Assicurazione R.C. AUTO
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Allianz S.p.A. **Prodotto: "Nuova 4R autovetture a premio e franchigia variabili"**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo, nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.

Che tipo di assicurazione è?

Assicura i rischi della Responsabilità Civile Auto per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private; prevede la personalizzazione del premio e della franchigia variabili in funzione dei sinistri provocati ed inoltre l'acquisto opzionale di ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni involontariamente causati a terzi in aree pubbliche e private
- ✓ Responsabilità civile dei trasportati
- ✓ Responsabilità civile per fatto di figli minori
- ✓ Soccorso vittime della strada
- ✓ Ricorso terzi da incendio
- ✓ Scuola guida
- ✓ Danni a cose di terzi trasportati su taxi, veicoli dati a noleggio con conducente o veicoli ad uso pubblico
- ✓ Carico e scarico con operazioni manuali

L'Impresa risarcisce i danni fino all'importo indicato in polizza (c.d. massimale); per legge, il massimale minimo per sinistro è di euro **6.070.000** per danni alla persona e di euro **1.220.000** per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone e cose coinvolte.

La garanzia RCA può essere completata con le seguenti garanzie aggiuntive (operanti solo se attivate dal Contraente):

- Protezione rivalsa
- Guida esperta
- Indennità danno totale

Per il dettaglio dei contenuti si rinvia al "Documento informativo precontrattuale aggiuntivo".

Coperture opzionali alla RCA (operanti solo se attivate dal Contraente)

- Incendio e Furto
- Estensione ai danni da incendio conseguente ad atti di danneggiamento volontario
- Clausola "Accordo valore costante"
- Kasko (collisione a primo rischio assoluto, limitata a collisione, completa)
- Garanzie aggiuntive (cristalli)
- Imprevisti da circolazione
- Garanzie speciali (atti vandalici, eventi naturali e sociopolitici)
- Assistenza auto
- Assistenza a seguito incidente
- Assistenza furto
- Infortuni
- Tutela giudiziaria

Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e **non sono coperti** dall'assicurazione:

- ✗ il **conducente** del veicolo responsabile del sinistro per danni a cose e persone.

Limitatamente ai soli danni a cose:

- ✗ 1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing
- ✗ 2. il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e dei soggetti di cui al punto 1.
- ✗ 3. i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e dei soggetti di cui al punto 1 se conviventi o a loro carico.
- ✗ 4. se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e i soggetti a loro legati dai rapporti elencati nei punti 2 o 3.

Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro RCA l'Impresa ha diritto a rivalersi sull'assicurato nei seguenti casi:

- veicolo guidato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore
- danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata
- veicolo adibito a scuola guida in assenza di istruttore abilitato
- veicolo con targa in prova se l'utilizzo del veicolo è irregolare
- veicolo dato a noleggio con conducente in violazione delle disposizioni vigenti
- danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione. Non è motivo di rivalsa il trasporto di minore regolarmente allacciato e seduto su seggiolino privo del sistema anti-abbandono.
- danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
- danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili
- opzione Guida Esperta, danni causati da conducente minore di 26 anni

Per il dettaglio completo dei limiti delle singole coperture **opzionali** alla R.C.A. si rinvia al "Documento informativo precontrattuale aggiuntivo" – sezione "Limitazioni, esclusioni e rivalse".

Dove vale la copertura?

- ✓ Salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, la copertura è operante nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché nel Principato di Monaco, Svizzera, Andorra e Serbia.
- ✓ L'assicurazione vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema della carta verde le cui sigle internazionali indicate sulla stessa non siano barrate.
- ✓ La copertura con "Targa Prova" è valida solo per il territorio della Repubblica Italiana e per quello degli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato accordi bilaterali che ne riconoscano, reciprocamente, la validità.

Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto, il Contraente rilascia dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, comunica i cambiamenti che lo aggravano. Le dichiarazioni inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento rischio, possono comportare - fatti salvi i diritti dei terzi danneggiati - la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte dell'Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale per i danni pagati ai terzi.

Quando e come devo pagare?

- Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Se concesso, con una maggiorazione del premio pari al 4% è possibile ottenere il frazionamento semestrale; in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.
- Assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalle normative vigenti.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

- Il contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza senza necessità di disdetta; l'Impresa ne garantisce l'operatività fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza o fino all'effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.
- È possibile sospendere l'assicurazione; per tutta la durata della sospensione, il veicolo non ha copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.

Come posso disdire la polizza?

Diritto di ripensamento: entro 15 giorni dal pagamento del premio e in assenza di sinistri nel periodo di efficacia, è possibile recedere dalla polizza con le seguenti modalità del rimborso:

- se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del contratto, l'Impresa restituisce il premio corrisposto per intero al lordo di imposte e contributi.
- se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del contratto, l'Impresa, a documentazione ricevuta, provvede al rimborso del premio pagato e non fruito – al netto di imposte e contributi – trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in polizza alle ore 24 del giorno di restituzione dei documenti assicurativi.

Risoluzione del contratto: a seguito di vendita, conto vendita, furto o rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, con rimborso del premio netto residuo.

Assicurazione R.C. Auto

Autovetture e autotassametri

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto

(DIP aggiuntivo R.C. Auto)

Allianz S.p.A. - Gruppo Assicurativo Allianz

"Nuova 4R a premio e franchigia variabili"

Data ultimo aggiornamento: 01.05.2020

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n.018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2018 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.174** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.279** milioni di euro.

Si rinvia alla *"Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)"*, disponibile sul sito internet della Società www.allianz.it. e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.578** milioni di euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **1.160** milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **4.880** milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **4.868** milioni di euro;

ed il valore dell'Indice di solvibillità (solvency ratio) della Società, pari a 189%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
Massimali	Possono essere concordati massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge dietro versamento di relativo sovrappremio.
Garanzie estese	L'assicurazione si intende automaticamente estesa alle seguenti casistiche: - responsabilità civile dei trasportati; - responsabilità civile per fatto di figli minori; - soccorso vittime della strada; - ricorso terzi da incendio; - scuola guida; - danni a cose di terzi trasportati su taxi, veicoli dati a noleggio con conducente o veicoli ad uso pubblico; - carico e scarico con operazioni manuali.
Tipo di guida	Il contratto può essere personalizzato in forza delle caratteristiche personali del potenziale conducente optando per: - **Guida libera**: alla guida del veicolo è ammesso qualsiasi conducente, purché abilitato. - **Guida esperta** (**opzione con sconto premio**): salvo il proprietario, la guida del veicolo è consentita solo a conducenti di almeno 26 anni compiuti. **Il mancato rispetto di tale obbligo contrattuale prevede un'azione di rivalsa fino a € 5.000**.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Protezione rivalsa	In caso di sinistri esclusi dalla copertura assicurativa (ad esempio la guida in stato di ebbrezza), evita o limita l'azione di rivalsa, vale a dire il recupero verso l'assicurato delle somme versate a

	titolo di risarcimento danno.
Indennità danno totale	In caso di sinistro RCA in regime di indennizzo diretto con soli danni a cose e totale responsabilità da attribuire alla controparte, l'Impresa si impegna in ogni caso a versare un risarcimento di importo predeterminato se il veicolo assicurato ha riportato danni di importo maggiore al suo valore commerciale.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C.A. pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

INCENDIO E FURTO (opzionale)	
Garanzie di base	**Incendio**: copre i danni subiti dal veicolo assicurato – **escluse le cose trasportate** – a seguito di suo incendio totale o parziale e a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido. La garanzia è estesa anche ai danni: - provocati ai terzi dall'incendio del veicolo assicurato entro il limite massimo previsto dal contratto; - materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse. **Furto**: in caso di furto o rapina tentati o consumati copre, con gli scoperti previsti dal contratto, la perdita totale o parziale del veicolo, compresi i danni derivanti dal furto o dalla rapina. **Ad esclusione della formula "Furto totale"**, la garanzia offre tutela anche verso i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di: - atti vandalici a seguito di furto o rapina del veicolo, con ritrovamento dello stesso; - furto di cose non assicurate che si trovino all'interno del veicolo.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	**Incendio**: la clausola **"Estensione ai danni da incendio conseguente ad atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici)"** estende la copertura incendio anche per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo conseguenti ad atti di danneggiamento volontario. **Furto**: la garanzia può essere estesa anche ai danni subiti da apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa non di serie (quali ad esempio CD, MP3). **Incendio e Furto – Clausola accordo valore costante**: in caso di danno totale, la liquidazione considera il valore assegnato al veicolo in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional" determinato all'inizio del periodo assicurativo corrente e non quello del mese di accadimento del sinistro.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	**Scoperti**: in funzione della garanzia prescelta sono previsti diversi livelli di scoperto. Di seguito, a titolo esemplificativo, un esempio di calcolo per garanzia furto totale e parziale autovetture: - ammontare del danno € 800 - scoperto contrattuale 10% del danno (€ 80) con il minimo di € 100 - importo liquidato al netto dello scoperto € 700. **Esclusioni**: **la copertura non è operante** per sinistri verificatisi a seguito di: ▪ dolo o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; ▪ appropriazione indebita; ▪ partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; ▪ guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico); ▪ tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto; ▪ movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti; ▪ semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore; ▪ rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche). Per i veicoli che usufruiscono dello sconto previsto per antifurto satellitare, la garanzia furto - a seguito di perdita totale del veicolo - opera con lo scoperto pari al 25% dell'ammontare del danno, che si applica in sostituzione degli altri scoperti eventualmente indicati dal contratto nei casi di: ▪ installazione dell'antifurto senza attivazione dell'abbonamento ai servizi di sicurezza (se previsto) valido per la durata del rapporto di assicurazione; ▪ mancata consegna in agenzia della documentazione tecnica di installazione e funzionamento dell'impianto;

	▪ guasto dell'impianto; l'Impresa va informata tramite fax del guasto e del tempo necessario alla riparazione. Il periodo della riparazione è equiparato al guasto agli effetti dello scoperto.
KASKO (opzionale)	
Garanzie di base	Copre, entro il capitale assicurato e a seconda della formulazione (con relativa franchigia e/o scoperto), i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di: - collisione con altro veicolo identificato (formula Kasko a primo rischio assoluto e limitata collisione); - urto contro ostacoli fissi, ribaltamento, uscita di strada avvenuti durante la circolazione nonché collisione con altri veicoli (identificati o meno) o con animali (formula Kasko completa).
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	**Kasko – Clausola accordo valore costante**: in caso di danno totale, la liquidazione considera il valore assegnato al veicolo in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional" così come determinato <u>all'inizio del periodo assicurativo corrente</u> e non quello del mese di accadimento del sinistro.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	**Scoperti** Le formule "**Kasko collisione a primo rischio assoluto**", "**Kasko limitata collisione**" e "**Kasko completa**" operano con le franchigie e l'eventuale scoperto previsto dal contratto. La formula "**Kasko collisione a primo rischio assoluto**" in particolare garantisce i danni fino ad un ammontare predeterminato dall'Impresa (**€ 3.000**). La normativa è strutturata in modo da rendere disponibile l'intero capitale assicurato in caso di sinistro con danni elevati. Esempi: se il sinistro causa un danno: 1. **di ammontare INFERIORE al limite massimo di indennizzo** (massimale) **ed INFERIORE al valore commerciale del veicolo** detratto il valore del relitto, la franchigia verrà interamente detratta dall' importo costituente il danno accertato. Esempio: - Massimale € 3.000, val. commerciale € 5.000, danno accertato € 2.000, franchigia € 700 - Liquidazione = € 2.000 - € 700 = 1.300 (danno – franchigia) 2. **di ammontare SUPERIORE al limite massimo di indennizzo** (massimale) **ma INFERIORE al valore commerciale del veicolo** detratto il valore del relitto, la franchigia verrà detratta dall'importo costituente il danno accertato. Il danno liquidabile non potrà superare il massimale convenuto in polizza. Esempio A) - Massimale € 3.000, val. commerciale € 6.000, danno accertato € 4.200, valore relitto € 300, franchigia € 700 - Liquidazione = € 4.200 – € 300 (valore relitto) = € 3.900 - € 700 = € 3.200 con il limite di € 3.000 (danno meno franchigia ma limitato da massimale) = € 3.000 Esempio B) - Massimale € 3.000, val. commerciale € 6.000, danno accertato € 3.500, franchigia € 700 - Liquidazione = € 3.500 - € 700 = € 2.800 (danno meno franchigia parzialmente assorbita) = € 2.800 3. **di ammontare SUPERIORE al limite massimo di indennizzo** (massimale) **e SUPERIORE al valore commerciale del veic**olo detratto il valore del relitto, la franchigia verrà detratta dall'importo costituente il valore commerciale del veicolo come sopra individuato. Il danno liquidabile non potrà superare il massimale convenuto in polizza. Esempio: - Massimale € 3.000, val. commerciale € 5.000, danno accertato € 6.000, franchigia € 700, valore relitto € 300 - Liquidazione = € 5.000 – € 300 (valore relitto) = € 4.700 - € 700 = € 4.000 con il limite di € 3.000 (val. commerciale meno franchigia ma limitato da massimale) = € 3.000 **Esclusioni** **L'assicurazione non vale** nel caso di sinistri verificatisi a seguito di: ▪ dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; ▪ partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive, alle relative verifiche tecniche e prove ufficiali; ▪ guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; ▪ tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario; ▪ movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; ▪ ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di "Protezione rivalsa"; ▪ circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del sinistro; resta salvo il caso in cui il mancato

	rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di "Protezione rivalsa"; ▪ utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di "Protezione rivalsa"; ▪ traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento; ▪ danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate; ▪ circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale. ▪ atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico). Inoltre **non vale** per i danni: ▪ subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); limitatamente ai danni ai cerchi, gli stessi saranno indennizzati in caso risulti danneggiata, nello stesso sinistro, altra parte del veicolo assicurato esclusi i pneumatici; ▪ subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi ▪ causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada; ▪ subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo.
GARANZIE AGGIUNTIVE (opzionale)	
Garanzie di base	Trattasi di combinazioni di coperture offerte in due pacchetti, ciascuno dei quali prevede la protezione per eventi correlati al veicolo e/o alla sua circolazione. In dettaglio: **PACCHETTO 1** – composto da: ▪ rottura cristalli ▪ trasporto feriti con ambulanza ▪ imbrattamento per trasporto feriti ▪ garanzia bagaglio ▪ autorimessaggio e custodia ▪ indennizzo imposta di proprietà ▪ sostituzione serratura abitazione ▪ rimborso spese per perdita delle chiavi **PACCHETTO 2** – composto dalle garanzie di cui al "Pacchetto 1" cui si aggiungono le seguenti coperture: ▪ protezione patente ▪ rimborso spese di immatricolazione per il nuovo veicolo a seguito di furto ▪ danni da incendio a locali adibiti a box o rimessa ▪ ripristino airbag/cinture di sicurezza ▪ ripristino antifurto o navigatore satellitare da sinistro da circolazione rimborso spese di lavaggio e disinfezione.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Le coperture operano con gli **scoperti** e/o i **massimali** indicati sul contratto. **Esclusioni**. L'assicurazione non vale nel caso di: ▪ sinistri verificatisi in conseguenza di dolo dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; ▪ partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; ▪ sinistri verificatisi in conseguenza di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; ▪ sinistri verificatisi in conseguenza di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni; ▪ sinistri verificatisi in conseguenza di rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche); ▪ atti vandalici.
GARANZIA IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE (opzionale)	
Garanzie di base	Prevede l'indennizzo dei danni materiali diretti subiti dal veicolo per: - urto o collisione con animali; - urto o collisione con veicoli non identificati se il sinistro in garanzia è stato ritenuto totalmente risarcibile ed effettivamente risarcito dalla gestione (CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - oppure Impresa designata) del Fondo di Garanzia Vittime della Strada. **Non rientrano in garanzia** i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, re-immatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del verificarsi dell'evento sopra descritto.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	**Urto o collisione con animali** Prevede degli scoperti per l'applicazione dei quali si rimanda alla sottostante tabella redatta

ipotizzando un valore commerciale del veicolo superiore all'ammontare del danno ed al massimale di polizza (**le cifre sono indicate a mero titolo di esempio**).

DANNO	MASSIMALE	SCOPERTO	INDENNIZZO
200	3.000	350	0
1.000	3.000	350	650
3.100	3.000	350	2.750
4.000	3.000	350	3.000

La garanzia non è operante nel caso di:
- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato;
- sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- sinistri causati da animali trasportati dal/sul veicolo assicurato o suo rimorchio e, in genere, da animali di proprietà dell'assicurato o del conducente o ad essi affidati;
- sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
- circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.

Non è inoltre operante se il conducente è sanzionato per violazione dell'art.189, comma 9 bis del Codice della strada per omessa fermata e per non aver attivato ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Urto o collisione con veicoli non identificati
La garanzia non è operante nel caso di:
- sinistri causati da dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali l'assicurato debba rispondere;
- sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato; sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
- circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.

GARANZIE SPECIALI - Atti vandalici/Eventi naturali e sociopolitici (opzionale)

Garanzie di base

Coprono i danni materiali e diretti (esclusi i danni per mancato utilizzo) subiti dal veicolo, causati da danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici), grandine, trombe d'aria, tempeste ed uragani, alluvioni, inondazioni, allagamenti (purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua), frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine (purché non derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche), tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, atti di terrorismo e sabotaggio.

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo

Clausola accordo valore costante: in caso di danno totale, la liquidazione considera il valore assegnato al veicolo in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional" così come determinato all'inizio del periodo assicurativo corrente e non quello del mese di accadimento del sinistro.

Limitazioni, esclusioni e rivalse

In caso di sinistro, rimane a carico dell'assicurato lo **scoperto** percentuale con il minimo determinato in funzione del gruppo territoriale e del valore veicolo assicurato.

Esclusioni
L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:
- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;
- danni conseguenti alla circolazione dei veicoli avvenuta in area pubblica e/o privata;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;
- danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore qualunque ne sia la causa;
- danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;
- caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;

	▪ rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche). In generale sono esclusi tutti i danni che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti in polizza.
GARANZIA ASSISTENZA (opzionale)	
Garanzie di base	**Garanzie: "Assistenza Auto"** – "**Assistenza Auto a seguito di incidente"** – "**Assistenza Furto"** Le prestazioni, in funzione della garanzia prescelta, offrono servizi di assistenza per la mobilità (veicolo) in caso di incidente/guasto meccanico oppure in caso di furto del veicolo ed inoltre supporto sanitario in caso di infortunio conseguente ad incidente stradale. **"Assistenza Auto" – assistenza alla mobilità**: soccorso stradale, invio officina mobile, montaggio e smontaggio catene da neve, rimborso taxi, prenotazione alberghiera, rientro al domicilio o proseguimento del viaggio e spese di soggiorno, recupero del veicolo (rimborso spese di custodia, demolizione abbandono legale), invio di un autista professionista, veicolo sostitutivo, autonoleggio (sconti ed agevolazioni); **assistenza all'estero**: invio pezzi di ricambio, anticipo di cauzione penale, anticipo spese di prima necessità; **assistenza per furto del veicolo**: veicolo sostitutivo e taxi per furto del veicolo, disbrigo pratiche furto, rimborso spese di prima necessità a seguito di furto del bagaglio in viaggio; **assistenza sanitaria per infortunio conseguente ad incidente stradale**: rimborso spese di emergenza, rimpatrio/rientro sanitario, trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazione, assistenza in caso di ricovero o decesso all'estero. **"Assistenza Auto a seguito di incidente":** traino, invio taxi, veicolo sostitutivo, esperto incidenti. **"Assistenza Furto"**: autovettura sostitutiva e taxi per furto del veicolo, disbrigo pratiche furto.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Le singole coperture operano con le esclusioni ed i massimali convenuti per ciascun tipo di prestazione in funzione della garanzia prescelta.
GARANZIA INFORTUNI (opzionale)	
Garanzie di base	Assicura gli infortuni – un'invalidità permanente o la morte – del conducente verificatisi in occasione della guida del veicolo, dalla salita a bordo alla discesa, compresi gli infortuni subiti in caso di fermata e durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	**Esclusioni** Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni: ▪ derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni; ▪ che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche; ▪ subiti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 del codice della strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice; ▪ subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura; ▪ sofferti dall'assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti; ▪ sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie. Sono inoltre esclusi: ▪ gli infarti da qualsiasi causa determinati; ▪ le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate; ▪ le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere; ▪ le rotture sottocutanee dei tendini; ▪ le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi.
GARANZIA TUTELA GIUDIZIARIA (opzionale)	
Garanzie di base	Copre, con i **massimali** convenuti ed i rischi assicurati, gli oneri di assistenza legale stragiudiziale e giudiziale per la tutela degli interessi dell'assicurato. L'assicurazione vale per gli eventi che riguardino l'uso del veicolo a motore o natante indicato in polizza, comprese le roulottes o i carrelli trainati dallo stesso e comprende le controversie sorte a seguito di evento compreso in garanzia riguardante fatti coperti dalla assicurazione "rischio statico" di roulottes e carrelli. L'assicurazione vale per il proprietario, per il conducente autorizzato, nonché per i trasportati. L'assicurazione vale inoltre per il proprietario del mezzo assicurato alla guida di veicoli a noleggio o autovetture di cortesia di proprietà di concessionari.

Limitazioni, esclusioni e rivalse	**Esclusioni** **L'assicurazione non è prestata per:** ▪ le controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato; ▪ le controversie in materia di diritto tributario e fiscale; ▪ il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa; ▪ le controversie di valore inferiore a € 150,00; ▪ le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché a detenzione od impiego di sostanze radioattive. **L'assicurazione non vale,** inoltre, in caso di: ▪ veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; ▪ conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata; ▪ veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione; ▪ veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione (art. 193 del Nuovo Codice della Strada); ▪ inosservanza degli obblighi di comportamento in caso di incidente (art. 189 del Nuovo Codice della Strada-omissione di fermata e soccorso); ▪ partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; controversie non espressamente richiamate tra le voci "Persone e rischi assicurati".

Cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro**: Il contraente o l'assicurato **deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68**; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. In alternativa può dare avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa, **entro tre giorni** dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni. La denuncia deve essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso. **La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata ad Allianz S.p.A.** se: - l'incidente ha coinvolto solo due veicoli entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia; - pure in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%; - i danni fisici sofferti dai terzi trasportati sono di gravità superiore al limite di cui al punto precedente. **La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla compagnia di controparte** se: - i veicoli coinvolti sono più di due; - uno o più veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia; - le lesioni riportate dalle persone fisiche comportano un'invalidità permanente superiore al 9%. **In caso di incidente avvenuto**: - **in Italia e causato da un veicolo immatricolato all'estero**, il risarcimento danni va richiesto con raccomandata AR all'Ufficio Centrale Italiano (UCI), Corso Sempione, 39 – 20145 Milano; - **all'estero causato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo**, per il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro; - **con veicolo non assicurato o non identificato**, la richiesta deve essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap s.p.a. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su "www.consap.it" **Per sinistri Auto Rischi Diversi** La denuncia di sinistro va inoltrata all'Impresa **entro 3 giorni dall'avvenimento** (art.1913 1913 del Codice Civile) presentando ed allegando – a seconda della tipologia di sinistro - tutta la documentazione necessaria, quale ad esempio: denuncia presentata alle Autorità competenti, verbali di autorità intervenute, certificati di proprietà, fatture o ricevute fiscali, documentazione medica, ecc.

	Assistenza diretta/in convenzione - "**Carrozzeria Amica**": per la riparazione del veicolo a seguito di sinistro R.C.A. per il quale sia stata compilata e firmata dalle parti la constatazione amichevole o per sinistri kasko, incendio e furto, atti vandalici ed eventi naturali, l'assicurato può rivolgersi direttamente ad una delle carrozzerie fiduciarie appartenenti al circuito "Carrozzeria Amica". - **Cristalli/grandine**: per i sinistri cristalli e grandine, l'assicurato si può rivolgere ai riparatori convenzionati il cui elenco è disponibile sul sito dell'impresa.
	Rimborso del sinistro per evitare il malus L'Assicurato evita la maggiorazione del premio in caso di sinistro, rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri causati. La facoltà può essere esercitata alla scadenza annua della polizza. Per un sinistro CARD (convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto), l'Assicurato tramite l'Agenzia di amministrazione del contratto può richiedere alla Consap istruzioni sulle modalità di rimborso del sinistro, effettuato il quale, riceve un attestato di pagamento per la depenalizzazione e la riqualificazione della polizza. Info su "www.consap.it".
	Gestione da parte di altre imprese - Sinistri Assistenza **La denuncia del sinistro deve essere effettuata direttamente presso la Centrale Operativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia.** Per ogni richiesta di assistenza, l'assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite: ▪ Linea Verde 800 68 68 68 ▪ Telefono (anche per chiamate dall'estero) +39 02 26 609 133 ▪ Fax +39 02 70 630 091 La richiesta di rimborso delle spese sostenute, se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a: **Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza, AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, Casella Postale 302, Via Cordusio 4, 20123 MILANO(MI). Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.**
Prescrizione	Per legge, **i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno**, se non adeguatamente esercitati (secondo i termini stabiliti dall'art. 2952 del Codice Civile) **in due anni dal** giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. I termini riferiti sono quelli vigenti al momento della redazione del presente documento.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti che, in fase di stipula, possono influire sulla valutazione del rischio o, successivamente, nel caso di omessa informazione di circostanze che lo possono aggravare, **il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto in proposito dal Codice civile.**
Obblighi dell'Impresa	**Garanzia RCA** La Compagnia del responsabile del Sinistro formula l'offerta di risarcimento, oppure comunica le motivazioni che le impediscono di formularla, entro 60 giorni (entro 30 giorni in caso di sottoscrizione del modulo CAI da parte di entrambi i conducenti coinvolti). In caso di richiesta incompleta la Compagnia richiede un'integrazione e i termini decorrono dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. In caso di Sinistri mortali o con lesioni, l'offerta - o la comunicazione dei motivi di diniego – viene formulata entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell'Articolo 148 del Codice Assicurazioni Private. **Altre garanzie in gestione diretta** L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo. Tali termini sono applicabili anche in ordine alla garanzia cristalli in caso di non utilizzo della procedura rispristino tramite riparatori di cristalli convenzionati con l'Impresa.

Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Garanzia RCA: a seguito di vendita, conto vendita, furto o rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, con rimborso del premio residuo al netto delle imposte..
	Altre garanzie: • in caso di perdita totale del veicolo conseguente a incendio, furto, atti vandalici, eventi naturali

	e sociopolitici, kasko: il premio relativo alla garanzia interessata dal sinistro perdita totale è dovuto per l'intera annualità, mentre il premio relativo alle altre garanzie non interessate da sinistro è rimborsato in funzione della frazione di anno mancante alla scadenza della copertura. • Negli altri casi di cessazione del rischio non dipendenti da sinistro, il premio netto è rimborsato in funzione della frazione di anno mancante alla scadenza della copertura.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto ha durata annuale o - su richiesta dell'assicurato - di anno più frazione e si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale senza possibilità di essere tacitamente rinnovato. Un tanto vale anche per le assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile, qualora lo stesso contratto garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

A chi è rivolto questo prodotto?

A chi deve adempiere agli obblighi di legge per la copertura della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore.
Le garanzie accessorie sono rivolte a chi desidera proteggere il proprio veicolo dalle conseguenze di eventi diversi da quelli coperti dalla RCA.

Quali costi devo sostenere?

La provvigione media del prodotto RCA prevista a vantaggio dell'intermediario è pari al 10,79%
La provvigione media del prodotto ARD prevista a vantaggio dell'intermediario è pari al 16,12%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet dell'Impresa – www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all' Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell' Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell' Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all' Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;

	- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita (obbligatoria)	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	**Conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato** Le controversie relative a sinistri R.C. Auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell'offerta di risarcimento se non a titolo di acconto, possono essere trattate mediante la Conciliazione paritetica che nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità dettagliate all'interno dei siti: www.ivass.it alla Sezione " Per il Consumatore " e www.ania.it alla Sezione "Consumatori".
	Arbitrato Qualora non sia stato possibile addivenire ad una definizione della controversia, se previsto dalle condizioni di assicurazione della singola garanzia, è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria.
	Risoluzione delle liti transfrontaliere Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE); PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Modello 001 Allianz Motor RCA
(valido per edizioni da 001.0 a 001.9)
Modello AZ1 Allianz Motor ARD
(Tariffa 1.1.2020)

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari".

NOTA BENE
Le clausole delle condizioni che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie, oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono evidenziate con caratteri di particolare evidenza.

INDICE

› GLOSSARIO Pagina 2
› IL CONTRATTO Pagina 4
› L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO Pagina 8
› NON OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E AZIONE DI RIVALSA Pagina 8
› DISCIPLINA DELLA CLASSE DI MERITO Pagina 9
› CONDIZIONI valide se espressamente richiamate in contratto Pagina 11
› FORMULA NUOVA 4R a premio e franchigia variabili Pagina 13
› REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE UNIVERSALE Pagina 16

› INCENDIO e FURTO (tutti i veicoli con esclusione degli autocarri) Pagina 21
› Estensione ai danni da incendio conseguente ad atti di danneggiamento volontario Pagina 25
› CLAUSOLA "ACCORDO VALORE COSTANTE" Incendio/Furto/Garanzie speciali (per autovetture) Pagina 25
› CLAUSOLA "ACCORDO VALORE COSTANTE" Garanzia Kasko (per autovetture) Pagina 25
› KASKO COLLISIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO AUTOVETTURE Pagina 26
› KASKO LIMITATA A COLLISIONE AUTOVETTURE Pagina 29
› KASKO COMPLETA AUTOVETTURE Pagina 32
› GARANZIE AGGIUNTIVE AUTOVETTURE Pagina 34
› GARANZIE SPECIALI AUTOVETTURE Pagina 38
› GARANZIA "IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE" (per autovetture) Pagina 40
› ASSISTENZA AUTO Pagina 41
› ASSISTENZA AUTO A SEGUITO DI INCIDENTE Pagina 46
› ASSISTENZA FURTO Pagina 48
› INFORTUNI Pagina 49
› TUTELA GIUDIZIARIA Pagina 52

GLOSSARIO

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.

Attestazione dello stato del rischio: certificato rilasciato dall'Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall'assicurato.

Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Cedente: persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia che, in conformità al Regolamento IVASS n.12 del 9 gennaio 2008, provvede - 24 su 24 tutto l'anno - al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Certificato (di assicurazione): documento che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto; fornisce la prova dell'esistenza del contratto.

Cessionario: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione.

Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.

Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro; il danno può riguardare persone (ad es. salute) o cose.

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: veicolo radiato dal P.R.A. per demolizione (con conseguente rottamazione).

Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Franchigia: quota parte prestabilita del danno risarcibile che rimane a carico dell'assicurato.

Frazione di anno: periodo iniziale della copertura alla scadenza del quale il contratto non può essere **risolto** per motivi diversi dalla cessazione del rischio.

Frazione di anno più anno intero: periodo per la cui durata è stata pattuita la validità dell'assicurazione.

Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Guasto: il danno subito dal veicolo assicurato in conseguenza di usura, rottura o difetto, mancato funzionamento di sue parti, tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Impresa o Compagnia: Allianz S.p.A.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.

Incidente stradale garanzia Assistenza: il sinistro avvenuto in occasione di circolazione stradale e dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, conseguente ad urto con ostacoli fissi o con altri veicoli, che provochi danni al veicolo assicurato tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Indennizzo/indennità: somma dovuta dall'Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro.

Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte.

Locazione finanziaria (leasing finanziario): è contratto tipico (comma 136 dell'art 1 l. n. 124/2017) a seguito del quale un soggetto qualificato ed autorizzato (banca o intermediario finanziario) si obbliga ad acquistare un bene (anche un veicolo) e metterlo a disposizione dell'utilizzatore per un certo periodo e dietro corrispettivo. Al termine "*l'utilizzatore ha diritto ad acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito, ovvero l'obbligo di restituirlo*". Il diritto di riscatto è parte essenziale di questo tipo di contratto.

Locazione senza conducente: è il contratto a seguito del quale il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario il solo veicolo. Il noleggio a lungo/breve termine è una tipologia di locazione.

Manodopera: il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta della riparazione.

Massimale: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Noleggio con conducente: è il contratto che consiste nella messa a disposizione dell'utente di un servizio (veicolo più conducente) a tempo e/o viaggio conseguente ad una determinata richiesta per una prestazione definita. La normativa è del tutto difforme da quella che regola il servizio "di piazza con autotassametro".

Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.

Quietanza: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall'Impresa.

Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.

Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

R.C.A. (Responsabilità Civile Automobilistica): responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un veicolo a motore che cagioni un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore (ed i natanti) devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione; con questa forma assicurativa l'Impresa si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri.

Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.

Ricovero: degenza comportante pernottamento in istituto di cura.

Risarcimento: compensazione in moneta di un danno alle cose e/o alle persone (compreso il c.d. "danno morale").

Risarcimento diretto: la procedura prevede – sia pure con dei limiti - che in caso di sinistro tra due veicoli a motore i danneggiati rivolgano la richiesta di risarcimento all'Impresa di assicurazione con la quale hanno stipulato il contratto a copertura della loro RCA.
Per verificare l'ambito di operatività ed il funzionamento del Risarcimento Diretto vedi l'art. 149 del D.Legs. 209/2005.

Risarcimento in forma specifica RC Auto: compensazione del danno mediante ripristino della cosa danneggiata effettuato direttamente dall'Impresa oppure per il tramite di strutture convenzionate.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato (di norma contraente/proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, obbligati in solido con il conducente del veicolo) il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

Satellitare (antifurto): impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d'onda.

Scadenza dell'intero periodo di assicurazione: termine del periodo pattuito al fine dell'applicazione delle regole di evoluzione della Classe Universale e valido anche in caso di sostituzione di contratto.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Terzi (garanzia RCA): non sono considerati terzi – rispetto all'assicurato – i soggetti indicati dall'art. 129 del D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e, particolarmente, quelli elencati al comma 2 lettere b) e c) di detto articolo.

Terzi (garanzie diverse da RCA): persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche.

Valore commerciale/Valore di mercato: prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data.

Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulti limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.

Sezione 1 – IL CONTRATTO

Articolo 1.1 – PREMIO - PAGAMENTO

Il premio o la prima rata di premio si pagano - all'intermediario o all'Impresa - alla consegna dei documenti assicurativi; se non versato il premio, l'assicurazione resta sospesa fino al pagamento. I premi successivi devono essere pagati alle scadenze previste e l'Impresa rilascia quietanza nella quale sono indicati la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Il mancato pagamento delle rate di premio successive alla prima, comporta la sospensione dell'assicurazione dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza; se il pagamento viene effettuato dopo questo termine, l'efficacia della copertura viene ripristinata **solo a partire dalle ore 24.00 del giorno del pagamento**.
Il premio è calcolato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche nel caso in cui - alle condizioni previste dal contratto - ne sia stato concesso il frazionamento.
Il premio relativo ai contratti di durata inferiore ad un anno va pagato in un'unica soluzione e non può essere frazionato.
Le imposte e gli altri oneri fiscali relativi all'assicurazione, sono a carico del contraente e sono indicati in contratto.

Articolo 1.2 – DOCUMENTI ASSICURATIVI E DUPLICATO

I **documenti assicurativi** sono: il contratto, il certificato di assicurazione e la carta verde.
L'Impresa fornisce, **senza oneri a carico del contraente**, il duplicato di certificato e carta verde nei seguenti casi e con le modalità indicate:
› smarrimento, sottrazione o distruzione: il contraente autocertifica il motivo della richiesta;
› altri casi (ad esempio deterioramento): il contraente restituisce i documenti non più utilizzabili.

Articolo 1.3 - DECORRENZA E DURATA

Pagato il premio, il contratto emesso riporta giorno ed ora della decorrenza; la durata del contratto è di un anno.
A richiesta del contraente, il contratto può avere durata costituita da una frazione di anno più un anno intero (si rinvia al "*Glossario*" per la definizione di "Frazione di anno", "Frazione di anno più anno intero", "Scadenza dell'intero periodo di assicurazione").
Esempio di contratto di durata (frazione di anno più anno intero) dal 30.6.2020 al 31.12.2021:
a. **frazione di anno**: dal 30.06.2020 al 31.12.2020. Alla scadenza della frazione d'anno, il contraente è tenuto al pagamento del premio per la successiva annualità intera ed il contratto può essere risolto esclusivamente nei casi previsti dal successivo *articolo 1.7 "Cessazione del rischio – prosecuzione o risoluzione del contratto"*.
b. **scadenza dell'intero periodo di assicurazione** e data di variazione della classe di merito: 31.12.2021 (anche in caso di sostituzione).

I contratti di durata inferiore all'anno, sono disciplinati nella *Sezione 5 "Condizioni valide se espressamente richiamate in contratto" - "Contratti di durata inferiore all'anno"*.

Articolo 1.4 – SCADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve - **senza necessità di disdetta** - alla scadenza indicata in polizza. L'Impresa ne garantisce l'operatività fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza. Tale estensione di 15 giorni, viene meno dalla data di decorrenza di un nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.

Articolo 1.5 – PROSECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Impresa può formulare una proposta di proroga/rinnovo, comunicando al contraente il premio da corrispondere. Il contraente può validamente prorogare il contratto pagando il premio propostogli dall'Impresa, senza ulteriori formalità.
L'Impresa:
› emette comunicazione di rinnovo del contratto con preavviso di almeno 30 giorni;
› formula la proposta di proroga/rinnovo comunicando direttamente o tramite un intermediario l'ammontare del premio richiesto.
Il contraente:
› entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto paga il premio richiesto in accettazione della proposta di proroga/rinnovo;
› riceve i documenti assicurativi.
Conseguentemente, il rapporto assicurativo prosegue senza soluzione di continuità per un'ulteriore annualità – calcolata dalla scadenza precedente - e così per le scadenze successive.

In caso il contraente richieda di modificare il contenuto del contratto, l'Impresa ne emetterà uno nuovo.

I contratti di durata inferiore all'anno (c.d. temporanei) non sono oggetto di proposta di proroga/rinnovo e **scadono inderogabilmente al termine del periodo di assicurazione pattuito** (vedi *Sezione 5 "Condizioni valide se espressamente richiamate in contratto" - "Contratti di durata inferiore all'anno"*).

Articolo 1.6 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il contraente, **a condizione che non sia avvenuto alcun sinistro,** può recedere dal contratto esercitando il diritto di ripensamento.
Il contraente che intende esercitare tale diritto deve:
1. **dare comunicazione** all'Agenzia che ha emesso il contratto **entro 15 giorni** dal pagamento del premio;
2. **assumere l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi** (contratto, certificato di assicurazione e carta verde).
   In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati;
3. **confermare** l'intenzione di recedere firmando il documento che formalizza la richiesta.

L'esercizio del diritto di ripensamento, quando ammesso, comporta il rimborso di quanto pagato a titolo di premio con le seguenti modalità:
› se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del contratto, l'Impresa restituisce il premio corrisposto per intero, comprensivo di imposte e contributi;
› se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del contratto, l'Impresa - a documentazione ricevuta - provvede al rimborso del premio pagato e non goduto **al netto di imposte e contributi,** trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in contratto alle ore 24 del giorno certificato dall'Impresa mediante il rilascio di apposita appendice che formalizza la richiesta di recesso.

Articolo 1.7 - CESSAZIONE DEL RISCHIO - prosecuzione o risoluzione del contratto

a. Vendita, consegna in conto vendita o vendita con contestuale cessione del contratto.
b. Furto, rapina.
c. Demolizione, esportazione definitiva.
d. Altri casi di cessazione del rischio in conseguenza di sinistro indennizzabile (perdita del veicolo).

a. VENDITA, CONSEGNA IN CONTO VENDITA O VENDITA CON CONTESTUALE CESSIONE DEL CONTRATTO

a.1 VENDITA O CONSEGNA IN CONTO VENDITA DEL VEICOLO ASSICURATO E RIMBORSO DEL PREMIO

In caso di vendita o consegna in conto vendita del veicolo assicurato – comprovati dall'atto di vendita o dalla procura a vendere - il contraente può chiedere la risoluzione del contratto per cessazione del rischio ed il rimborso del premio pagato e non goduto.
Il rimborso, **detratta la quota parte di imposte e contributi**, viene calcolato a far data dal giorno di consegna all'Impresa della copia dell'atto di vendita/procura a vendere e richiesta di interruzione con sottoscrizione dell'apposita appendice.
Dall'effetto della risoluzione contrattuale, il contraente assume l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.
Nei casi di:
- vendita o consegna in conto vendita intervenute durante il periodo di sospensione (disciplinata dal successivo *articolo 1.8 "Sospensione"*), il rimborso viene calcolato a far data dal giorno di decorrenza della sospensione;
- polizza di durata inferiore all'anno, la maggiorazione premio **non** è rimborsabile.

a.2 SOSTITUZIONE PER VENDITA O CONSEGNA IN CONTO VENDITA DEL VEICOLO ASSICURATO CON ALTRO VEICOLO E PROSECUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

In caso di vendita o consegna in conto vendita del veicolo assicurato – comprovata dall'atto di vendita o dalla procura a vendere - il contraente può chiedere di sostituire il contratto, rendendolo valido per un diverso veicolo della medesima tipologia di nuova acquisizione ed intestato al medesimo proprietario. Se l'operazione prevede una variazione di premio, si procede al relativo conguaglio (al netto delle imposte e contributi già versati).
Dall'effetto della sostituzione, il contraente assume l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

a.3 VENDITA DEL VEICOLO ASSICURATO CON CONTESTUALE CESSIONE DEL CONTRATTO

Nel solo caso di vendita del veicolo assicurato – comprovata dall'atto di vendita - è possibile cedere contestualmente il contratto di assicurazione.
Il contraente (cedente/venditore) deve dare all'Impresa immediato avviso dell'avvenuta cessione e l'Impresa rilascia al cessionario (ricevente/acquirente) nuovi documenti assicurativi.

Il cedente:
- **dall'effetto della cessione, assume l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente (cedente) per le somme pagate ai terzi danneggiati;**
- **è comunque obbligato a pagare il premio** fino al momento dell'avviso all'assicuratore.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.
Sono ammesse variazioni di rischio unicamente nel caso di trasferimento di residenza del cessionario.
Se la tariffa relativa al cessionario comporta un aumento di premio in forza dei diversi parametri di personalizzazione applicabili, si procede al conguaglio.

Il contratto ceduto:
- **si estingue alla sua naturale scadenza senza generare una nuova attestazione dello stato del rischio che**, pertanto, **non viene rilasciata**;
- dopo la scadenza, mantiene la sua operatività fino all'effetto di una nuova polizza stipulata con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio, ma **non** oltre le ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza.

b. FURTO, RAPINA

In caso di perdita totale del veicolo, conseguente a furto o rapina, senza che ne segua il ritrovamento, il contraente informa l'Impresa, consegna copia della denuncia relativa all'evento e può chiedere alternativamente:
- la **sostituzione del contratto,** rendendolo valido per un diverso veicolo della medesima intestato al medesimo proprietario; in tal caso si applicano le disposizioni dell'*articolo 4.2 – "Conservazione della classe di merito", punto 4 "Furto del veicolo", della sezione 4 "Disciplina della classe di merito";*
- la **risoluzione del contratto** per cessazione del rischio e rimborso del premio pagato e non goduto. Il rimborso, **detratta la quota parte di imposte e contributi**, viene calcolato a far data dal giorno successivo alla data di denuncia di furto.

Dall'effetto della risoluzione contrattuale, il contraente assume l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

L'Impresa calcola il rimborso del premio pagato e non goduto come segue:
a. premio R.C. Auto: **detratta la quota parte di imposte e contributi,** dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza (*art.122 comma 3 del Codice delle Assicurazioni*)**;**
b. premio altre garanzie – eventualmente presenti in contratto – diverse da R.C. Auto e furto: **detratta la quota parte di imposte e contributi,** dal giorno di consegna all'Impresa della copia della denuncia di cui sopra.

L'Impresa non rimborsa il premio relativo alla garanzia furto interessata dal sinistro perdita totale, se indennizzabile.
La maggiorazione premio prevista per i contratti di durata inferiore all'anno non è rimborsabile.

c. DEMOLIZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA

1. **DEMOLIZIONE**: veicolo radiato dal P.R.A. per demolizione (con conseguente rottamazione).
2. **ESPORTAZIONE DEFINITIVA:** veicolo radiato dal P.R.A. per esportazione definitiva.

Nei predetti casi, **il contraente**:
- **informa l'Impresa e consegna copia del "Certificato di rottamazione"** rilasciato da centri di raccolta autorizzati, o concessionari, o succursali delle case costruttrici (caso 1 - demolizione) oppure la **certificazione dell'avvenuta restituzione di targhe (o targa) e libretto** (caso 2 – esportazione definitiva);
- **può chiedere alternativamente:**
  - la **sostituzione del contratto,** rendendolo valido per un diverso veicolo della medesima tipologia intestato al medesimo proprietario;

- la **risoluzione del contratto** per cessazione del rischio ed il rimborso del premio pagato e non goduto. Il rimborso, **detratta la quota parte di imposte e contributi**, viene calcolato a far data dal giorno di consegna all'Impresa della documentazione di cui sopra.

› **assume l'impegno, dall'effetto della risoluzione contrattuale, di non utilizzare e - se del caso - distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati;**

La maggiorazione premio prevista per i contratti di durata inferiore all'anno non è rimborsabile.

d. ALTRI CASI DI CESSAZIONE DEL RISCHIO
coesistenza nel contratto di garanzia R.C. Auto e di garanzie Auto Rischi Diversi

Nel caso di cessazione del rischio dovuta a perdita del veicolo causa danno totale (distruzione del veicolo) conseguente ad eventi coperti dalle seguenti garanzie Auto Rischi Diversi:
› incendio;
› eventi naturali;
› eventi sociopolitici;
› atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici);
› kasko (nelle varie forme),
il contraente – fatti salvi gli specifici obblighi di denuncia ai fini contrattuali – informa l'Impresa e consegna copia della relativa denuncia.

Il contraente può chiedere alternativamente:
› la **sostituzione del contratto** rendendolo valido per un diverso veicolo della medesima tipologia intestato al medesimo proprietario;
› la **risoluzione del contratto** per cessazione del rischio ed il rimborso del premio pagato e non goduto.
Dalla risoluzione del contratto, il contraente assume l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. In caso di utilizzo improprio dei documenti assicurativi, l'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

L'Impresa calcola il rimborso del premio pagato e non goduto come segue:
› premio R.C. Auto: **detratta la quota parte di imposte e contributi,** dal giorno di consegna all'Impresa della copia della denuncia di cui al punto precedente;
› premio altre garanzie – eventualmente presenti in contratto – diverse da R.C. Auto e dall'evento interessato dal sinistro perdita totale: **detratta la quota parte di imposte e contributi,** dal giorno di consegna all'Impresa della copia della denuncia di cui al punto precedente.

L'Impresa non rimborsa:
› il premio relativo alla garanzia interessata dal sinistro che ha determinato la perdita totale del veicolo assicurato, se operante sul contratto e se indennizzabile;
› la maggiorazione premio prevista per i contratti di durata inferiore all'anno.

Articolo 1.8 - SOSPENSIONE

› **Norme generali**
La sospensione del contratto è prevista per:
→ un **limite massimo di 3 volte per annualità assicurativa**,
→ tutti i veicoli **ad eccezione di ciclomotori non targati, quadricicli fino a 6 KW e rimorchi**.
Per motocicli, ciclomotori targati e motoslitte l'accesso all'istituto sospensione è subordinato al richiamo della relativa clausola "Sospensione del contratto" che prevede l'applicazione di un sovrappremio il cui ammontare è determinato in tariffa. La clausola di sospensione può essere sottoscritta al momento della stipula del contratto oppure, successivamente, in fase di sostituzione a scadenza annua o cambio veicolo oggetto di copertura (nell'ambito della medesima tipologia).

Non è possibile sospendere in caso di:
→ contratti di durata inferiore all'anno;
→ furto del veicolo.

La sospensione viene richiesta dal contraente e decorre dal giorno ed ora certificati dall'Impresa, mediante il rilascio di apposita appendice di sospensione.
In pari data ed ora **l'Impresa comunica alla Banca Dati (***Decreto Ministeriale 110/2013***) l'interruzione della copertura assicurativa**.

› **Effetti**
→ **Dall'effetto della sospensione, il veicolo è privo di copertura ed il contraente assume l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. L'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati** in conseguenza dell'utilizzo improprio della documentazione assicurativa nel periodo di sospensione del contratto e dopo la comunicazione di interruzione della copertura.
→ La sospensione attivata per un periodo pari o superiore a 30 giorni sospende anche il decorso del periodo di osservazione utile per determinare l'evoluzione della classe di merito.
→ **Decorsi 12 mesi** dalla data di sospensione senza che il contraente abbia richiesto la riattivazione, il contratto si estingue e **il premio pagato non viene restituito**.

Se il periodo di sospensione è inferiore a 30 giorni, la scadenza non viene prorogata e non viene riconosciuto alcun rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.

Articolo 1.9 - RIATTIVAZIONE

La riattivazione viene richiesta dal contraente e resa operante emettendo nuovi documenti assicurativi:
→ relativi al veicolo precedentemente assicurato oppure ad uno diverso ma della stessa tipologia intestato al medesimo proprietario;
→ con scadenza annua prorogata di un periodo corrispondente a quello della sospensione (se quest'ultima ha avuto durata maggiore ai 30 giorni).

Al momento della riattivazione, il calcolo del premio viene determinato tenendo conto:
→ della tariffa applicata sulla polizza sospesa, se il veicolo assicurato rimane il medesimo;
→ della tariffa in vigore alla data della sospensione, se la riattivazione avviene a favore di diverso veicolo;
→ del conteggio, a favore del contraente, dell'eventuale rateo di premio pagato e non goduto.

Articolo 1.10 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto dalle singole garanzie pattuite, è valida per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, per gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, Svizzera, Andorra e Serbia.
La "Carta Internazionale di Assicurazione Veicoli a Motore" (nota come Carta Verde) estende la validità dell'assicurazione R.C. Auto al territorio controllato da quei Paesi che aderiscono al sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali indicate sulla stessa **non siano barrate**.
L'Impresa risarcisce, con le procedure previste dagli accordi internazionali, i danni secondo la legge vigente nel paese in cui si verifica il sinistro.

La carta verde è valida per il periodo in essa indicato, tuttavia l'Impresa (in applicazione all'*articolo 1901, 2° comma, codice civile, e/o alla Legge n°221 del 2012*) ne garantisce l'operatività fino all'effetto di una nuova polizza stipulata con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio, ma non oltre le ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza.

Se il contratto di riferimento della Carta Verde cessa di avere validità o è sospeso, **il contraente assume l'impegno di non utilizzare, distruggere o restituire la Carta Verde. In caso contrario, l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa sul contraente per le somme che eventualmente abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.**

AVVERTENZA
La **CARTA VERDE, al pari del contratto di assicurazione,** non riporta indicazioni in merito all'estensione della validità del contratto per massimo 15 giorni successivi alla scadenza derivante direttamente dalla legge. Per questo motivo una carta verde – trascorso il periodo di validità indicato nel documento - potrebbe non essere riconosciuta come valida dalle Autorità del Paese (diverso da quelli indicati nel primo capoverso) sul territorio del quale si trovi il veicolo assicurato. E' possibile, pertanto, che – per poter circolare – all'assicurato venga chiesto di stipulare un ulteriore contratto (ad esempio nelle forme di contratto temporaneo o di frontiera).

TARGHE PROVA: l'assicurazione **è valida solo per il territorio della Repubblica Italiana e per quello degli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato accordi bilaterali** che ne riconoscano reciprocamente la validità.

Articolo 1.11 - DENUNCIA DI SINISTRO

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.
In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa, **entro tre giorni** dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.
La denuncia (*ai sensi dell'art.143 del Codice delle Assicurazioni*) **deve:**
- essere redatta sul "**Modulo di constatazione amichevole di incidente**" (cosiddetto "Modulo Blu");
- contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso;
- essere completata dei dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e del codice fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute.

Unitamente al "Modulo blu", e solo nell'ipotesi in cui l'assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.
In particolare, **la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata**:
a) all'Impresa, qualora in base alle indicazioni fornite all'assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'*art.149 del Codice della Assicurazioni Private*;
b) all'impresa del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Al momento della denuncia, l'assicurato riceverà ogni informazione utile per il corretto invio della richiesta di risarcimento.
Nei casi di cui al punto a), **la richiesta di risarcimento deve essere inviata a mezzo telefax al numero indicato dall'operatore o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano. Non è ammesso l'invio della richiesta di risarcimento in via telematica.**
Ricevuta la suddetta documentazione, l'Impresa valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto (*art.149 del Codice della Assicurazioni Private*) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'assicurato, solo nell'ipotesi in cui l'assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, i danni subiti, secondo i criteri di legge.
Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, l'Impresa provvederà, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'assicurato e, ad inviare la richiesta stessa e la documentazione acquisita alla Compagnia della controparte, se nota.
Qualora al momento del sinistro il presente contratto goda di agevolazioni tariffarie connesse alla composizione del nucleo familiare, l'Impresa si riserva la facoltà di richiedere al contraente l'esibizione del certificato di "Stato di famiglia".
Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.
Salvo comprovate cause di forza maggiore, in caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.
La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.

Articolo 1.12- GESTIONE DELLE VERTENZE

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha inoltre facoltà di provvedere alla difesa dell'assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.
L'Impresa non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano designati dalla stessa né risponde di multe, ammende e spese di giustizia penali.

Articolo 1.13 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI

Se il contraente, al momento della stipula del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **il pagamento dell'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato** (*articoli 1892 e 1893 del Codice Civile*).

Articolo 1.14 - VARIAZIONI DEL RISCHIO

Se il contraente, successivamente alla stipula del contratto, non comunica ogni variazione del rischio che ne comporti un aggravamento tale per cui il premio pagato sarebbe stato diverso da quello convenuto, **il pagamento dell'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato** (*articoli 1892 e 1893 del Codice Civile*).

Articolo 1.15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

Sezione 2 – L'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

Articolo 2.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE R.C. Auto

L'Impresa copre, in conformità alla legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a corrispondere - **entro i limiti stabiliti -** le somme che, per capitale, interessi e spese, sono dovute per il risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private, **escluse le aree aeroportuali**.

Articolo 2.2 – GARANZIE ADDIZIONALI ALL'ASSICURAZIONE R.C. Auto

- **Ricorso terzi da incendio**
  La garanzia è estesa **con il limite massimo di € 160.000** per ogni sinistro, ai danni materiali e diretti provocati a terzi o a cose di terzi, dall'incendio del veicolo non conseguente a circolazione (compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio). Il predetto limite si somma con quello previsto per il medesimo evento dalla copertura incendio, se operante sul contratto.

- **Responsabilità civile dei trasportati**
  Entro il limite del massimale di polizza, l'Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per danni da questi involontariamente causati a terzi durante la circolazione.

- **Responsabilità civile per fatto di figli minori**
  Entro il limite del massimale di polizza, l'Impresa assicura la responsabilità civile dell'assicurato derivante dalla circolazione del veicolo, purché avvenuta a sua insaputa, per danni causati a terzi da fatto illecito di figli minori e non emancipati, o dalle persone soggette a tutela e con lui conviventi.

- **Scuola guida**
  - **Veicoli adibiti esclusivamente a scuola guida ed attività a questa connesse**
    Se il veicolo è di proprietà di un'autoscuola (*art. 335 Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada*), l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore.
    Sono considerati terzi:
    - l'allievo conducente, anche se alla guida, eccettuato il periodo in cui sostiene l'esame pratico per il conseguimento della patente di guida;
    - l'esaminatore e l'istruttore, soltanto durante l'esame pratico per il conseguimento della patente di guida dell'allievo conducente, nei casi in cui la legge preveda la loro presenza a bordo del veicolo.

  - **Veicoli adibiti occasionalmente a scuola guida**
    Se il veicolo è adibito occasionalmente a scuola guida senza fini di lucro, l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore.
    L'esaminatore e l'istruttore sono considerati terzi soltanto durante l'esame pratico per il conseguimento della patente di guida dell'allievo conducente nei casi in cui la legge preveda la loro presenza a bordo del veicolo.

- **Carico e scarico con operazioni manuali**
  (valida per autovetture e veicoli trasporto cose)
  L'Impresa assicura, **nei limiti dei massimali previsti per la garanzia R.C. Auto**, la responsabilità civile del contraente e, se persona diversa, dell'assicurato o del conducente per danni involontariamente cagionati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici.
  La garanzia non opera in caso di danni a:
  - persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
  - persone trasportate sul veicolo assicurato;
  - cose trasportate;
  - cose di terzi che l'assicurato ha in consegna o custodia.

  La garanzia non opera in caso di danni conseguenti ad inquinamento se le operazioni sono state eseguite in luoghi e/o con modalità non conformi alla normativa in vigore.

- **Danni a cose di terzi trasportati su taxi, veicoli a noleggio con conducente o veicoli ad uso pubblico (esclusi autobus urbani)**
  L'Impresa copre la responsabilità del conducente, del contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da incendio, furto o smarrimento**.

- **Soccorso vittime della strada**
  L'Impresa risponde **fino a concorrenza di € 260** per evento, dei danni alle parti interne del veicolo provocati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti da circolazione fino al posto di soccorso medico.

Sezione 3 - NON OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E AZIONE DI RIVALSA

Articolo 3.1 – NON OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE R.C.AUTO E AZIONE DI RIVALSA

Nei casi sottoelencati la garanzia non è valida e l'Impresa, in ottemperanza al Decreto legislativo 209/2005, esercita nei confronti del responsabile del danno o del proprietario del veicolo, il diritto di rivalsa per le somme pagate ai terzi danneggiati in caso di sinistro.
Le limitazioni delle garanzie R.C. Auto e, quindi, la conseguente azione di rivalsa sono tassative e non possono essere estese per analogia a fattispecie simili.

- **Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti**, alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli *articoli 186 e 187 del Codice della strada*;

› **conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore** e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa dopo il sinistro non viene rinnovata, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro;

› **danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata** ai sensi dell'*articolo 9 bis del Codice della strada*, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'*articolo 141* del medesimo codice;

› **veicolo adibito a scuola guida**, durante la guida dell'allievo se l'esercitazione alla guida non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge;

› **veicoli con targa in prova**, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'utilizzo;

› **veicolo dato a noleggio con conducente**, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore, comprese Leggi Regionali e Regolamenti Comunali;

› **danni subiti dai terzi trasportati,** se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione quali sono, ad esempio, il mancato uso dei prescritti sistemi di ritenuta e/o dei dispositivi di protezione individuale;

› **danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive**, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;

› **danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili**, in assenza di preventiva autorizzazione alla circolazione da parte dell'Autorità competente; in caso di autorizzazione la copertura è prestata nel seguente modo:
  - o veicoli non in contatto con aeromobili o le aree da questi occupate: la garanzia opera entro il massimale riportato in polizza;
  - o veicoli in contatto con aeromobili o le aree da questi occupate: la garanzia opera **entro il limite di € 5.000.000 (per un massimo di € 2.500.000 per danni a persona e € 2.500.000 per danni a cose)** se il massimale è di importo superiore, oppure **entro il massimale di polizza** se quest'ultimo è di importo pari o inferiore al predetto limite.

Articolo 3.2 – AZIONE DI RIVALSA DERIVANTE DA PATTI SPECIALI

› **GUIDA ESPERTA** (**valida per autovetture, motocicli, ciclomotori**)
Se operante la condizione "Guida esperta" (vedi *"Conducente alla guida" della sezione 5 "Condizioni valide se espressamente richiamate in contratto"*) ed accertato che, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi era persona dalle caratteristiche diverse da quelle previste da questa garanzia, **l'Impresa ha diritto di promuovere azione di rivalsa fino a € 5.000**.
L'importo oggetto dell'azione di rivalsa, prevista dalla predetta forma di garanzia, è da intendersi richiesto in conseguenza dell'inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dall'assicurato a fronte della concessione di uno sconto premio.
L'importo eventualmente dovuto dall'assicurato all'Impresa ad altro titolo, è autonomamente addebitato (ad esempio franchigia, nel caso sia stato sottoscritto un contratto che ne preveda l'applicazione) e va quindi a sommarsi all'importo oggetto dell'azione di rivalsa.

A parziale deroga di quanto sopra stabilito l'Impresa, solo ed esclusivamente nei seguenti casi, non attiva l'azione di rivalsa contrattualmente prevista:
- **veicolo condotto da un addetto preposto alla sua riparazione e/o collaudo;**
- **veicolo circolante contro la volontà del proprietario o dei soggetti indicati nell'*art. 122 comma 3 del Codice delle Assicurazioni (Decreto legislativo 209/2005*);**
- **veicolo utilizzato in caso di comprovata necessità ed urgenza.**

› **ASSICURAZIONE SU TELAIO**
Se operante la clausola "Assicurazione su telaio" (vedi *sezione 5 "Condizioni valide se espressamente richiamate in contratto"*), in presenza di un veicolo privo della targa di immatricolazione e senza la prescritta autorizzazione in corso di validità, **la garanzia non è valida ed operante in caso di circolazione su strada ad uso pubblico** e, conseguentemente, **l'Impresa eserciterà l'azione di rivalsa** nei confronti dell'assicurato e/o degli altri responsabili, per tutte le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati a seguito di sinistro.

Sezione 4 – DISCIPLINA DELLA CLASSE DI MERITO

Articolo 4.1 – ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

Come previsto dalla legge, l'Impresa rilascia l'attestazione dello stato di rischio al contraente e, se persona diversa, all'avente diritto.
L'attestazione contiene:
› la denominazione dell'impresa di assicurazione;
› il nome e il codice fiscale del contraente e del proprietario (o di altro avente diritto) se persona fisica o – se persona giuridica - la denominazione sociale e la partita iva;
› il numero del contratto di assicurazione;
› i dati della targa del veicolo assicurato o, se non prescritta, i dati del telaio;
› la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
› la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
› le classi di merito aziendali di provenienza e di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi universali di provenienza ed assegnazione, se il contratto è stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato a seguito del verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale, ivi comprese le formule tariffarie miste con franchigia;
› l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi, intendendosi per tali:
  - **i sinistri pagati -** anche a titolo parziale - con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale;
  - **i sinistri con responsabilità paritaria,** con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
› la tipologia del danno pagato, specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misti (danni sia a cose sia a persone);
› gli eventuali importi delle franchigie richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
› l'Identificativo Univoco di Rischio (I.U.R.).

L'obbligo di rilascio sussiste inoltre:
› qualunque sia la formula tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato;
› in caso di sospensione della garanzia in corso di contratto e successiva riattivazione, a condizione che sia stato maturato il periodo di osservazione;

› nei casi di cessazione definitiva della circolazione del veicolo conseguente a furto, vendita, consegna in conto vendita, esportazione definitiva all'estero, demolizione, avvenuti dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei due mesi antecedenti alla scadenza annua del contratto.

L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:
› contratti di durata inferiore ad un anno (contratti temporanei);
› contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale (ad esempio caso vendita o demolizione);
› contratti a fronte dei quali non è stato maturato il periodo di osservazione per mancato pagamento del premio o di una rata di premio.
Se il contratto è in coassicurazione, l'attestazione è rilasciata dall'Impresa delegataria, ossia quella che lo gestisce.

Articolo 4.2 – CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

L'assicurato conserva la classe di merito nei **casi** e con le **modalità sotto illustrate**.

1. **VENDITA, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DEMOLIZIONE, DISTRUZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO**
   a. **Mediante sostituzione**, il contratto del veicolo originario è reso valido per altro veicolo di nuova acquisizione della medesima tipologia di proprietà dell'assicurato.
   La modifica del proprietario originario del veicolo è possibile se:
   - il nuovo proprietario è un **familiare convivente**;
   - in presenza di **società di persone**, il passaggio di proprietà avviene tra società e uno dei soci o viceversa;
   - in presenza di **società di capitali**, il passaggio di proprietà avviene tra società e amministratore unico (o amministratore delegato) e viceversa.

   b. **Mediante emissione di contratto nuovo** per altro veicolo di nuova acquisizione di proprietà dell'assicurato e della medesima tipologia del precedente.
   Vengono acquisiti:
   - l'attestazione dello stato di rischio (validità 5 anni) del veicolo originario;
   - la documentazione dell'evento (vendita, demolizione ecc.) che ha determinato la risoluzione.

2. **VENDITA PARZIALE DEL VEICOLO**
   Mediante emissione di contratto nuovo, il passaggio da una pluralità di cointestatari del medesimo veicolo ad uno solo di essi, dà diritto a quest'ultimo alla conservazione della classe di merito maturata.
   Gli altri cointestatari conservano la classe maturata sul veicolo venduto da utilizzare su altro veicolo di loro proprietà.

3. **TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DEL VEICOLO TRA CONIUGI E/O CONVIVENTI**
   Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo fra coniugi o fra persone unite civilmente o conviventi di fatto (da comprovare con idonea documentazione):
   - **mediante emissione di contratto nuovo o mediante sostituzione**, all'acquirente è attribuita la classe maturata sul veicolo compravenduto;
   - **esclusivamente mediante emissione di contratto nuovo**, è possibile trasferire al cedente/venditore la classe del veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà.

4. **FURTO DEL VEICOLO**
   L'assicurato mantiene la Classe Universale con le distinzioni che seguono, nel rispetto delle formalità cui attenersi e della tipologia di garanzie operanti:

   - **contratti con sola garanzia R.C. Auto:** il mantenimento della classe è previsto per le stesse casistiche e utilizzando le medesime opzioni (sostituzione o contratto nuovo) illustrate al precedente punto *"Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo"* del presente *articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito"*.

   - **contratti con garanzia R.C. Auto e garanzie Auto Rischi Diversi:** l'assicurato, entro i cinque anni di validità dell'attestazione dello stato di rischio, può mantenere la classe di merito precedentemente maturata **unicamente mediante emissione di contratto nuovo.**
   Mediante risoluzione del contratto originario ed **esclusivamente con contestuale emissione di contratto nuovo,** può usufruire del mantenimento della classe di merito maturata anche:
   - il **familiare convivente** del proprietario originario;
   in caso di società:
   - società di persone, se l'intestazione del nuovo veicolo avviene in favore di uno dei soci;
   - società di capitali, se l'intestazione del nuovo veicolo avviene in favore della società o dell'amministratore unico (o amministratore delegato).

   In nessun caso la decorrenza del contratto, sia per quelli di nuova emissione che per quelli in sostituzione, può essere antecedente alla data di denuncia del furto.

5. **VEICOLO INVENDUTO O RITROVATO**
   Nei casi di veicolo consegnato in conto vendita ma non venduto o di veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, qualora la Classe Universale sia stata trasferita su altro veicolo di nuova proprietà dello stesso soggetto, al veicolo rimasto invenduto o oggetto di successivo ritrovamento, è attribuita la Classe Universale precedente alla perdita di possesso.

6. **VEICOLO ACQUISITO IN LEASING OPERATIVO O FINANZIARIO O IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE**
   Mediante emissione di contratto nuovo, la Classe Universale maturata sul veicolo è riconosciuta all'utilizzatore purché le generalità dello stesso siano state registrate sulla carta di circolazione da almeno 12 mesi.

→ **CONTRATTO SOSPESO E NON RIATTIVATO e CONTRATTO NON RINNOVATO PER MANCATO UTILIZZO DEL VEICOLO**
Mediante emissione di contratto nuovo per altro veicolo della medesima tipologia di proprietà dell'assicurato, viene assegnata la classe determinata in base ai dati presenti sull'attestazione.
In questo caso è necessario acquisire:
- l'attestazione dello stato di rischio (validità 5 anni) del contratto sospeso o non rinnovato;
- la documentazione della cessata circolazione del veicolo originario, se quello da assicurare è diverso da quello dell'attestato.

Questo istituto può essere utilizzato solo dal contraente/proprietario del contratto originario.

→ **DECESSO DEL PROPRIETARIO**
Mediante emissione di contratto nuovo e limitatamente ai soli assicurati Allianz, l'Impresa - a richiesta di tutti gli eredi che devono provare il loro titolo - ricevuti in restituzione i documenti assicurativi, procede come segue:

- risolve il contratto stipulato con Allianz, di cui il defunto era intestatario e restituisce agli eredi il premio residuo dal giorno di decorrenza del nuovo contratto;
- contestualmente, emette un nuovo contratto a favore del nuovo intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) o del nuovo intestatario temporaneo del veicolo (quando consentito), con conservazione della classe di merito.

Se la formula originaria non è più disponibile, il nuovo contratto - fermo il riconoscimento dei benefici maturati - deve essere stipulato in una formula tariffaria riservata alle nuove polizze.

Per gli assicurati provenienti da altra Impresa, la Classe Universale viene riconosciuta a coloro che, conviventi con il proprietario al momento del suo decesso, abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario.

→ **VEICOLO INTESTATO A SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP**
Mediante emissione di contratto nuovo, la Classe Universale è riconosciuta – a fronte di veicoli di nuova acquisizione - ai conducenti abituali del veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, a condizione che siano stati registrati da **almeno 12 mesi** - in qualità di intestatari temporanei - sul libretto di circolazione.

→ **CAMBIAMENTO "FORMALE" DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO IN AMBITO SOCIETARIO**
Mediante emissione di contratto nuovo o mediante sostituzione, nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo da ditta individuale a persona fisica (solo se già titolare) e da società di persone a socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della Classe Universale.
Qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della Classe Universale in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito la proprietà.

Articolo 4.3 - UTILIZZO DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO PER ULTERIORE VEICOLO E TRASFERIMENTO CLASSE (articolo 134, comma 4 bis Codice Assicurazioni Private)

Nei casi che seguono, a richiesta del contraente, l'attestazione sullo stato del rischio di un veicolo già assicurato può essere utilizzata per trasferirne la classe conseguita sia su una polizza di nuova stipulazione relativa ad un ulteriore veicolo acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un familiare stabilmente convivente anche se emesse a copertura di altro veicolo, sia su una polizza in rinnovo-proroga annuale.
In entrambi i predetti casi (polizza nuova e/o in rinnovo-proroga):
→ il trasferimento/acquisizione della classe opera anche fra veicoli di diversa tipologia, ad esempio da motociclo su autovettura e viceversa;
→ per l'attivazione di questo istituto anche al familiare stabilmente convivente con il proprietario del veicolo già assicurato, è necessario consegnare il certificato dello stato di famiglia;
→ **ditte, associazioni, enti, società e simili non hanno titolo per accedere a questo istituto**.

a) Polizza di nuova stipulazione - acquisto di ulteriore veicolo
Il nuovo contratto da stipulare a seguito dell'acquisto di un ulteriore veicolo è assegnato alla classe conseguita da altro veicolo già assicurato con polizza regolarmente in corso se soddisfatti i seguenti requisiti:
- l'ulteriore veicolo da assicurare è di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura);
- il proprietario di entrambi i veicoli è la stessa persona fisica;
- il contratto che trasferisce la classe è regolarmente in vigore al momento della stipulazione della nuova polizza.

b) Polizza in rinnovo/proroga
La polizza in rinnovo/proroga annuale è assegnata alla classe conseguita da altro veicolo già assicurato se:
- negli ultimi 5 anni, come risulta dalla propria attestazione, la polizza in rinnovo-proroga è indenne da sinistri con responsabilità esclusiva, principale o paritaria;
- il contratto che trasferisce la classe è regolarmente in vigore al momento del trasferimento della classe;
- il proprietario dei veicoli è la stessa persona fisica.

Sezione 5 - CONDIZIONI valide se espressamente richiamate in contratto

CONDUCENTE ALLA GUIDA

a) GUIDA LIBERA - senza limite di età
La garanzia opera se alla guida del veicolo vi è qualsiasi conducente, anche occasionale, **indipendentemente dall'età**.

b) GUIDA ESPERTA – con limite di età
Condizione valida per autovetture, motocicli, ciclomotori
La garanzia opera se alla guida del veicolo vi è:
› il proprietario – se persona fisica - **anche se di età inferiore a 26 anni**, purché abilitato alla guida secondo la normativa vigente;
› qualsiasi conducente, anche occasionale, purché di età non inferiore ai 26 anni compiuti ed abilitato alla guida secondo la normativa vigente.
Se, al momento del sinistro, è appurato che alla guida del veicolo vi era persona con caratteristiche diverse da quelle di cui sopra, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, **l'Impresa esercita il diritto di rivalsa con il limite massimo di € 5.000** (vedi *Articolo 3.1 "Non operatività dell'Assicurazione Responsabilità Civile Auto e azione di rivalsa" della Sezione 3 "Non operatività dell'Assicurazione Responsabilità Civile Auto e azione di rivalsa"*).

VANTAGGI LAVORO E AFFARI

E' un'iniziativa riservata alle imprese/aziende ed alle ditte individuali (identificati con partita IVA o - per ditte individuali - con codice fiscale) che assicurano con l'Impresa **almeno due veicoli**.
Prevede una riduzione di premio nella misura stabilita dalla tariffa in vigore (Sconto Quantità), a condizione che nell'ultimo periodo di osservazione non siano stati rilevati sinistri che abbiano determinato il peggioramento della classe di merito.
In caso contrario, la riduzione viene riconosciuta a partire dalla prima annualità successiva al termine del periodo di osservazione non gravato da sinistri che abbiano determinato il peggioramento della classe di merito.

PROTEZIONE RIVALSA

Se sottoscritta "Protezione rivalsa", a parziale deroga di quanto indicato nell'*articolo 3.1 "Non operatività dell'Assicurazione R.C. Auto e azione di rivalsa" della Sezione 3 "Non operatività dell'Assicurazione R.C. Auto e azione di rivalsa"*, l'Impresa:
a) RINUNCIA al diritto di rivalsa nei seguenti casi:
› se il conducente non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore, tranne il caso in cui il conducente non abbia mai conseguito alcuna abilitazione alla guida del veicolo assicurato;

› per danni subiti dai terzi trasportati – esclusi i trasportati su veicolo con targa in prova - se il trasporto non è stato effettuato in conformità delle disposizioni vigenti, o alle indicazioni della carta di circolazione;
› se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza.

b) LIMITA il diritto di rivalsa all'importo massimo di € 5.000:
› se il veicolo è guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti sanzionata per tale ragione in via definitiva ai sensi dell'articolo 187 del Codice della strada.

TRAINO – RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE

1. **AUTOVETTURE CON TRAINO**
   L'assicurazione per la responsabilità civile della circolazione dell'autovettura assicurata è estesa al traino di rimorchio identificato con targa propria.
2. **MOTOCICLI, TRICICLI E QUADRICICLI CON TRAINO**
   L'assicurazione per la responsabilità civile della circolazione del motociclo, triciclo, quadriciclo indicato in polizza è estesa al traino di carrelli appendice e/o rimorchi, purché il traino sia effettuato nel rispetto della normativa in vigore.

CONTRATTI DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Disciplina dei contratti temporanei (di durata complessiva inferiore all'anno):
- si estinguono alla loro naturale scadenza, senza proposta di proroga/rinnovo da parte dell'Impresa e senza applicazione delle regole evolutive previste dalle relative condizioni proprie della formula tariffaria;
- è prevista/ammessa unicamente la variazione della provincia di residenza (sede legale) dell'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) o del locatario, con relativo eventuale conguaglio premio;
- il conguaglio della maggiorazione per temporaneità è previsto nel solo caso di variazione in aumento del premio (conguaglio non previsto in caso di diminuzione premio);
- a seguito di cessazione del rischio per distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo, **l'Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto**.

RIMORCHIO – RISCHIO STATICO

Esclusivamente **nel caso in cui il rimorchio sia staccato dalla motrice**, la garanzia copre i danni a terzi:
› causati dal rimorchio in sosta;
› derivanti da manovre a mano;
› derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

Non sono considerati terzi coloro che:
› **occupano il rimorchio;**
› **partecipano alle manovre a mano;**
› **sono comunque addetti all'uso del veicolo e al carico e scarico delle merci.**

Di conseguenza non rientrano in garanzia i danni di qualsivoglia tipo subiti dalle persone sopra indicate.

RIMORCHIO AFFIDATO A TERZI – GARANZIA INTEGRATIVA DEL RISCHIO DA CIRCOLAZIONE

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità civile da circolazione derivante all'assicurato nella sua qualità di proprietario del rimorchio descritto in polizza che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi sul territorio di uno stato la cui legislazione contempli tale responsabilità.
Nel caso di circolazione sul territorio italiano o sul territorio di altri stati le cui legislazioni non prevedano la responsabilità di cui al comma precedente, l'assicurazione è operante, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, quando:
› il danno supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di danno eccedente tali massimali;
› la motrice non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operante.
L'Impresa conserva il diritto di esercitare – fino a concorrenza di quanto pagato per danni, spese ed accessori - l'azione di rivalsa nei confronti del responsabile del danno e/o del proprietario della motrice.

CARICO E SCARICO CON OPERAZIONI MANUALI O MEDIANTE CASSONI RIBALTABILI

Condizione valida per veicoli trasporto cose
L'Impresa assicura, **nei limiti dei massimali previsti per la garanzia R.C. Auto**, la responsabilità civile del contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico eseguite manualmente o, in caso il veicolo non sia in circolazione, mediante l'uso di cassoni ribaltabili.
La garanzia non opera in caso di danni a:
› persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
› persone trasportate sul veicolo assicurato;
› cose trasportate;
› cose di terzi che l'assicurato ha in custodia o consegna.
La garanzia non opera in caso di danni conseguenti ad inquinamento, se le operazioni sono state eseguite in luoghi e/o con modalità non conformi alla normativa in vigore.

VEICOLI UTILIZZATI DA ESERCENTI DI CIRCHI EQUESTRI E DI SPETTACOLI VIAGGIANTI PER IL TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE O PER USO ABITAZIONE

L'Assicurato dichiara e - previa consegna dell'idonea documentazione - l'Impresa prende atto, che il veicolo ha ottenuto il "nulla osta di agibilità" rilasciato dalle competenti Autorità.

AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

Per i trasportati costretti su sedia a rotelle, la garanzia vale anche durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

GARANZIA INDENNITA' DANNO TOTALE – valida per autovetture uso privato

1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Con la copertura "Indennità danno totale" l'Impresa si impegna a versare un indennizzo nel caso in cui, a seguito di sinistro CARD 2 - come di seguito descritto - il veicolo assicurato abbia riportato danni di importo maggiore al suo valore commerciale.
Per CARD 2 si intende un sinistro gestito in ambito di Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto corredato da modulo di "Constatazione amichevole di incidente" (CAI) sottoscritto da ambedue i conducenti coinvolti nel sinistro, ove la responsabilità sia attribuita interamente alla controparte.

In tal caso, l'assicuratore si impegna a corrispondere, in aggiunta e separatamente a quanto risarcito in forza della procedura CARD 2, il seguente indennizzo:

- 15% del valore commerciale del veicolo con il **massimo di € 2.000,00 ed il minimo di € 500,00**;
  oppure, senza alcun aggravio di premio
- 15% del valore commerciale del veicolo con il **massimo di € 3.000,00 ed il minimo di € 500,00** se il veicolo-autovettura è stato modificato per consentire il trasporto o l'utilizzo da parte di disabili.

2) AVVERTENZE
Il valore commerciale sul quale viene applicata la percentuale di indennizzo, è quello risultante da "Eurotax Giallo"; in mancanza della quotazione di "Eurotax Giallo", la stima del veicolo al momento del sinistro viene effettuata sulla base di "Quattroruote Professional" o dal personale addetto alla liquidazione.
La liquidazione dell'indennizzo è sempre soggetta al limite del massimo, ferme restando le condizioni contrattuali e le esclusioni previste e precisate nell'*articolo 3.1 "Non operatività dell'assicurazione Responsabilità Civile Auto e azione di rivalsa" della sezione 3 "Non operatività dell'assicurazione per la Responsabilità Civile Auto e azione di rivalsa"*.

3) ESCLUSIONI
Fermi restando i limiti di cui ai punti 1 e 2, **la garanzia non opera in caso di interruzione della procedura CARD 2 ed in caso in cui la fattispecie che ha comportato la perdita totale del veicolo assicurato configuri un caso di non risarcibilità ai sensi di legge in tema di R.C. Auto**.

4) BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI
Beneficiario è l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) del veicolo o, in mancanza di questi, i suoi eredi legittimi e/o testamentari.

5) DENUNCIA DEI SINISTRI E ADEMPIMENTI
La denuncia effettuata a seguito di sinistro che colpisca la garanzia R.C. Auto, si intende automaticamente e validamente resa anche ai fini della presente garanzia nel caso ne ricorrano le condizioni di indennizzo.

6) LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
In presenza di sinistro indennizzabile, l'Assicuratore si impegna alla relativa liquidazione con pagamento separato, contestualmente alla liquidazione del sinistro CARD 2 come indicato al punto 1.
Resta inteso che nel calcolo dell'indennizzo si terrà conto dell'eventuale valore del relitto, che verrà detratto dall'indennizzo stesso, nonché dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico.
A richiesta dell'Impresa, la liquidazione dell'indennizzo potrà essere subordinata alla consegna di copia del Certificato di Proprietà con annotata la radiazione per rottamazione.

Sezione 6 – FORMULE TARIFFARIE

NUOVA 4R edizione 2012

Valida per autovetture (uso privato, a noleggio con conducente), veicoli adibiti ad uso promiscuo, fuoristrada omologati come autovetture

La formula tariffaria prevede l'applicazione combinata di due distinte clausole contrattuali:
clausola premio variabile che si articola in due diverse scale di classi di merito suddivise nel medesimo numero di classi di durata annuale a cui è abbinato uno specifico coefficiente di premio:
- **scala "N" Nuova 4R bonus**
- **scala "R" Nuova 4R bonus-malus**

clausola franchigia variabile
- a ogni classe corrisponde un livello di franchigia da versare in caso di sinistro. L'importo della franchigia, offerta in tre diversi opzioni a scelta del contraente in forza dei requisiti indicati dalla Tariffa RCA in vigore, è sempre espresso in una percentuale da applicarsi al premio netto RCA con un ammontare massimo indicato sul contratto.

La sottostante **Tabella n.1** sintetizza il meccanismo contrattuale di cui trattasi.

SCALA "N" bonus Classi di merito & Coefficienti di merito		SCALA "R" bonus malus Classi di merito & Coefficienti di merito		Franchigia opzione 1		Franchigia opzione 2		Franchigia opzione 3	
				Scala N	Scala R	Scala N	Scala R	Scala N	Scala R
-13N	0,449	-13R	0,585	0%	25%	30%	40%	60%	75%
-12N	0,462	-12R	0,599	0%	25%	30%	40%	60%	75%
-11N	0,475	-11R	0,613	0%	25%	30%	40%	60%	75%
-10N	0,487	-10R	0,628	0%	25%	30%	40%	60%	75%
-9N	0,501	-9R	0,644	0%	25%	30%	40%	60%	75%
-8N	0,506	-8R	0,658	25%	25%	50%	50%	75%	75%
-7N	0,522	-7R	0,678	25%	25%	50%	50%	75%	75%
-6N	0,539	-6R	0,700	25%	25%	50%	50%	75%	75%
-5N	0,555	-5R	0,715	25%	25%	50%	50%	75%	75%
-4N	0,572	-4R	0,729	25%	25%	50%	50%	75%	75%
-3N	0,589	-3R	0,744	25%	25%	50%	50%	75%	75%
-2N	0,606	-2R	0,759	25%	25%	50%	50%	75%	75%
-1N	0,614	-1R	0,767	40%	40%	60%	60%	90%	90%
0N	0,630	0R	0,778	40%	40%	60%	60%	90%	90%
1N	0,648	1R	0,792	40%	40%	60%	60%	90%	90%
2N	0,666	2R	0,806	40%	40%	60%	60%	90%	90%
3N	0,680	3R	0,815	60%	60%	80%	80%	110%	110%
4N	0,704	4R	0,830	60%	60%	80%	80%	110%	110%
5N	0,729	5R	0,847	60%	60%	80%	80%	110%	110%
6N	0,754	6R	0,867	60%	60%	80%	80%	110%	110%

7N	0,770	**7R**	0,876	80%	80%	100%	100%	135%	135%
8N	0,797	**8R**	0,899	80%	80%	100%	100%	135%	135%
9N	0,825	**9R**	0,920	80%	80%	100%	100%	135%	135%
10N	0,854	**10R**	0,937	80%	80%	100%	100%	135%	135%
11N	0,867	**11R**	0,947	100%	100%	125%	125%	150%	150%
12N	0,899	**12R**	0,968	100%	100%	125%	125%	150%	150%
13N	0,943	**13R**	1,000	100%	100%	125%	125%	150%	150%
14N	1,000	**14R**	1,057	100%	100%	125%	125%	150%	150%
15N	1,114	**15R**	1,177	100%	100%	125%	125%	150%	150%
16N	1,241	**16R**	1,304	100%	100%	125%	125%	150%	150%
17N	1,329	**17R**	1,392	100%	100%	125%	125%	150%	150%
18N	1,500	**18R**	1,576	100%	100%	125%	125%	150%	150%
19N	1,646	**19R**	1,759	100%	100%	125%	125%	150%	150%
20N	1,848	**20R**	1,977	100%	100%	125%	125%	150%	150%
21N	2,051	**21R**	2,194	100%	100%	125%	125%	150%	150%
22N	2,278	**22R**	2,437	100%	100%	125%	125%	150%	150%
23N	2,532	**23R**	2,785	100%	100%	125%	125%	150%	150%
24N	2,785	**24R**	3,063	100%	100%	125%	125%	150%	150%
25N	3,101	**25R**	3,418	100%	100%	125%	125%	150%	150%
26N	3,418	**26R**	3,734	100%	100%	125%	125%	150%	150%

La classe d'ingresso è indicata nel contratto e dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati presenti nell'Attestazione dello stato del rischio (*articolo 4.1 "Attestazione dello stato del rischio" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito"***); per l'assegnazione ad una delle due scale di classi in cui è articolata la formula tariffaria si considerano due diversi momenti della vita contrattuale:**

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

→ **Assicurato con attestato di rischio** (con indicazione in tutte e 6 le annualità della sinistrosità pregressa) e indenne almeno negli ultimi 5 anni (compreso l'anno in corso), assegnazione alla **scala N Nuova 4R bonus;**

→ **Altri casi**, assegnazione alla **scala R Nuova 4R bonus-malus.**

RINNOVO DEL CONTRATTO

Contratti in scala N Nuova 4R bonus:

→ **contratto indenne**: come previsto dalla tabella n.2 Regole evolutive Scala N N4R bonus rimane assegnato alla **scala N N4R bonus;**

→ **contratto sinistroso**: come previsto dalla tabella n.2 Regole evolutive Scala N N4R bonus passa alla **scala R N4R bonus-malus..**

Contratti in scala R Nuova 4R bonus-malus:

→ **contratto indenne**: come previsto dalla tabella n.3 Regole evolutive Scala R N4R bonus-malus se ha maturato un attestato (con indicazione in tutte e 6 le annualità della sinistrosità pregressa) e indenne almeno negli ultimi 5 anni compreso l'anno in corso, passa alla **scala N N4R bonus.**

→ **contratto sinistroso**: come previsto dalla tabella n.3 Regole evolutive Scala R N4R bonus-malus rimane assegnato alla **scala R N4R bonus-malus;**

Ad ogni nuova annualità assicurativa, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nell'ultimo periodo di osservazione, è prevista:

– la variazione in aumento o diminuzione della classe di merito e del corrispondente premio;

– la variazione – se disciplinata – in aumento o diminuzione del livello di franchigia e del corrispondente importo

come indicato nelle successive tabelle n. 2 e 3, rispettivamente applicabili alla Scala N N4R bonus e alla Scala R N4R bonus-malus.

Tabella n.2 - Regole evolutive SCALA N N4R - bonus

Provenienza SCALA "N" N4R BONUS Classe di merito	**TABELLA REGOLE EVOLUTIVE SCALA "N" N4R bonus: assegnazione per periodo successivo in base ai sinistri penalizzati**				
	Scala "N" N4R bonus 0 sinistri	**Scala "R" N4R bonus-malus 1 sinistro (*)**	**Scala "R" N4R bonus-malus 2 sinistri (*)**	**Scala "R" N4R bonus-malus 3 sinistri (*)**	**Scala "R" N4R bonus-malus 4 o più sinistri (*)**
-13N	-13N	-11R	-7R	0R	8R
-12N	-13N	-10R	-6R	1R	9R
-11N	-12N	-9R	-5R	2R	10R
-10N	-11N	-8R	-4R	3R	11R
-9N	-10N	-7R	-3R	4R	12R
-8N	-9N	-6R	-2R	5R	13R
-7N	-8N	-5R	1R	8R	15R
-6N	-7N	-4R	2R	9R	16R
-5N	-6N	-3R	4R	11R	17R
-4N	-5N	-2R	5R	12R	17R
-3N	-4N	-1R	6R	13R	18R
-2N	-3N	0R	7R	14R	19R
-1N	-2N	1R	8R	15R	20R
0N	-1N	3R	10R	17R	22R
1N	0N	5R	11R	17R	22R
2N	1N	6R	12R	18R	23R
3N	2N	8R	13R	19R	24R
4N	3N	9R	14R	20R	25R
5N	4N	10R	15R	21R	26R
6N	5N	11R	16R	21R	26R

7N	6N	12R	17R	22R	26R
8N	7N	13R	18R	23R	26R
9N	8N	14R	19R	24R	26R
10N	9N	14R	19R	24R	26R
11N	10N	15R	20R	25R	26R
12N	11N	16R	21R	26R	26R
13N	12N	17R	22R	26R	26R
14N	13N	18R	22R	26R	26R
15N	14N	19R	23R	26R	26R
16N	15N	20R	24R	26R	26R
17N	16N	21R	25R	26R	26R
18N	17N	22R	26R	26R	26R
19N	18N	23R	26R	26R	26R
20N	19N	24R	26R	26R	26R
21N	20N	25R	26R	26R	26R
22N	21N	26R	26R	26R	26R
23N	22N	26R	26R	26R	26R
24N	23N	26R	26R	26R	26R
25N	24N	26R	26R	26R	26R
26N	25N	26R	26R	26R	26R

(*) in caso di sinistro è previsto il passaggio alla SCALA R N4R bonus-malus

Tabella n.3 - Regole evolutive SCALA R N4R bonus-malus

Provenienza SCALA "R" N4R BONUS- MALUS Classe di merito	**TABELLA REGOLE EVOLUTIVE SCALA "R" bonus malus: assegnazione per periodo successivo in base ai sinistri penalizzati**					
	Scala "R" N4R bonus-malus 0 sinistri	**Scala "N" N4R bonus 0 sinistri (*)**	**Scala "R" N4R bonus-malus 1 sinistro**	**Scala "R" N4R bonus-malus 2 sinistri**	**Scala "R" N4R bonus-malus 3 sinistri**	**Scala "R" N4R bonus-malus 4 o più sinistri**
-13R	-13R	-13N	-6R	0R	8R	14R
-12R	-13R	-12N	-5R	1R	9R	15R
-11R	-12R	-11N	-4R	2R	10R	16R
-10R	-11R	-10N	-3R	3R	11R	17R
-9R	-10R	-9N	-2R	4R	11R	17R
-8R	-9R	-8N	-1R	5R	12R	18R
-7R	-8R	-7N	0R	6R	13R	19R
-6R	-7R	-6N	1R	7R	14R	19R
-5R	-6R	-5N	2R	8R	15R	20R
-4R	-5R	-4N	4R	10R	15R	20R
-3R	-4R	-3N	5R	11R	16R	21R
-2R	-3R	-2N	6R	12R	16R	21R
-1R	-2R	-1N	7R	13R	17R	22R
0R	-1R	0N	8R	14R	18R	23R
1R	0R	1N	9R	14R	19R	24R
2R	1R	2N	10R	15R	20R	25R
3R	2R	3N	11R	15R	20R	25R
4R	3R	4N	12R	16R	21R	26R
5R	4R	5N	13R	17R	22R	26R
6R	5R	6N	14R	18R	23R	26R
7R	6R	6N	14R	18R	23R	26R
8R	7R	7N	15R	19R	24R	26R
9R	8R	8N	16R	20R	25R	26R
10R	9R	9N	16R	20R	25R	26R
11R	10R	10N	16R	20R	25R	26R
12R	11R	11N	17R	21R	26R	26R
13R	12R	12N	17R	21R	26R	26R
14R	13R	13N	18R	22R	26R	26R
15R	14R	14N	19R	23R	26R	26R
16R	15R	15N	20R	24R	26R	26R
17R	16R	16N	21R	25R	26R	26R
18R	17R	17N	22R	26R	26R	26R
19R	18R	18N	23R	26R	26R	26R
20R	19R	19N	24R	26R	26R	26R
21R	20R	20N	25R	26R	26R	26R
22R	21R	21N	26R	26R	26R	26R
23R	22R	22N	26R	26R	26R	26R
24R	23R	23N	26R	26R	26R	26R
25R	24R	24N	26R	26R	26R	26R
26R	25R	25N	26R	26R	26R	26R

(*) passaggio alla SCALA N N4R bonus se maturato un attestato indenne con indicazione della sinistrosità pregressa almeno degli ultimi 5 anni compreso l'anno in corso.

Struttura del periodo di osservazione
Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe, ai fini dell'osservazione, si considerano i seguenti periodi di copertura effettiva:
→ **primo periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
→ **periodi successivi:** durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.
La sostituzione del contratto per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione, disciplinata dall'***articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito" della Sezione 4 "Disciplina della classe di merito"***, non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi, è necessario stipulare un nuovo contratto, fatte salve le eccezioni regolamentate dal medesimo ***articolo 4.2 "Conservazione della classe di merito"***.
L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri penalizzati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza annua del contratto, occasione in cui tale facoltà può essere esercitata.
Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE UNIVERSALE

- Veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura)
- RCA FAMILIARE – articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private
- Veicolo già assicurato senza applicazione della RCA familiare – articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private
- Altri casi

► VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE o ACQUISTATO USATO (voltura)

1. **Prima immatricolazione**
   Assegnazione classe **14R Scala R N4R bonus-malus (CU14)** se differenza giorni tra data decorrenza polizza nuova e data prima immatricolazione:
   → **inferiore/uguale a 30 giorni**
   → **superiore a 30 giorni con** dichiarazione di non circolazione
   Assegnazione classe **26R Scala R N4R bonus-malus (CU18)** se:
   → **superiore a 30 giorni senza** dichiarazione di non circolazione

2. **Veicolo acquistato usato (voltura)**
   Assegnazione classe **15R Scala R N4R bonus-malus (CU14)** se differenza giorni tra data decorrenza polizza nuova e data voltura:
   → **inferiore/uguale a 30 giorni**
   → **superiore a 30 giorni con** dichiarazione di non circolazione
   Assegnazione classe **26R Scala R N4R bonus-malus (CU18)** se:
   → **superiore a 30 giorni senza** dichiarazione di non circolazione

AUTOVETTURE "KM 0" (precedente proprietario "concessionario", provenienza da voltura al P.R.A.): si applicano le medesime regole della prima immatricolazione a condizione che tra la data di prima immatricolazione e la data di decorrenza del contratto non siano trascorsi più di 150 giorni.

► RCA FAMILIARE - articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private

VEICOLO AGGIUNTIVO - utilizzo attestato su veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato

1. **Data decorrenza polizza nuova ENTRO 30 giorni dalla data di prima immatricolazione/acquisto (voltura)**

   a) **attestato emesso da altra impresa o da Allianz in forma Bonus - Malus stessa tipologia di veicolo**
   → attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
   → determinazione della Classe Interna in base alla successiva **tabella n.1 - colonna altri casi;**

   b) **attestato emesso da Allianz NUOVA 4R**
   • **prodotto autovetture antecedente alla NUOVA 4R 2012:**
   → attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
   → determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1;

   • **prodotto autovetture NUOVA 4R 2012 e successive:**
   → attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
   → attribuzione della Classe Interna risultante dall'attestato;

   c) **attestato emesso da altra impresa / Allianz - diversa tipologia di veicolo**
   → attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
   → determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1 - colonna altri casi;

   d) **attestato utilizzato da familiare convivente - emesso da altra impresa / Allianz - stessa / diversa tipologia veicolo**
   → attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
   → determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1 - colonna altri casi.

2. **Data decorrenza polizza nuova OLTRE 30 giorni dalla data di prima immatricolazione/acquisto**

   2.1 CON dichiarazione di non circolazione **-** attribuzione della Classe Universale e della Classe Interna applicando le medesime regole di assegnazione di cui al punto precedente.

   2.2 SENZA dichiarazione di non circolazione - attribuzione della Classe Universale e della Classe Interna previste per il caso di veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato senza dichiarazione di non circolazione.

POLIZZA IN RINNOVO - utilizzo attestato su veicolo già assicurato per riconoscimento classe agevolata

› Si può usufruire della classe CU agevolata solo se la polizza beneficiaria è arrivata a scadenza annua ed entro i 15 giorni successivi.

› L'attestato della polizza beneficiaria deve presentare una sinistrosità pregressa indenne negli ultimi 5 anni, più anno in corso (senza "NA" e senza "ND").

1. **Veicolo con provenienza Allianz o altra Impresa che a rinnovo recupera la CU:**

   a) **da attestato Allianz di veicolo di stessa tipologia intestato al medesimo proprietario**
      → **attestato Allianz relativo a prodotto NUOVA 4R 2012 e successive:** recepimento Classe Universale e Classe Interna dell'attestato;
      → **attestato Allianz relativo a prodotto autovetture edizione antecedente a NUOVA 4R 2012:** recepimento della Classe Universale e determinazione della Classe Interna dalla lettura della sinistrosità pregressa risultante dall'attestato di rischio maturato sulla polizza beneficiaria, in base alla successiva **tabella n.1**;

   b) **da attestato Allianz di veicolo di stessa tipologia in forma Bonus Malus**
      → **attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato e determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1 - colonna altri casi.**

   c) **da attestato Allianz di veicolo di stessa tipologia, intestato a un suo familiare convivente**
      → attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato e determinazione della Classe Interna in base alla successiva **tabella n.1 - colonna altri casi**;

   d) **da attestato Allianz di veicolo di diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente**
      → attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato e determinazione della Classe Interna in base alla successiva **tabella n.1 - colonna altri casi**;

   e) **da attestato emesso da altra impresa, relativo a veicolo di stessa o diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente**
      → attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato e determinazione della Classe Interna in base alla successiva **tabella n.1 - colonna altri casi**.

►**VEICOLO GIA' ASSICURATO senza applicazione della RCA familiare** – articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private

Regole generali di validità dell'Attestato

L'attestato di rischio:

› vale **5 anni** dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce;
› se utilizzato **entro 15 giorni** dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, può essere valorizzato senza alcuna ulteriore formalità;
› se utilizzato **oltre 15 giorni** dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, deve essere integrato da una di dichiarazione di non circolazione, in assenza della quale si applica la massima penalizzazione, classe 26R scala R N4R bonus malus (CU 18);
› oltre i 5 anni (attestato non più valido), si applica la classe di ingresso prevista per prima immatricolazione/acquisto (voltura).

1. **Veicolo già assicurato con attestato emesso da altra Impresa**
   → attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
   → determinazione della Classe Interna in base alla **successiva tabella n.1**;
   → per l'assegnazione in Scala N Bonus è necessario un attestato (con indicazione in tutte e 6 le annualità della sinistrosità pregressa) e indenne da sinistri di tutti i tipi – principale, paritario penalizzante, paritario - almeno negli ultimi 5 anni, compreso l'anno in corso. In tutti gli altri casi il contratto è assegnato alla scala R Bonus Malus.

Tabella n.1 - Classe di inserimento

CLASSE CU	CLASSE DI INSERIMENTO					
	Attestato completo indenne ultimi 6 anni	Attestato completo indenne ultimi 5 anni	Indenne ultimi 5 e 4 anni	1 sinistro* ultimi 4 anni	2 o più sinistri* ultimi 4 anni	altri casi
	SCALA "N" N4R Bonus	**SCALA "N" N4R Bonus**	**SCALA "R" N4R Bonus Malus**	**SCALA "R" N4R Bonus Malus**	**SCALA "R" N4R Bonus Malus**	**SCALA "R" N4R Bonus Malus**
1	-8N	-7N	-3R	5R	7R	1R
2	-7N	-6N	-2R	6R	8R	2R
3	-6N	-4N	0R	7R	9R	3R
4	-4N	-2N	0R	8R	10R	4R
5	-2N	0N	2R	9R	11R	5R
6	0N	2N	3R	10R	12R	6R
7	2N	4N	5R	11R	13R	7R
8	4N	6N	7R	12R	14R	8R
9	6N	7N	8R	13R	15R	9R
10	7N	8N	9R	14R	16R	10R
11	8N	10N	11R	15R	17R	11R
12	9N	11N	12R	17R	19R	12R
13	12N	12N	13R	18R	20R	13R
14	15N	15N	15R	20R	22R	15R
15	17N	17N	17R	21R	23R	17R
16	18N	18N	18R	22R	24R	18R
17	19N	19N	19R	24R	25R	19R
18	21N	21N	21R	25R	26R	21R

Avvertenze:

a. nel numero anni e nel conteggio sinistri è compreso anche l'anno in corso;
b. per il conteggio dei sinistri, nelle colonne contrassegnate da un asterisco, si considerano solo i sinistri penalizzanti;
c. le annualità con sigla N.A. (non assicurato) o N.D. (non determinato) **non** sono considerate annualità indenni;

d. se si verifica una delle sotto riportate circostanze, salvo il caso di attivazione della legge 40/2007, la classe della precedente tabella è modificata nel seguente modo:
   - 1 sinistro penalizzante nell'anno in corso o nel precedente: aggiungere 2 classi (classe tabella 1 più due classi)
   - 2 o più sinistri penalizzanti nell'anno in corso o nel precedente: aggiungere 3 classi (classe tabella 1 più tre classi)
   - se la CU è inferiore alla 7, ma l'attestato ha una storia sinistri inferiore ai 6 anni, cioè in alcune annualità espone la sigla N.A. o N.D.: aggiungere 2 classi (classe tabella 1 più due classi)
   - per l'età dell'assicurando, la classe interna minima, indipendentemente dalla precedente tabella 1, non può essere inferiore a quella indicata nel prospetto che segue:

età	classe minima SCALA "N" N4R bonus	classe minima SCALA "R" N4R bonus-malus
18 anni	-	11R
19 anni	-	10R
20 anni	-	9R
21 anni	-	9R
22 anni	8N	8R
23 anni	7N	7R
24 anni	6N	6R
25 anni	5N	5R

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:
- **venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato;**
  oppure se il contratto da cui l'attestato deriva è stato
- **sospeso e mai riattivato, o risolto per mancata accettazione del premio di rinnovo**

e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario.
In questo caso vanno acquisiti l'attestato di rischio, la documentazione – carta di circolazione o certificato di proprietà – del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

2. Veicolo già assicurato con attestato Allianz
Ferme le casistiche ed il termine di validità dell'attestato, la classe del nuovo contratto è determinata nel seguente modo:

2.1 attestato di contratto in forma diversa da bonus/malus:
→ Classe Universale e Classe Interna determinate da calcolo ed applicazione della precedente **tabella n.1**, come se si trattasse di attestato emesso da altra impresa.

2.2 attestato di contratto in forma bonus/malus:
→ attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
→ determinazione della Classe Interna in base alla precedente **tabella n.1**;

2.3 attestato di contratto in forma NUOVA 4R:
→ attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
→ determinazione della Classe Interna in base alla precedente **tabella n.1**;

Inoltre, se il contraente, causa cessazione di rischio (vendita, consegna in conto vendita ecc.) di un veicolo diverso dall'autovettura, assicura con un nuovo contratto un'autovettura – o un veicolo equiparabile – la classe di assegnazione è determinata nel seguente modo:

→ se sul contratto originario **non è stato maturato un attestato,** si applica la classe di assegnazione prevista per i casi di prima immatricolazione o di acquisto del veicolo usato (voltura), CU 14 o CU 18;
→ se sul contratto originario **è stato maturato un attestato,** la classe è attribuita in forza della **tabella n. 2** (CU 14).

Tabella n.2

Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati					
indenne ultimi 6 anni Scala "N" N4R bonus	indenne ultimi 5 anni	indenne ultimi 4 anni Scala "R" N4R bonus malus	1 sinistro ultimi 4 anni Scala "R" N4R bonus malus	2 o più sinistri ultimi 4 anni Scala "R" N4R bonus malus	Altri casi Scala "R" N4R bonus malus
9N	10N/10R (1)	10R	15R	17R	14R

Le predette regole di inserimento si applicano anche nel caso di fuoristrada precedentemente assicurato come autocarro da assicurare come autovettura.

(1) **NOTA BENE**: l'assegnazione alla Scala N NUOVA 4R bonus può avvenire solo in caso di attestato (con indicazione in tutte e 6 le annualità della sinistrosità pregressa) e indenne almeno negli ultimi 5 anni, compreso l'anno in corso; in caso contrario il contratto è assegnato alla Scala R NUOVA 4R bonus-malus.

3. Senza attestato
→ **Classe 26R Scala R NUOVA 4R bonus-malus**

▶ **ALTRI CASI**

GIA' ASSICURATO CON POLIZZA TEMPORANEA (da consegnare in copia)	
CONSEGNA precedente contratto temporaneo	→ **decorrenza polizza nuova < = 1 giorno da data scadenza temporanea** - Classe Universale della temporanea e Classe Interna corrispondente, se contratto temporaneo ante tariffa unificata (edizione 2012) con provenienza altra compagnia o provenienza Allianz; - Classe Universale e Classe Interna della temporanea, se contratto temporaneo a tariffa unificata (edizione 2012 e successive) con provenienza Allianz
	→ **decorrenza polizza nuova > 1 giorno da data scadenza temporanea ma < = 12 mesi** **CON** dichiarazione di non circolazione: - Classe Universale della temporanea e Classe Interna corrispondente, se contratto temporaneo ante tariffa unificata (edizione 2012 e successive) con provenienza altra compagnia o provenienza Allianz; - Classe Universale e Classe Interna della temporanea, se contratto temporaneo a tariffa unificata (edizione 2012 e successive) con provenienza Allianz. **SENZA** dichiarazione di non circolazione**:** massima penalizzazione
	→ **decorrenza polizza nuova > 12 mesi da scadenza temporanea** **CON** dichiarazione di non circolazione**:** classe di ingresso prima immatricolazione **SENZA** dichiarazione di non circolazione**:** massima penalizzazione

NON CONSEGNA	- massima penalizzazione

CON APPENDICE DI CESSIONE DI CONTRATTO (da consegnare in copia)	
CONSEGNA precedente contratto	→ **decorrenza polizza nuova < = 1 giorno da data scadenza contratto ceduto** - classe di ingresso voltura
	→ **decorrenza polizza nuova > 1 giorno da scadenza contratto ceduto ma < = 12 mesi** **CON** dichiarazione di non circolazione: classe ingresso voltura **SENZA** dichiarazione di non circolazione**:** massima penalizzazione
	→ **decorrenza polizza nuova > 12 mesi da scadenza contratto ceduto** **CON** dichiarazione di non circolazione**:** classe di ingresso voltura **SENZA** dichiarazione di non circolazione**:** massima penalizzazione

NON CONSEGNA	- massima penalizzazione

VEICOLO RUBATO/RITROVATO e VEICOLO IN CONTO VENDITA/NON VENDUTO (solo se già assicurato con Allianz)
→ **Attestato NON reso valido per altro veicolo di proprietà dell'assicurato:** • validità attestato **< = 5 anni** - Classe universale e Classe Interna dell'attestato se contratto originario a tariffa unificata (2012 e successive); - Classe universale da attestato e calcolo classe interna se contratto originario a tariffa ante unificata (2012 e successive) ▪ validità attestato **> 5 anni:** classe di ingresso prima immatricolazione
→ **Attestato già RESO valido per altro veicolo di proprietà dell'assicurato:** • validità attestato **< = 5 anni** - Classe universale e classe interna dell'attestato se contratto originario a tariffa unificata (2012 e successive); - Classe universale da attestato e calcolo classe interna se contratto originario a tariffa ante unificata (2012 e successive) ▪ validità attestato **> 5 anni:** classe di ingresso prima immatricolazione

VEICOLO GIA' ASSICURATO ALL'ESTERO
→ **Senza dichiarazione precedente assicuratore:** classe 14R Scala R NUOVA 4R bonus-malus (CU14)
→ **Con dichiarazione del precedente assicuratore:** determinazione Casse Interna e Classe universale in base alla sinistrosità degli anni assicurati. Per l'assegnazione alla **Scala N bonus** o alla **Scala R bonus-malus** valgono le regole di completezza della dichiarazione e l'indennità sinistri, entrambi di almeno 5 anni

VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON FORMA TARIFFARIA "A TARIFFA FISSA" SENZA INDICAZIONE DELLA CLASSE UNIVERSALE

→ Classe 14R Scala B NUOVA 4R bonus-malus (CU14) senza valorizzazione della sinistrosità pregressa

VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON FORMA TARIFFARIA "A FRANCHIGIA" SENZA INDICAZIONE DELLA CLASSE UNIVERSALE

→ Calcolo della Classe universale risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente **tabella n.3**
→ Assegnazione della Classe Interna determinata secondo i principi della precedente **tabella n.1**

Tabella n.3

ANNI INDENNI	CLASSE UNIVERSALE
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

INCENDIO e FURTO (tutti i veicoli con esclusione degli autocarri)

Articolo 1 - INCENDIO E FURTO

L'Impresa indennizza i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie nei limiti dei capitali e dei massimali previsti. L'operatività delle varie garanzie deve risultare dai documenti assicurativi; **quelle non indicate sono escluse**.
L'Impresa si impegna a prestare a valore intero le garanzie sotto precisate per ogni singolo rischio ed ha facoltà di riparare/ripristinare le cose oggetto del sinistro o provvedere ad un indennizzo in denaro per:

a) **INCENDIO**
Sono indennizzabili – **con gli eventuali scoperti previsti dal contratto** - i danni subiti dal veicolo assicurato - **escluse le cose trasportate** - a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione o scoppio, compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido.
Se compresi nel valore del veicolo, sono inclusi nella garanzia:
- **gli optional e gli accessori,** ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino e/o del valore veicolo devono essere dichiarati a parte con indicazione del relativo valore, **pena la loro non indennizzabilità**;
- **gli apparecchi audio-fono-visivi**:
  1. **AD INSTALLAZIONE FISSA DI SERIE**: se compresi nel valore assicurato sono indennizzabili i danni come sopra descritti e subiti da **apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa di serie** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino.

  2. **AD INSTALLAZIONE FISSA <u>NON</u> DI SERIE**: la copertura assicurativa può essere anche estesa ai danni subiti da **apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa non di serie** quali radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, se forniti dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino, oppure installati da altre ditte in un momento successivo all'acquisto del veicolo. **Questa estensione sarà operante solo se gli apparecchi in parola siano espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore.**

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario, c.d. atto vandalico, seguito da incendio (articolo 424 codice penale) e/o il danno causato da atti di natura dolosa.

b) **FURTO TOTALE E PARZIALE CON SCOPERTO**
In caso di furto o rapina tentati o consumati, è indennizzabile, **con gli scoperti previsti dal contratto**, la perdita totale del veicolo o di sue singole parti.
Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:
- **gli optional e gli accessori,** ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino e/o del valore veicolo devono essere dichiarati a parte con indicazione del relativo valore, **pena la loro non indennizzabilità**;
- **gli apparecchi audio-fono-visivi**:
  1. **AD INSTALLAZIONE FISSA DI SERIE**: se compresi nel valore assicurato sono indennizzabili i danni da furto come sopra descritti e subiti da **apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa di serie** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino.

  2. **AD INSTALLAZIONE FISSA <u>NON</u> DI SERIE**: <u>**esclusivamente per le autovetture**</u>, la copertura assicurativa può essere anche estesa ai danni subiti da **apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa non di serie** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, se forniti dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino, oppure installati da altre ditte in un momento successivo all'acquisto del veicolo. **Questa estensione sarà operante solo se gli apparecchi in parola siano espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore.**

Sono inoltre assicurati:
- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. **Restano comunque esclusi** i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico) e/o il danno causato da atti di natura dolosa.

c) **FURTO TOTALE E PARZIALE CON SCOPERTO SOLO PER DANNI PARZIALI**
Vale quanto previsto al precedente punto b) "***Furto totale e parziale con scoperto***", con applicazione dello scoperto nel solo caso di danno parziale.
Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico) e/o il danno causato da atti di natura dolosa.

d) **FURTO TOTALE E PARZIALE SENZA SCOPERTO**
Forma di copertura riservata alle autovetture (e veicoli equiparati) uso privato e veicoli adibiti ad uso promiscuo. Se sia corrisposto il relativo sovrappremio, vale quanto previsto al precedente punto b)*"Furto totale e parziale con scoperto"* senza applicazione di scoperto.
Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico) e/o il danno causato da atti di natura dolosa.

e) **FURTO TOTALE CON SCOPERTO**
In caso di furto o rapina, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la sola perdita totale del veicolo. La copertura riguarda esclusivamente autovetture (e veicoli equiparati) uso privato e veicoli adibiti ad uso promiscuo.
Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:
- **gli optional e gli accessori,** ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se i predetti optional/accessori

determinano un aumento del prezzo di listino e/o del valore veicolo devono essere dichiarati a parte con indicazione del relativo valore, **pena la loro non indennizzabilità**;

- **gli apparecchi audio-fono-visivi**:
  1. **AD INSTALLAZIONE FISSA DI SERIE**: se compresi nel valore assicurato sono indennizzabili i danni da furto come sopra descritti e subiti da **apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa di serie** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino.

  2. **AD INSTALLAZIONE FISSA NON DI SERIE**: **esclusivamente per le autovetture**, la copertura assicurativa può essere anche estesa ai danni subiti da **apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa non di serie** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, se forniti dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino, oppure installati da altre ditte in un momento successivo all'acquisto del veicolo. **Questa estensione sarà operante solo se gli apparecchi in parola siano espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore.**

Purché costituiscano perdita totale, così come definita ***dall'articolo 10 "Determinazione dell'ammontare del danno" della presente sezione "Sistema di coperture per il veicolo – incendio e furto"***, sono inoltre assicurati:

- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. **Restano comunque esclusi** i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

Non sono compresi nella garanzia i danni derivanti da furto parziale e quelli causati da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico) e/o il danno causato da atti di natura dolosa.

f) FURTO TOTALE SENZA SCOPERTO

Se sia corrisposto il relativo sovrappremio, vale quanto previsto al punto precedente e) *"Furto totale con scoperto"* senza applicazione di scoperto.

Non sono compresi nella garanzia i danni derivanti da furto parziale e quelli causati da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico) e/o il danno causato da atti di natura dolosa.

Articolo 2 - ULTERIORI ESTENSIONI GARANZIA FURTO – DANNI CORRELATI AL FURTO - SOLO PER AUTOVETTURE

Avvertenza importante: le estensioni di cui al presente articolo non operano in caso la garanzia principale furto sia sottoscritta nella formula "Furto totale" con o senza scoperto.

1. **Furto di cose non assicurate**: a parziale deroga di quanto previsto dagli ***articoli*** 1 *"Incendio e furto"* e *4 "Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto"*, l'impresa indennizza l'Assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto o rapina, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso, con l'applicazione dello scoperto eventualmente previsto in polizza per la garanzia furto;

2. **Danni conseguenti ad atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici)**: a parziale deroga di quanto previsto dagli ***articoli*** 1 *"Incendio e furto"* e *4 "Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto"*, nel caso di furto totale o rapina con ritrovamento, la copertura è estesa ai danni materiali e diretti subiti dall'autovettura a seguito di atti vandalici, con l'applicazione dello scoperto eventualmente previsto in polizza per la garanzia furto.

Articolo 3 - ESTENSIONI GRATUITE GARANZIA INCENDIO

- **Ricorso terzi da incendio**
  A parziale deroga di quanto previsto dall'***articolo 1 "Incendio e furto"***, l'assicurazione viene prestata per i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi di responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso; **la garanzia opera, entro il limite massimo di € 200.000,00 indipendentemente dalla natura e dal numero dei danneggiati, sempre che il veicolo non si trovi in circolazione o sia oggetto di operazioni di carico o scarico.**

- **Incendio conseguente a tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse**
  A parziale deroga di quanto previsto dal successivo *articolo 4 "Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto"*, la garanzia incendio è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse.

- **Irraggiamento di calore – solo autovetture**
  A parziale deroga di quanto previsto dall'*articolo 1 "Incendio e furto"*, la garanzia incendio opera a copertura dei danni subiti dal veicolo assicurato conseguenti ad irraggiamento di calore dovuto ad incendio – anche se derivante da scoppio od esplosione – purché l'incendio non si sia sviluppato direttamente dal veicolo.

Articolo 4 – ECLUSIONI RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- appropriazione indebita;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti;
- semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

Per i veicoli dotati di antifurto con tecnologia satellitare od altre consimili, che usufruiscano della relativa riduzione di premio prevista, la garanzia furto, a seguito di perdita totale del veicolo, opera con lo scoperto pari al 25% dell'ammontare del danno - che si applica in sostituzione degli altri scoperti eventualmente indicati dal contratto nonché di quelli previsti al successivo articolo 11 "Scoperti in caso di sinistro" - nei casi di:

- **installazione dell'antifurto senza attivazione dell'abbonamento ai servizi di sicurezza (se previsto) valido per la durata del rapporto di assicurazione;**
- **mancata consegna in agenzia della documentazione tecnica di installazione e funzionamento dell'impianto;**

- **guasto dell'impianto; l'Impresa va informata tramite fax del guasto e del tempo necessario alla riparazione. Il periodo della riparazione è equiparato al guasto agli effetti dello scoperto.**

Articolo 5 – SOTTOSCRIZIONI DI ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede dolosamente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 secondo comma del codice civile.

Articolo 6 – ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO
per autovetture (uso privato e pubblico) e veicoli uso promiscuo

Alla scadenza annuale della polizza e/o del rateo iniziale, l'Impresa adegua automaticamente il valore assicurato in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional" utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione e, di conseguenza, modifica il premio della garanzia. Il valore degli optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi non di serie viene aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo.
Alla determinazione del nuovo premio concorrono anche parametri dinamici quali ad esempio l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato.
Il contraente che non intende procedere al rinnovo, può recedere dal contratto non pagando il premio proposto.
L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto – anche con altra Impresa – ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.
In ogni caso, il contraente può assicurare un valore diverso rispetto a quello stabilito mediante la rivista "Quattroruote Professional". L'esercizio di tale scelta comporta la sostituzione del contratto in essere e la perdita del meccanismo di adeguamento automatico.
In tal caso, ad ogni scadenza, l'aggiornamento del valore assicurato, avviene a richiesta del contraente come previsto dal successivo ***articolo 7 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"***.
Nel caso di marca/modello/versione dell'autoveicolo non valutata dalla rivista "Quattroruote Professional", l'adeguamento automatico non può essere offerto o cessa di essere effettuato. In quest'ultima ipotesi, l'Impresa si impegna a comunicare al contraente la cessazione dell'adeguamento automatico almeno un mese prima del termine di validità del contratto. L'aggiornamento del valore assicurato dovrà essere pertanto richiesto dal contraente in occasione della scadenza annua, come previsto dal successivo ***articolo 7 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"***.
Nel caso in cui il contraente non comunichi l'aggiornamento del valore assicurato, l'Impresa provvede a calcolare il premio relativo alle garanzie Incendio/Furto sulla base dell'ultimo valore assicurato. Rimane salvo quanto previsto dal successivo ***articolo 10 "Determinazione dell'ammontare del danno"***.
Il meccanismo di adeguamento automatico sarà operante solo se richiamato in polizza.

Articolo 7 – ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO A RICHIESTA DEL CONTRAENTE

Alla scadenza annuale della polizza, su richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato indicato dal contraente, modificando il premio dovuto.
Alla determinazione del premio di rinnovo per autovetture (uso privato e pubblico) e veicoli adibiti ad uso promiscuo concorrono anche parametri dinamici, quali ad esempio l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato. Il contraente che, conosciuto il nuovo premio, non intende rinnovare le coperture, può recedere dal contratto non pagando il premio proposto.
L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto – anche con altra Impresa – ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Articolo 8 – DENUNCIA DI SINISTRO E ADEMPIMENTI

L'assicurato deve:
- **denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni (articolo 1913 del codice civile);**
- **fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso;**
- **astenersi, salvo che per gli interventi di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata con l'Impresa.**

Per i sinistri conseguenti a incendio, furto totale o parziale, rapina, danneggiamenti del veicolo assicurato a seguito di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, atti di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico), la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.
Se il furto totale è avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, la denuncia presentata all'Autorità estera deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana; all'Impresa deve essere consegnata anche copia autenticata della denuncia resa all'estero.
In sede di istruttoria ed ai fini della corresponsione dell'indennizzo, l'Impresa potrà inoltre richiedere all'assicurato, a spese di quest'ultimo, i documenti di seguito elencati:
- **copia conforme del verbale di constatazione dei danni, redatto dall'Autorità di Polizia Giudiziaria (in caso di ritrovamento del veicolo rubato, incendio su aree pubbliche o private);**
- **certificato di radiazione al PRA (in caso di danno parziale con antieconomicità delle riparazioni).**

Inoltre in caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo potranno essere richiesti:
- **certificato cronologico del P.R.A.**;
- **originale del certificato di proprietà** con annotata la perdita di possesso o – se rilasciato- codice di accesso personalizzato che consenta la visione del Certificato di Proprietà digitale (sito www.aci.it) ;
- **documentazione attestante la data dell'effettiva prima immatricolazione estera,** nel caso in cui il veicolo sia stato precedentemente immatricolato o registrato all'estero;
- **procura speciale a vendere notarile**;
- **dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo**;
- **tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali** del veicolo.

La restituzione delle chiavi e/o dispositivi originali di avviamento del veicolo potrà essere richiesta anche in caso di incendio in cui il danno superi il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.
L'impresa è autorizzata:
- **ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice;**
- **ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna;**
- **ad ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.**

L'autorizzazione, data all'Impresa, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

In ogni caso l'Impresa ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro. Qualora a fronte di furto totale o parziale, risulti aperto un procedimento per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale (fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona) l'Impresa potrà versare l'indennizzo solo previa presentazione del certificato di chiusa inchiesta.

Articolo 9 – RITROVAMENTO DEL VEICOLO RUBATO

Quando l'assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso all'Impresa.

Qualora il recupero sia avvenuto:

a) **prima della corresponsione dell'indennizzo:** l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dall'***articolo 1 "Incendio e furto"***;

b) **dopo la corresponsione dell'indennizzo,** l'assicurato potrà optare se:
   1. trattenere l'indennizzo corrispostogli dall'impresa la quale alienerà il veicolo in forza della procura a vendere conferitale dall'assicurato (vedi ***articolo "Denuncia di sinistro ed adempimenti"***);
   2. rientrare in possesso del veicolo restituendo all'Impresa l'indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l'Impresa rimborserà contestualmente il danno indennizzabile determinato come indicato al precedente ***articolo 1 "Incendio e furto")***.

Le opzioni di cui al precedente punto b. potranno essere esercitate dall'Assicurato entro e non oltre 45 giorni dalla data dell'avviso di ritrovamento comunicato all'Impresa.
In caso nessuna opzione venga esercitata entro detto termine, l'Impresa sarà autorizzata ad alienare il veicolo come previsto dal precedente punto b.1 del presente articolo.

Articolo 10 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

a) **Perdita totale:** si considera perdita totale un danno superiore all'85% del valore del veicolo. **A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà consegnare il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa stessa**.
   L'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi se previsti ed assicurati, avevano al momento del sinistro. Per autovetture e motocicli il valore commerciale è determinato nel seguente modo:
   - **autovetture**: il valore del veicolo è ricavato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi se assicurati ai quali è applicato lo stesso coefficiente di svalutazione subito dal veicolo. Se "Quattroruote Professional" non riporta la quotazione del veicolo, la stima del suo valore commerciale e degli eventuali accessori, optional e apparecchi audio-fono-visivi avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax.
   - **motoveicoli e ciclomotori**: il valore del veicolo è ricavato in base alla quotazione della rivista "Due Ruote" Edizione Edidomus, riferita al mese di accadimento dell'evento. Se "Due Ruote" Edizione Edidomus non riporta la quotazione del veicolo, la stima del suo valore commerciale al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax Due Ruote.

a. **Danno parziale:** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolarne il costo si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al loro degrado d'uso. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture ed i veicoli ad uso promiscuo.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.
Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.
Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.
Se il veicolo è locato in leasing ed è assicurato IVA compresa, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del furto.
Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice Civile.
Inoltre, con specifico riguardo alle **autovetture ad uso privato ed i veicoli ad uso promiscuo**:

- perdita totale: se il sinistro avviene entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), non verrà tenuto conto – ai fini della liquidazione del danno - del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti, con il limite del capitale assicurato e sempre salvo il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile;
- danno parziale: non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), per tutte le parti dello stesso. **Sono esclusi gli pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico per i quali l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi**.

Articolo 11 - SCOPERTI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato gli eventuali scoperti previsti dal contratto.

Veicoli con antifurto satellitare - In caso di furto totale avvenuto nei seguenti paesi: Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Estonia, Israele, Lettonia, Polonia, Bulgaria, Cipro, Iran, Malta, Macedonia, Romania, Tunisia, Turchia, Ucraina, **rimane a carico dell'assicurato lo scoperto pari al 20% dell'ammontare del danno.**
In questo caso non opera la riduzione prevista ai sensi dell'***articolo 12 "Riduzione dello scoperto in caso di furto totale del veicolo custodito"*** della presente sezione ***" Sistema di copertura per il veicolo - Incendio e furto"***.

Articolo 12 – RIDUZIONE DELLO SCOPERTO IN CASO DI FURTO TOTALE DEL VEICOLO CUSTODITO

autovetture in servizio privato, veicoli ad uso promiscuo, motocicli e ciclomotori

In caso di furto totale o rapina, lo scoperto indicato in polizza sarà ridotto del 50% se, alla stipula del contratto, l'assicurato abbia dichiarato che il veicolo è regolarmente custodito in box chiuso o in garage condominiale chiuso (in locazione o di proprietà) e venga dimostrato che, al momento del furto/rapina, il veicolo si trovava nei predetti ambienti chiusi.

Articolo 13 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

ESTENSIONE AI DANNI DA INCENDIO CONSEGUENTE AD ATTI DI DANNEGGIAMENTO VOLONTARIO (c.d. atti vandalici)

Valida solo se richiamata in polizza e pagato il relativo premio quando richiesto.
A parziale deroga di quanto previsto dall'***articolo "Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto"***, la garanzia incendio è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza del compimento di atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici).
Fermo il resto.

CLAUSOLA "ACCORDO VALORE COSTANTE" - incendio, furto, garanzie speciali

Estensione di garanzia a pagamento.
Valida solo per autovetture quale estensione dell'operatività delle coperture Incendio, Furto, Garanzie speciali quando espressamente richiamate in contratto.

a. Perdita totale del veicolo
Nel solo caso di perdita totale del veicolo assicurato, a parziale deroga **di quanto previsto dall'articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione denominato "Determinazione dell'ammontare del danno" relativo alle coperture:**
→ **Incendio;**
→ **Furto;**
→ **Garanzie speciali,**
sempre che richiamate in contratto, l'ammontare del danno è dato dal valore assicurato attribuito al veicolo in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional".
Tale valore - aggiornato automaticamente dall'Impresa - risulta dai documenti contrattuali rilasciati all'inizio del periodo assicurativo in corso al momento del sinistro.
Per inizio del periodo di assicurazione si intende:
a. contratto di nuova stipula: dalla data di decorrenza del contratto alla relativa data di scadenza;
b. prosecuzione di contratto: dalla data di decorrenza del contratto prorogato alla relativa data di scadenza;
c. sostituzione in corso di contratto: dalla data di decorrenza della polizza sostituente alla data di scadenza indicata.

Se il contratto non prosegue, mediante pagamento del premio, per un'ulteriore annualità assicurativa tale valore è tenuto fermo anche in caso di sinistro avvenuto nel periodo intercorrente fra le ore 24 del giorno di scadenza del contratto ed i 15 giorni di ulteriore efficacia del contratto stesso garantiti dall'Impresa.

Il valore degli optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi è aggiornato con gli stessi criteri ed applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo.

Agli effetti del presente accordo, comporta perdita totale il sinistro indennizzabile in cui il veicolo:
1. subisca un danno, indennizzabile, di importo superiore al 85% del valore assicurato così come sopra definito;
2. sia oggetto di furto totale senza che ne segua il ritrovamento.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore assicurato al netto del valore del relitto, ferma restando l'applicazione dello scoperto e/o del minimo scoperto e/o della franchigia se ed in quanto previsto/a dal contratto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

b. Danno parziale
In caso di danno parziale che non comporti la perdita totale del veicolo non si considera il degrado d'uso, per tutte le parti dello stesso.
Sono esclusi gli pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico per i quali l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero).

c. Limiti di applicabilità dell'accordo
L'accordo è applicabile ai veicoli di età non superiore a 9 anni (calcolata dalla data di prima immatricolazione del veicolo avvenuta in Italia od all'estero); in caso il compimento del 10° anno ricada nel periodo di validità dell'accordo, quest'ultimo manterrà la sua efficacia fino allo scadere del periodo assicurativo di competenza per poi decadere automaticamente. Successivamente al contratto si riterranno applicate le regole previste dall'articolo "Determinazione dell'ammontare del danno".

CLAUSOLA "ACCORDO VALORE COSTANTE" - kasko

Estensione di garanzia a pagamento.
Valida solo per autovetture quale estensione dell'operatività delle coperture Kasko limitata a collisione o Kasko completa quando una di queste sia espressamente richiamata in contratto.

a. Perdita totale del veicolo
Nel solo caso di perdita totale del veicolo assicurato, a parziale deroga **di quanto previsto dall'articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione denominato "Determinazione dell'ammontare del danno" relativo alle coperture:**
→ **Kasko limitata collisione**
oppure
→ **Kasko completa;**
sempre che richiamate in contratto, l'ammontare del danno è dato dal valore assicurato attribuito al veicolo in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional".
Tale valore - aggiornato automaticamente dall'Impresa - risulta dai documenti contrattuali rilasciati all'inizio del periodo assicurativo in corso al momento del sinistro.
Per inizio del periodo di assicurazione si intende:
d. contratto di nuova stipula: dalla data di decorrenza del contratto alla relativa data di scadenza;
e. prosecuzione di contratto: dalla data di decorrenza del contratto prorogato alla relativa data di scadenza;
f. sostituzione in corso di contratto: dalla data di decorrenza della polizza sostituente alla data di scadenza indicata.

Se il contratto non prosegue, mediante pagamento del premio, per un'ulteriore annualità assicurativa tale valore è tenuto fermo anche in caso di sinistro avvenuto nel periodo intercorrente fra le ore 24 del giorno di scadenza del contratto ed i 15 giorni di ulteriore efficacia del contratto stesso garantiti dall'Impresa.

Agli effetti del presente accordo, comporta perdita totale il sinistro indennizzabile in cui il veicolo subisca un danno, indennizzabile, di importo superiore al 85% del valore assicurato così come sopra definito.

Il valore degli optional, accessori ed apparecchi audio-fono-visivi compresi in garanzia è aggiornato con gli stessi criteri ed applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore assicurato **al netto del valore del relitto,** ferma restando l'applicazione dello scoperto e/o del minimo scoperto e/o della franchigia se ed in quanto previsto/a dal contratto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

b. Danno parziale
In caso di danno parziale che non comporti la perdita totale del veicolo non si considera il degrado d'uso, per tutte le parti dello stesso.
Sono esclusi le batterie e l'impianto di scarico per i quali l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero).

c. Limiti di applicabilità dell'accordo
L'accordo è applicabile ai veicoli di età non superiore a 9 anni (calcolata dalla data di prima immatricolazione del veicolo avvenuta in Italia od all'estero); in caso il compimento del 10° anno ricada nel periodo di validità dell'accordo, quest'ultimo manterrà la sua efficacia fino allo scadere del periodo assicurativo di competenza per poi decadere automaticamente. Successivamente al contratto si riterranno applicate le regole previste dall'articolo "Determinazione dell'ammontare del danno".

KASKO COLLISIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO AUTOVETTURE

Articolo 1 - STRUTTURA DELLA GARANZIA

La garanzia prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. La sua struttura si articola in classi di durata annuale e ad ogni classe corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n.1:

Tabella n.1

Classi di merito	Coefficienti di premio
+ 5	0,740
+ 4	0,757
+ 3	0,775
+ 2	0,794
+ 1	0,815
0	0,837
1	0,872
2	0,916
3	0,962
4	1,011
5	1,063
6	1,118
7	1,177
8	1,239
9	1,306
10	1,397
11	1,517
12	1,657
13	1,831
14	2,049
15	2,295
16	2,703
17	3,183
18	3,575

La classe di ingresso kasko è indicata nel contratto ed è determinata in funzione della Classe Universale (CU) RCA; quest'ultima (classe CU) dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati dell'Attestazione dello Stato del Rischio. Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione come indicato nella tabella 2 che segue:

Tabella n.2 - Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati

Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
+5	+5	1	5	9
+4	+5	2	6	10
+3	+4	3	7	11
+2	+3	4	8	12
+1	+2	5	9	13
0	+1	6	10	14
1	0	7	11	15
2	1	8	12	16
3	2	9	13	17
4	3	10	13	18
5	4	11	14	18
6	5	12	15	18
7	6	13	16	18
8	7	13	16	18
9	8	14	17	18
10	9	15	17	18

11	10	15	18	18
12	11	16	18	18
13	12	16	18	18
14	13	17	18	18
15	14	18	18	18
16	15	18	18	18
17	16	18	18	18
18	17	18	18	18

Per l'applicazione delle regole di evoluzione di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:
→ **primo periodo**: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
→ **periodi successivi**: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.
Per i contratti composti da una frazione di anno più un anno intero (ad esempio dal 30/6/2019 al 31/12/2020) valgono le seguenti disposizioni:
– la frazione di anno (ovvero dal 30/6/2019 al 31/12/2019) costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa;
– le regole relative al cambiamento di classe operano al termine dell'intero periodo di assicurazione (quindi al 31/12/2020).

La sostituzione del contratto per i casi di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). Nell'ipotesi di cambio di proprietario è necessario stipulare un nuovo contratto.

Articolo 2 – ADEGUAMENTO DELLA TARIFFA KASKO

In occasione di ciascuna scadenza annua della polizza, l'Impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio della garanzia in funzione della classe di merito maturata e della tariffa kasko in vigore a quel momento.
Il contraente può prorogare la durata del contratto per un'ulteriore annualità pagando il premio richiesto dall'Impresa, oppure può:
- recedere dalla garanzia kasko, ed in questo caso è necessario sostituire il contratto originario escludendo la predetta copertura;
- risolvere l'intero contratto non pagando il nuovo premio.

Articolo 3 – OGGETTO DELLA GARANZIA

L'Impresa si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza a seguito di collisione con veicolo identificato.
Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:
– **gli optional e gli accessori,** ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino e/o del valore veicolo devono essere dichiarati a parte con indicazione del relativo valore, **pena la loro non indennizzabilità**;
– **gli apparecchi audio-fono-visivi**:

1. **AD INSTALLAZIONE FISSA DI SERIE**: se compresi nel valore assicurato sono indennizzabili i danni come sopra descritti e subiti da **apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa di serie** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino.

2. **AD INSTALLAZIONE FISSA NON DI SERIE**: la copertura assicurativa può essere anche estesa ai danni subiti da **apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa non di serie** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, se forniti dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino, oppure installati da altre ditte in un momento successivo all'acquisto del veicolo. **Questa estensione sarà operante solo se gli apparecchi in parola siano espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore.**

I danni a veicolo, accessori ed audio-fono-visivi vengono indennizzati fino a concorrenza del limite massimo garantito, da cui va sottratta la franchigia contrattuale.

Il limite massimo di indennizzo e l'importo di franchigia sono entrambi indicati sullo stampato di polizza.
L'indennizzo rientra sempre nel limite massimo indicato in polizza e non può mai essere superiore al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

REGOLE DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE
Se il sinistro causa un danno:
1. di **ammontare** inferiore al limite massimo di indennizzo (massimale) ed inferiore al valore commerciale del veicolo detratto il valore del relitto, **la franchigia verrà interamente detratta dall'importo costituente il danno accertato**;

2. di **ammontare** superiore al limite massimo di indennizzo (massimale) ma INFERIORE **al valore commerciale del veicolo detratto il valore del relitto, la franchigia verrà detratta dall'importo costituente il danno accertato. Il danno liquidabile non potrà superare il massimale convenuto in polizza;**

3. di **ammontare** superiore al limite massimo di indennizzo (massimale) e SUPERIORE **al valore commerciale del veicolo detratto il valore del relitto la franchigia, verrà detratta dall'importo costituente il valore commerciale del veicolo come sopra individuato. Il danno liquidabile non potrà superare il massimale convenuto in polizza.**

L'Impresa precisa che, nei casi 2. e 3. ed in forza del particolare meccanismo previsto per il calcolo del danno, la franchigia potrà essere progressivamente assorbita fino all'esaurimento del limite massimo di indennizzo.

Qualora l'assicurato subisca un sinistro la cui responsabilità gli venga parzialmente addebitata, la garanzia Kasko Collisione Primo Rischio Assoluto opererà in forma aggiuntiva rispetto a quanto spettante all'assicurato stesso a seguito della liquidazione dei sinistri in regime di Responsabilità Civile Auto o CARD.
All'interno del caso previsto sopra ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1916 C.C., l'Impresa rinuncia, in tutto od in parte, ad esercitare il diritto di surroga nei confronti dell'assicurato stesso con i seguenti limiti:
- il danno subito dall'assicurato deve riguardare il veicolo assicurato;
- la somma del risarcimento RCA e dell'indennizzo erogato dalla garanzia Kasko Collisione a Primo Rischio Assoluto non potrà mai superare l'importo complessivo del danno subito dal veicolo assicurato;

- la somma del risarcimento RCA e dell'indennizzo erogato dalla garanzia Kasko Collisione a Primo Rischio Assoluto non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo assicurato con l'esclusione delle spese accessorie;
- la somma erogata a titolo di indennizzo, oltre a quanto percepito a seguito del risarcimento RCA, sarà assoggettata alla franchigia contrattualmente prevista – fermo restando quanto sopra previsto in tema di assorbimento della franchigia in caso di danno superiore al massimale previsto – e non potrà superare il limite massimo di indennizzo.

Articolo 4 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:

- **dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;**
- **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;**
- **guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;**
- **tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario;**
- **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;**
- **ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa ;**
- **circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del sinistro; resta salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa ;**
- **utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose , salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa;**
- **traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;**
- **danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate;**
- **circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale;**
- **atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).**

Inoltre non vale per i danni:

- **subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); limitatamente ai danni ai cerchi, gli stessi saranno indennizzati in caso risulti danneggiata, nello stesso sinistro, altra parte del veicolo assicurato esclusi glii pneumatici;**
- **subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi**
- **causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;**
- **subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo.**

Articolo 5 – SOTTOSCRIZIONE DI ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. **Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.**

Articolo 6 – ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO

Alla scadenza annuale della polizza e/o del rateo iniziale, l'Impresa adegua automaticamente il valore assicurato in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional" utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione e, di conseguenza, modifica il premio della garanzia. Il valore degli optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi non di serie viene aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo.
Alla determinazione del nuovo premio concorrono anche parametri dinamici quali ad esempio l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato.
Il contraente che non intende procedere al rinnovo, può recedere dal contratto non pagando il premio proposto.
L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto – anche con altra Impresa – ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.
In ogni caso, il contraente può assicurare un valore diverso rispetto a quello stabilito mediante la rivista "Quattroruote Professional". L'esercizio di tale scelta comporta la sostituzione del contratto in essere e la perdita del meccanismo di adeguamento automatico.
In tal caso, ad ogni scadenza, l'aggiornamento del valore assicurato, avviene a richiesta del contraente come previsto dal successivo ***articolo 7 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"***.
Nel caso di marca/modello/versione dell'autoveicolo non valutata dalla rivista "Quattroruote Professional", l'adeguamento automatico non può essere offerto o cessa di essere effettuato. In quest'ultima ipotesi, l'Impresa si impegna a comunicare al contraente la cessazione dell'adeguamento automatico almeno un mese prima del termine di validità del contratto. L'aggiornamento del valore assicurato dovrà essere pertanto richiesto dal contraente in occasione della scadenza annua, come previsto dal successivo ***articolo 7 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"***.
Nel caso in cui il contraente non comunichi l'aggiornamento del valore assicurato, l'Impresa provvede a calcolare il premio relativo alla garanzia Kasko sulla base dell'ultimo valore assicurato. Rimane salvo quanto previsto ***dall'articolo 9 "Determinazione dell'ammontare del danno"***.
Il meccanismo di adeguamento automatico sarà operante solo se richiamato in polizza.

Articolo 7 – ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO A RICHIESTA DEL CONTRAENTE

In occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato, indicato dal contraente.

Articolo 8 – DENUNCIA DI SINISTRO E ADEMPIMENTI

L'assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'articolo 1913 del Codice Civile e, quindi, fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

Articolo 9 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

- **In caso di perdita totale** l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori assicurati avevano al momento del sinistro. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa.

– **In caso di danno parziale** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto alla loro usura o vetustà. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture, i veicoli ad uso promiscuo.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, né le spese di deposito, dei danni da mancato godimento o uso o altri pregiudizi, incluso il costo dell'eventuale revisione.

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., qualora l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

L'assicurato, salvo che le riparazioni di prima urgenza, deve astenersi dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa.

Inoltre, riguardo alle autovetture, veicoli ad uso promiscuo:

– in caso di **perdita totale** il valore del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optionals forniti dalla casa costruttrice, se assicurati.
  Qualora "Quattroruote Professional" non riporti la quotazione del veicolo, si stima il valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optionals assicurabili avevano al momento del sinistro.
  Nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, l'ammontare del danno viene considerato come se il veicolo fosse nuovo, nei limiti del capitale assicurato, cioè senza tenere conto del degrado d'uso dello stesso o delle sue parti;
– in caso di **danno parziale**, non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, per tutte le parti dello stesso tranne che per gli pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico per i quali la non applicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

Articolo 10 – FRANCHIGIE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato le eventuali franchigie previste dal contratto, salvo quanto previsto dall'*articolo 3 "Oggetto della garanzia"* in tema di assorbimento della franchigia.

Articolo 11 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

KASKO LIMITATA A COLLISIONE AUTOVETTURE

Articolo 1 – STRUTTURA DELLA GARANZIA

La garanzia prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. La sua struttura si articola in classi di durata annuale e ad ogni classe corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n.1:

Tabella n.1

Classi di merito	Coefficienti di premio
+ 5	0,740
+ 4	0,757
+ 3	0,775
+ 2	0,794
+ 1	0,815
0	0,837
1	0,872
2	0,916
3	0,962
4	1,011
5	1,063
6	1,118
7	1,177
8	1,239
9	1,306
10	1,397
11	1,517
12	1,657
13	1,831
14	2,049
15	2,295
16	2,703
17	3,183
18	3,575

La classe di ingresso kasko è indicata nel contratto ed è determinata in funzione della Classe Universale (CU) RCA; quest'ultima (classe CU) dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati dell'Attestazione dello Stato del Rischio.

Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione come indicato nella tabella 2 che segue:

Tabella n.2 - Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati

Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
+5	+5	1	5	9
+4	+5	2	6	10
+3	+4	3	7	11
+2	+3	4	8	12
+1	+2	5	9	13
0	+1	6	10	14
1	0	7	11	15
2	1	8	12	16

3	2	9	13	17
4	3	10	13	18
5	4	11	14	18
6	5	12	15	18
7	6	13	16	18
8	7	13	16	18
9	8	14	17	18
10	9	15	17	18
11	10	15	18	18
12	11	16	18	18
13	12	16	18	18
14	13	17	18	18
15	14	18	18	18
16	15	18	18	18
17	16	18	18	18
18	17	18	18	18

Per l'applicazione delle regole di evoluzione di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

→ **primo periodo**: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;

→ **periodi successivi**: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

Per i contratti composti da una frazione di anno più un anno intero (ad esempio dal 30/6/2019 al 31/12/2020) valgono le seguenti disposizioni:

– la frazione di anno (ovvero dal 30/6/2019 al 31/12/2019) costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa;
– le regole relative al cambiamento di classe operano al termine dell'intero periodo di assicurazione (quindi al 31/12/2020).

La sostituzione del contratto per i casi di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). Nell'ipotesi di cambio di proprietario è necessario stipulare un nuovo contratto.

Articolo 2 - ADEGUAMENTO DELLA TARIFFA KASKO

In occasione di ciascuna scadenza annua della polizza, l'Impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio della garanzia in funzione della classe di merito maturata e della tariffa kasko in vigore a quel momento.
Il contraente può prorogare la durata del contratto per un'ulteriore annualità pagando il premio richiesto dall'Impresa, oppure può:

- recedere dalla garanzia kasko, ed in questo caso è necessario sostituire il contratto originario escludendo la predetta copertura;
- risolvere l'intero contratto non pagando il nuovo premio.

Articolo 3 - OGGETTO DELLA GARANZIA

L'Impresa si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza a seguito di collisione con veicolo identificato che sia soggetto all'obbligo di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto (RCA).
Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

– **gli optional e gli accessori,** ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino e/o del valore veicolo devono essere dichiarati a parte con indicazione del relativo valore, **pena la loro non indennizzabilità**;

– **gli apparecchi audio-fono-visivi**:

1. **AD INSTALLAZIONE FISSA DI SERIE**: se compresi nel valore assicurato sono indennizzabili i danni come sopra descritti e subiti da **apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa di serie** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino.

2. **AD INSTALLAZIONE FISSA <u>NON</u> DI SERIE**: la copertura assicurativa può essere anche estesa ai danni subiti da **apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa non di serie** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, se forniti dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino, oppure installati da altre ditte in un momento successivo all'acquisto del veicolo. **Questa estensione sarà operante solo se gli apparecchi in parola siano espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore.**

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, sempre comunque entro il limite del capitale assicurato indicato in polizza, **ferma restando l'applicazione della franchigia e/o dello scoperto e/o del minimo scoperto** riportati nella stessa.

Articolo 4 - FRANCHIGIA CONTRATTUALE

La garanzia opera con la franchigia riportata sullo stampato di polizza.

Articolo 5 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:

- **dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;**
- **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;**
- **guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;**
- **tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario;**
- **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;**
- **ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa ;**
- **circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del sinistro; resta salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro.**

L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa;

- **utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose , salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa ;**
- **traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;**
- **danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate;**
- **circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.**
- **atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).**

Inoltre non vale per i danni:

- **subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); limitatamente ai danni ai cerchi, gli stessi saranno indennizzati in caso risulti danneggiata, nello stesso sinistro, altra parte del veicolo assicurato esclusi gli pneumatici;**
- **subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi**
- **causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada.**

Articolo 6 – SOTTOSCRIZIONE DI ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. **Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.**

Articolo 7 – ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO (autovetture uso privato – veicoli uso promiscuo)

Alla scadenza annuale della polizza e/o del rateo iniziale, l'Impresa adegua automaticamente il valore assicurato in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional" utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione e, di conseguenza, modifica il premio della garanzia. Il valore degli optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi non di serie viene aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo.
Alla determinazione del nuovo premio concorrono anche parametri dinamici quali ad esempio l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato.
Il contraente che non intende procedere al rinnovo, può recedere dal contratto non pagando il premio proposto.
L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto – anche con altra Impresa – ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.
In ogni caso, il contraente può assicurare un valore diverso rispetto a quello stabilito mediante la rivista "Quattroruote Professional". L'esercizio di tale scelta comporta la sostituzione del contratto in essere e la perdita del meccanismo di adeguamento automatico.
In tal caso, ad ogni scadenza, l'aggiornamento del valore assicurato, avviene a richiesta del contraente come previsto dal successivo ***articolo 8 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"***.
Nel caso di marca/modello/versione dell'autoveicolo non valutata dalla rivista "Quattroruote Professional", l'adeguamento automatico non può essere offerto o cessa di essere effettuato. In quest'ultima ipotesi, l'Impresa si impegna a comunicare al contraente la cessazione dell'adeguamento automatico almeno un mese prima del termine di validità del contratto. L'aggiornamento del valore assicurato dovrà essere pertanto richiesto dal contraente in occasione della scadenza annua, come previsto dal successivo ***articolo 8 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"***.
Nel caso in cui il contraente non comunichi l'aggiornamento del valore assicurato, l'Impresa provvede a calcolare il premio relativo alla garanzia Kasko sulla base dell'ultimo valore assicurato. Rimane salvo quanto previsto ***dall'articolo 10 "Determinazione dell'ammontare del danno"***.
Il meccanismo di adeguamento automatico sarà operante solo se richiamato in polizza.

Articolo 8 – ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO A RICHIESTA DEL CONTRAENTE

In occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato, indicato dal contraente.

Articolo 9 – DENUNCIA DI SINISTRO E ADEMPIMENTI

L'assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'articolo 1913 del Codice Civile e, quindi, fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

Articolo 10 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

- **In caso di perdita totale** l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori assicurati avevano al momento del sinistro. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa.
- **In caso di danno parziale** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto alla loro usura o vetustà. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture, i veicoli ad uso promiscuo.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.
Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, né le spese di deposito, dei danni da mancato godimento o uso o altri pregiudizi, incluso il costo dell'eventuale revisione.
Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., qualora l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.
L'assicurato, salvo che le riparazioni di prima urgenza, deve astenersi dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa.
Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice Civile.
Inoltre, riguardo alle autovetture, veicoli ad uso promiscuo:

- in caso di **perdita totale** il valore del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Peofessional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optionals forniti dalla casa costruttrice, se assicurati.
  Qualora "Quattroruote Professional" non riporti la quotazione del veicolo, si stima il valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optionals assicurabili avevano al momento del sinistro.
  Nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, l'ammontare del danno viene considerato come se il veicolo fosse nuovo, nei limiti del capitale assicurato, cioè senza tenere conto del degrado d'uso dello stesso o delle sue parti;
- in caso di **danno parziale**, non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, per tutte le parti dello stesso tranne che per gli pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico per i quali la non applicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

Articolo 11 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

KASKO COMPLETA AUTOVETTURE

Articolo 1 - Struttura della garanzia

La garanzia prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. La sua struttura si articola in classi di durata annuale e ad ogni classe corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n.1:

Tabella n.1

Classi di merito	Coefficienti di premio
+ 5	0,740
+ 4	0,757
+ 3	0,775
+ 2	0,794
+ 1	0,815
0	0,837
1	0,872
2	0,916
3	0,962
4	1,011
5	1,063
6	1,118
7	1,177
8	1,239
9	1,306
10	1,397
11	1,517
12	1,657
13	1,831
14	2,049
15	2,295
16	2,703
17	3,183
18	3,575

La classe di ingresso kasko è indicata nel contratto ed è determinata in funzione della Classe Universale (CU) RCA; quest'ultima (classe CU) dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati dell'Attestazione dello Stato del Rischio.
Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione come indicato nella tabella 2 che segue:

Tabella n.2 - Tabella n.2 - Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati

Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
+5	+5	1	5	9
+4	+5	2	6	10
+3	+4	3	7	11
+2	+3	4	8	12
+1	+2	5	9	13
0	+1	6	10	14
1	0	7	11	15
2	1	8	12	16
3	2	9	13	17
4	3	10	13	18
5	4	11	14	18
6	5	12	15	18
7	6	13	16	18
8	7	13	16	18
9	8	14	17	18
10	9	15	17	18
11	10	15	18	18
12	11	16	18	18
13	12	16	18	18
14	13	17	18	18
15	14	18	18	18
16	15	18	18	18
17	16	18	18	18
18	17	18	18	18

Per l'applicazione delle regole di evoluzione di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

→ **primo periodo**: inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;

→ **periodi successivi**: durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

Per i contratti composti da una frazione di anno più un anno intero (ad esempio dal 30/6/2019 al 31/12/2020) valgono le seguenti disposizioni:

- la frazione di anno (ovvero dal 30/6/2019 al 31/12/2019) costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa;
- le regole relative al cambiamento di classe operano al termine dell'intero periodo di assicurazione (quindi al 31/12/2020).

La sostituzione del contratto per i casi di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). Nell'ipotesi di cambio di proprietario è necessario stipulare un nuovo contratto.

Articolo 2 - ADEGUAMENTO DELLA TARIFFA KASKO

In occasione di ciascuna scadenza annua della polizza, l'Impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio della garanzia in funzione della classe di merito maturata e della tariffa kasko in vigore a quel momento.
Il contraente può prorogare la durata del contratto per un'ulteriore annualità pagando il premio richiesto dall'Impresa, oppure può:
- recedere dalla garanzia kasko, ed in questo caso è necessario sostituire il contratto originario escludendo la predetta copertura;
- risolvere l'intero contratto non pagando il nuovo premio.

Articolo 3 - OGGETTO DELLA GARANZIA

L'Impresa si impegna a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza verificatisi durante la circolazione a seguito di:
- urto contro corpi, o parti di corpi da questi distaccatisi, mobili od in movimento;
- urto contro ostacoli fissi;
- collisione con corpi mobili od in movimento;
- ribaltamento;
- uscita di strada.

Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:
– **gli optional e gli accessori,** ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino e/o del valore veicolo devono essere dichiarati a parte con indicazione del relativo valore, **pena la loro non indennizzabilità**;
– **gli apparecchi audio-fono-visivi**:
1. **AD INSTALLAZIONE FISSA DI SERIE**: se compresi nel valore assicurato sono indennizzabili i danni come sopra descritti e subiti da **apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa di serie** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino.

2. **AD INSTALLAZIONE FISSA NON DI SERIE**: la copertura assicurativa può essere anche estesa ai danni subiti da **apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa non di serie** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, se forniti dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino, oppure installati da altre ditte in un momento successivo all'acquisto del veicolo. **Questa estensione sarà operante solo se gli apparecchi in parola siano espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore.**

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, sempre comunque entro il limite del capitale assicurato indicato in polizza, **ferma restando l' applicazione della franchigia e/o dello scoperto e/o del minimo scoperto** riportati nella stessa.

Articolo 4 - FRANCHIGIA CONTRATTUALE (minimo scoperto)

Sul contratto operano - in caso di sinistro - la franchigia, lo scoperto o il minimo di scoperto riportati sullo stampato di polizza.

Articolo 5 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:
- **dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;**
- **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive, alle relative verifiche tecniche e prove ufficiali;**
- **guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;**
- **tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario;**
- **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;**
- **ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa;**
- **circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del sinistro; resta salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa ;**
- **utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose , salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa;**
- **traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano, nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;**
- **danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate;**
- **circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale;**
- **atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).**

Inoltre non vale per i danni:
- **subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); limitatamente ai danni ai cerchi, gli stessi saranno indennizzati in caso risulti danneggiata, nello stesso sinistro, altra parte del veicolo assicurato esclusi gli pneumatici;**
- **subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;**
- **causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada.**

Articolo 6 - SOTTOSCRIZIONE DI ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. **Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.**

Articolo 7 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO (autovetture uso privato - veicoli uso promiscuo)

Alla scadenza annuale della polizza e/o del rateo iniziale, l'Impresa adegua automaticamente il valore assicurato in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional" utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione e, di conseguenza, modifica il premio della garanzia. Il valore degli optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi non di serie viene aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo.
Alla determinazione del nuovo premio concorrono anche parametri dinamici quali ad esempio l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato.
Il contraente che non intende procedere al rinnovo, può recedere dal contratto non pagando il premio proposto.
L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto – anche con altra Impresa – ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.
In ogni caso, il contraente può assicurare un valore diverso rispetto a quello stabilito mediante la rivista "Quattroruote Professional". L'esercizio di tale scelta comporta la sostituzione del contratto in essere e la perdita del meccanismo di adeguamento automatico.
In tal caso, ad ogni scadenza, l'aggiornamento del valore assicurato, avviene a richiesta del contraente come previsto dal successivo ***articolo 8 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"***.
Nel caso di marca/modello/versione dell'autoveicolo non valutata dalla rivista "Quattroruote Professional", l'adeguamento automatico non può essere offerto o cessa di essere effettuato. In quest'ultima ipotesi, l'Impresa si impegna a comunicare al contraente la cessazione dell'adeguamento automatico almeno un mese prima del termine di validità del contratto. L'aggiornamento del valore assicurato dovrà essere pertanto richiesto dal contraente in occasione della scadenza annua, come previsto dal successivo ***articolo 8 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"***.
Nel caso in cui il contraente non comunichi l'aggiornamento del valore assicurato, l'Impresa provvede a calcolare il premio relativo alla garanzia Kasko sulla base dell'ultimo valore assicurato. Rimane salvo quanto previsto ***dall'articolo 10 "Determinazione dell'ammontare del danno"***. **Il meccanismo di adeguamento automatico sarà operante solo se richiamato in polizza.**

Articolo 8 – ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO A RICHIESTA DEL CONTRAENTE

In occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato, indicato dal contraente.

Articolo 9 – DENUNCIA DI SINISTRO E ADEMPIMENTI

L'assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'articolo 1913 del Codice Civile e, quindi, fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

Articolo 10 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

- **In caso di perdita totale** l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori assicurati avevano al momento del sinistro. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa.
- **In caso di danno parziale** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto alla loro usura o vetustà. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture, i veicoli ad uso promiscuo.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.
Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, né le spese di deposito, dei danni da mancato godimento o uso o altri pregiudizi, incluso il costo dell'eventuale revisione.
Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., qualora l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.
L'assicurato, salvo che le riparazioni di prima urgenza, deve astenersi dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa.
Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice Civile.
Inoltre, riguardo alle autovetture, veicoli ad uso promiscuo:

- in caso di **perdita totale** il valore del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optionals forniti dalla casa costruttrice, se assicurati.
  Qualora "Quattroruote Professional" non riporti la quotazione del veicolo, si stima il valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optionals assicurabili avevano al momento del sinistro.
  Nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, l'ammontare del danno viene considerato come se il veicolo fosse nuovo, nei limiti del capitale assicurato, cioè senza tenere conto del degrado d'uso dello stesso o delle sue parti;
- in caso di **danno parziale**, non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, per tutte le parti dello stesso tranne che per gli pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico per i quali la non applicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

Articolo 11 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

GARANZIE AGGIUNTIVE AUTOVETTURE

PACCHETTO 1

Articolo 1 – ROTTURA CRISTALLI

a) Oggetto dell'assicurazione
L'Impresa assicura i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi; **sono sempre esclusi i danni causati in occasione di furto tentato o consumato o conseguenti ad atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).**
Non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.
Non sono indennizzabili i costi relativi:
1. alla sostituzione dei sensori collegati e/o solidali con il cristallo danneggiato o sostituito;
2. alle operazioni di calibratura/ricalibratura di apparecchiature e/o sensori collegati e/o solidali con il cristallo danneggiato o sostituito.

b) Massimale

La garanzia opera con il **limite massimo di indennizzo di € 450,00** per evento innalzabile ad € 600,00 o € 1.000,00 per evento con versamento del relativo sovrappremio. Il limite massimo di indennizzo si intende per ogni evento, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati e **previa esibizione di fattura**.

c) Scoperto

E' previsto uno **scoperto** pari al 20% dell'ammontare del danno (entro il limite massimo indicato in polizza) che si applica anche nel caso di sinistro con danno inferiore al limite massimo di indennizzo.

In altri termini:

- se il danno - detratto lo scoperto - risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest'ultimo;
- se il danno – detratto lo scoperto – risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno l'applicazione dello scoperto del 20%.

d) Rispristino tramite riparatori di cristalli convenzionati con l'Impresa - normativa, massimale e scoperti dedicati

Qualora l'assicurato opti per la gestione del sinistro (riparazione o sostituzione del/dei cristallo/i) tramite i riparatori di cristalli convenzionati con l'Impresa:

→ a parziale deroga di quanto previsto al punto a.1 ("Oggetto dell'assicurazione") sono indennizzabili i costi relativi alla sostituzione – se necessaria - dei sensori collegati e/o solidali con il cristallo del quale, a giudizio dei tecnici incaricati, si sia a sua volta resa necessaria la sostituzione;

→ a parziale deroga di quanto previsto al punto a.2 ("Oggetto dell'assicurazione") sono indennizzabili i costi relativi alle operazioni di calibratura/ricalibratura dei soli sensori sostituiti (vedi punto I. di cui sopra);

→ il massimale prescelto dall'assicurato ed indicato in polizza (vedi lettera b. "Massimale" della presente garanzia) viene maggiorato dell'importo fisso di € 150,00 fermo il resto;

→ l'applicazione dello scoperto di cui sopra avverrà nel seguente modo:

a. riparazione del/dei cristallo/i: nessuno scoperto;
b. sostituzione del/dei cristallo/i:
   1) nessuno scoperto, a condizione che l'intervento di sostituzione sia stato ritenuto tecnicamente necessario dai tecnici incaricati;
   2) applicazione dello scoperto del 20% sull'ammontare del danno, se la sostituzione – non tecnicamente necessaria a giudizio dei tecnici incaricati – sia stata richiesta esplicitamente dall'assicurato in luogo della riparazione del/dei cristallo/i proposta.

Modalità del servizio

Per beneficiare delle predette condizioni l'assicurato, fornendo il numero di polizza e la data di sinistro, può rivolgersi direttamente ad uno dei centri specializzati nella riparazione di cristalli convenzionati con l'Impresa.

Il personale incaricato provvede a:

- far compilare e sottoscrivere all'assicurato la denuncia di sinistro comprensiva della delega all'incasso;
- effettuare la sostituzione/riparazione richiesta;
- emettere fattura intestata al cliente, effettuarne fotocopia e consegnarla all'assicurato unitamente a copia della denuncia-delega.

La Direzione dell'Impresa provvede al pagamento del sinistro direttamente al riparatore convenzionato intervenuto, **mentre rimane a carico dell'assicurato la somma eccedente il massimale previsto dalla garanzia**.

In ogni caso l'assicurato è libero di rivolgersi ad un proprio riparatore di fiducia diverso; in tal caso il sinistro deve essere denunciato presso l'agenzia che amministra il contratto o, in caso di necessità, presso altra agenzia Allianz S.p.A., come previsto dal successivo ***articolo 16 "Denuncia del sinistro"*** della presente Sezione Sistema di coperture per il veicolo – Garanzie aggiuntive autovetture.

Articolo 2 – TRASPORTO FERITI CON AMBULANZA

L'Impresa rimborsa, sino ad un **massimo di € 250,00** per ogni sinistro, le spese sostenute e documentate dal conducente del veicolo assicurato, qualora gli occupanti del veicolo vengano trasportati con l'ambulanza a seguito di incidente stradale.

Questo rimborso non è cumulabile con altro analogo previsto da un diverso contratto in corso al momento del sinistro.

Articolo 3 – IMBRATTAMENTO PER TRASPORTO FERITI

L'Impresa rimborsa, sino ad un **massimo di € 300,00** per ogni sinistro, i danni riportati all'interno del veicolo in seguito al trasporto di vittime di incidenti stradali dal luogo dell'incidente al più vicino posto di Pronto Soccorso.

Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell'Ambulatorio Ospedaliero o del medico intervenuto o dell'Autorità di Polizia.

Articolo 4 – GARANZIA BAGAGLIO

L'Impresa rimborsa, sino ad un **massimo di € 300,00** per ogni sinistro, i bagagli contenuti nel veicolo assicurato, nei casi di furto totale senza ritrovamento del veicolo, o di incendio che comporti la perdita totale dello stesso, purché il danno sia avvenuto fuori dalla provincia del domicilio dell'assicurato.

La garanzia è valida per beni di proprietà dell'assicurato e dei trasportati quali: indumenti, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio - il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori - nonché per gli indumenti indossati.

Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi telefonici (smartphone e simili), i tablet e personal computer, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio, nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

Articolo 5 – AUTORIMESSAGGIO E CUSTODIA

L'Impresa rimborsa, sino ad un **massimo di € 250,00** per ogni sinistro, le spese sostenute dall'assicurato per il parcheggio e la custodia del veicolo disposti dall'Autorità in caso di incendio, furto totale o rapina (seguiti da ritrovamento del veicolo).

Articolo 6 - INDENNIZZO IMPOSTA DI PROPRIETA'

In caso di incendio, furto, rapina o incidente stradale (ove quest'ultimo non si sia verificato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato o l'antieconomicità della sua riparazione, l'Impresa corrisponde all'assicurato un indennizzo pari alla quota dell'imposta di proprietà relativa al periodo che va dal mese successivo al sinistro fino alla data di scadenza dell'imposta pagata.

Per ottenere l'indennizzo bisogna esibire la ricevuta del pagamento dell'imposta o, in mancanza, la denuncia di smarrimento della ricevuta presentata all'Autorità competente.

Articolo 7 – SOSTITUZIONE SERRATURA ABITAZIONE

Nel caso di **furto totale** del veicolo contenente le chiavi dell'abitazione, l'Impresa rimborsa - su presentazione di regolare fattura e denuncia di furto alle Autorità competenti - le spese sostenute per sostituire la/e serratura/e della porta principale dell'abitazione di residenza sino ad un **massimo di € 75,00** per evento e anno assicurativo.

Articolo 8 – RIMBORSO SPESE PER PERDITA DELLE CHIAVI

L'Impresa rimborsa, su presentazione di regolare fattura e sino ad un **massimo di € 300,00** per evento, le spese sostenute dall'assicurato per lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi, o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto.
Sono assicurate anche le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto e quelle per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo.

PACCHETTO 2
Composto dal "Pacchetto 1" cui si aggiungono le seguenti garanzie:

Articolo 9 – PROTEZIONE PATENTE

Le prestazioni assicurative che seguono, sono riservate a persone fisiche, ditte, enti, associazioni, società o simili:
a) indennità autoscuola (recupero punti) con il **limite di € 500,00 per anno assicurativo**;
b) indennità azzeramento punteggio con il **limite di € 750,00 per anno assicurativo**;
c) furto, smarrimento, distruzione e deterioramento della patente, del libretto di circolazione e del certificato di proprietà con il **limite di € 250,00 per anno assicurativo**.

La penalizzazione che faccia scendere i punti disponibili sulla patente al di sotto dei 10 deve essere conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale, accaduto durante il periodo di validità della polizza, e dal quale siano derivate lesioni e/o morte di una o più persone oppure danni materiali, anche ad uno solo dei veicoli coinvolti, tali da determinarne l'invio a revisione.

La penalizzazione che azzeri i punti disponibili sulla patente deve essere conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale, accaduto durante il periodo di validità della polizza, e dal quale siano derivate lesioni e/o morte di una o più persone oppure danni materiali, anche ad uno solo dei veicoli coinvolti, tali da determinarne l'invio alla revisione.

In caso sia assicurata una persona fisica si considera beneficiario della garanzia il proprietario del mezzo assicurato e, in caso di più intestatari, il primo riportato sul libretto di circolazione.
In caso sia assicurata una ditta, una associazione, una società o simili si considera beneficiario della garanzia il conducente che sia autorizzato alla guida del mezzo assicurato per ragioni lavorative e/o di istituto.

Limitatamente al caso in cui sia assicurata una persona fisica, la garanzia opera anche se l'infrazione che comporti la perdita di punti sia stata commessa alla guida di:
1. un veicolo diverso da quello assicurato purché della stessa tipologia;
2. un motociclo.

In caso di furto, smarrimento, distruzione e deterioramento che interessi materialmente il documento patente si considerano assicurate le persone sopra indicate.
In caso di furto, smarrimento, distruzione e deterioramento che interessi il libretto di circolazione o il certificato di proprietà l'assicurazione **vale solo per il veicolo identificato in polizza**.

Nel dettaglio le prestazioni prevedono:

a) <u>indennità autoscuola</u> (recupero punti) con il limite di € 500,00 per anno assicurativo.
Se il punteggio della patente di guida – esclusa la carta di qualificazione del conducente e/o il certificato di abilitazione professionale – diventa inferiore a 10 punti, l'assicurato può partecipare agli appositi corsi di recupero dei punti tenuti dalle autoscuole o dagli altri enti autorizzati.
Per ottenere il rimborso vanno presentati:
1. copia del/i provvedimento/i di sottrazione punti patente;
2. copia attestato di frequenza al relativo corso;
3. copia fattura delle spese sostenute.

La garanzia è operante se:
- l'infrazione e la conseguente sottrazione punti siano intervenute durante il periodo di validità della polizza;
- la partecipazione al corso di recupero si sia conclusa entro i 6 mesi dall'eventuale annullamento del contratto, salvo il caso di mancato pagamento del premio o della rata;
- la sanzione di sottrazione punti non abbia determinato il completo azzeramento dei punti patente (con conseguente attivazione della garanzia "b");
- l'assicurato abbia esercitato il diritto di ricorso contro il provvedimento di sottrazione punti ove ammissibile e non manifestamente infondato.

b) <u>indennità azzeramento punteggio</u> con il limite di € 750,00 per anno assicurativo.
Sono rimborsate le spese sostenute dall'assicurato che si è sottoposto agli esami di revisione del documento di abilitazione alla guida, a causa dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente.
Per ottenere il rimborso vanno presentati:
- copia del provvedimento di sospensione della patente per azzeramento punti disponibili;
- copia attestato di frequenza al relativo corso;
- copia fattura delle spese.

La garanzia è operante se:
- l'infrazione ed il conseguente azzeramento dei punti siano intervenuti durante il periodo di validità della polizza;
- la partecipazione al corso di revisione si sia conclusa entro i 6 mesi dall'eventuale annullamento del contratto, salvo il caso di mancato pagamento del premio o della rata;
- l'assicurato abbia esercitato il diritto di ricorso contro il provvedimento di sottrazione punti ove ammissibile e non manifestamente infondato.

c) <u>furto, smarrimento, distruzione e deterioramento della patente, del libretto di circolazione e del certificato di proprietà</u> con il limite di € 250,00 per anno assicurativo.
Se ricorre uno degli eventi oggetto di garanzia, l'Impresa corrisponde all'assicurato il relativo indennizzo; ciò al momento del rilascio del nuovo documento, con obbligo di esibizione dello stesso.
In caso di furto e/o smarrimento e/o distruzione, alla denuncia di sinistro deve essere allegata copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti.
In caso di deterioramento, alla denuncia di sinistro deve essere allegata solo copia dell'istanza di sostituzione, redatta sugli appositi modelli e debitamente sottoscritta.

In aggiunta a quanto previsto dalle esclusioni di cui all'*articolo 15 "Esclusioni"* della presente sezione *"Sistema di coperture per il veicolo - Garanzie Aggiuntive Autovetture"*, la garanzia "Protezione patente" non opera anche nel caso di:

- **documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;**
- **patente revocata;**
- **fatto conseguente ad attività illecite dell'assicurato;**
- **assicurato sottoposto ad indagini per reato di fuga o di omissione di soccorso, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione;**
- **ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa;**
- **circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di protezione rivalsa;**
- **utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto.**

Articolo 10 – RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE PER IL NUOVO VEICOLO A SEGUITO DI FURTO

In caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, l'Impresa rimborsa un importo pari alle spese, purché documentate, di immatricolazione o voltura per l'acquisto di un altro veicolo, al massimo di pari cilindrata e potenza fiscale.
Le spese di immatricolazione indennizzabili sono costituite da: Imposta provinciale di trascrizione, emolumenti ACI, Imposta di bollo per iscrizione al PRA, diritti Dipartimento Trasporti Terrestri, Imposta di bollo per rilascio della carta di circolazione, costo delle targhe.
Le spese di voltura (passaggio di proprietà) indennizzabili sono costituite da: Imposta provinciale di trascrizione, emolumenti ACI, Imposta di bollo per iscrizione al PRA, diritti Dipartimento Trasporti Terrestri, Imposta di bollo per aggiornamento della carta di circolazione.
Sono altresì indennizzabili i costi dei versamenti postali e gli eventuali costi del servizio reso da Agenzie di pratiche automobilistiche limitatamente agli adempimenti relativi alle operazioni di immatricolazione o voltura.

Articolo 11 – DANNI DA INCENDIO A LOCALI ADIBITI A BOX O RIMESSA

L'Impresa corrisponde – **con il limite massimo di € 5.000 per sinistro** - un indennizzo a copertura dei danni subiti dai locali adibiti a box o rimessa, di proprietà del Contraente o dell'Intestatario del veicolo indicato in polizza, a seguito di incendio del veicolo assicurato e/o di sua esplosione e/o scoppio, **purché dovuti a causa accidentale**.
Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate a detti locali in occasione del ripristino, le spese per collaudi e/o permessi e/o autorizzazioni di qualunque natura, i danni da mancato godimento o uso, i danni al contenuto dei locali anche se costituenti dotazioni del veicolo occasionalmente non montate sul veicolo stesso ed altri pregiudizi.
Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico. L'Assicurato, unitamente alla denuncia di sinistro, **dovrà produrre** copia del verbale di intervento dei Vigili del Fuoco o di altra Autorità di Polizia Giudiziaria.

Articolo 12 - RIPRISTINO AIRBAG/CINTURE DI SICUREZZA

L'impresa rimborsa, su presentazione di regolare fattura e sino ad un **massimo di € 500,00** per evento e anno assicurativo, le spese sostenute per il ripristino degli airbag ed i pretensionatori delle cinture di sicurezza in seguito all'attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad un incidente derivante dalla circolazione del veicolo.

Articolo 13 – RIPRISTINO ANTIFURTO O NAVIGATORE SATELLITARE DA SINISTRO DA CIRCOLAZIONE

L'Impresa corrisponde – **con il limite massimo di € 700 per sinistro** – un indennizzo a copertura delle spese sostenute dall'assicurato per il ripristino – o se necessario per la sostituzione – dell'impianto antifurto e/o del sistema di navigazione satellitare resisi necessari a seguito di incidente derivante dalla circolazione del veicolo. Fermo il resto, la copertura opera anche in caso il ripristino consista nella riprogrammazione degli impianti assicurati.
L'assicurato dovrà esibire in originale e consegnare in copia la documentazione fiscalmente rilevante a comprova della spesa sostenuta e dell'avvenuto ripristino.

Articolo 14 – RIMBORSO SPESE DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE

L'impresa corrisponde – **con il limite massimo di € 100 per sinistro** – un indennizzo a copertura delle spese sostenute dall'assicurato per il lavaggio e la disinfezione di interni ed esterni **in caso di rapina o furto totale del veicolo assicurato e del suo successivo ritrovamento.**
L'Assicurato unitamente alla denuncia di sinistro, **deve produrre copia del verbale di ritrovamento e consegnare in copia la documentazione fiscalmente rilevante a comprova della spesa sostenuta.**

Articolo 15 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza:

- **di dolo dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;**
- **della partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;**
- **di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;**
- **di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;**
- **di rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche);**
- **di atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici).**

Articolo 16- DENUNCIA DI SINISTRO

L'assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'articolo 1913 del Codice Civile e, quindi, fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

Articolo 17 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo. Tali termini sono applicabili anche se – in caso di garanzia "Rottura cristalli" – il ripristino avvenga tramite riparatori non convenzionati con l'Impresa.

GARANZIE SPECIALI – VALIDE PER LE SOLE AUTOVETTURE

Articolo 1 – ATTI VANDALICI – EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI

L'Impresa indennizza, entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da:

- atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici);
- grandine;
- trombe d'aria, tempeste ed uragani;
- alluvioni, inondazioni;
- allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;
- frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purché non derivanti da movimenti tellurici od eruzioni vulcaniche;
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, atti di terrorismo e sabotaggio.

Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

– **gli optional e gli accessori,** ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino e/o del valore veicolo devono essere dichiarati a parte con indicazione del relativo valore, **pena la loro non indennizzabilità**;

– **gli apparecchi audio-fono-visivi**:

1. **AD INSTALLAZIONE FISSA DI SERIE**: se compresi nel valore assicurato sono indennizzabili i danni come sopra descritti e subiti da **apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa di serie** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino.

2. **AD INSTALLAZIONE FISSA NON DI SERIE**: la copertura assicurativa può essere anche estesa ai danni subiti da **apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa non di serie** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, se forniti dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino, oppure installati da altre ditte in un momento successivo all'acquisto del veicolo. **Questa estensione sarà operante solo se gli apparecchi in parola siano espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore.**

In caso di sinistro, **rimane a carico dell'assicurato lo scoperto percentuale con il minimo** determinato in funzione del gruppo territoriale e del valore veicolo assicurato come da tabella 1 che segue:

Gruppo territoriale	Scoperto					
	Valore veicolo (€)					
	fino a 10.000		da 10.000 a 25.000		oltre 25.000	
	scoperto %	minimo €	scoperto %	minimo €	scoperto %	minimo €
1	15%	350	15%	400	15%	600
2	10%	350	10%	400	10%	600
3	10%	250	10%	300	10%	500
4	10%	250	10%	250	10%	350
5	10%	250	10%	250	10%	350
6	10%	250	10%	250	10%	300
7	10%	250	10%	250	10%	250

Articolo 2 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- **dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;**
- **danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;**
- **danni conseguenti alla circolazione dei veicoli avvenuta in area pubblica e/o privata;**
- **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;**
- **guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;**
- **sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;**
- **allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;**
- **danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore qualunque ne sia la causa;**
- **danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;**
- **caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;**
- **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;**
- **rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).**

In generale sono esclusi tutti i danni che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti in polizza.

Articolo 3 – SOTTOSCRIZIONE DI ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede dolosamente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 secondo comma del codice civile.

Articolo 4 – ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO

Alla scadenza annuale della polizza e/o del rateo iniziale, l'Impresa adegua automaticamente il valore assicurato in base alla valutazione della rivista "Quattroruote Professional" utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione e, di conseguenza, modifica il premio della garanzia. Il valore degli optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi non di serie viene aggiornato applicando la stessa percentuale di adeguamento prevista per il valore dell'autoveicolo.

Alla determinazione del nuovo premio concorrono anche parametri dinamici quali ad esempio l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato.

Il contraente che non intende procedere al rinnovo, può recedere dal contratto non pagando il premio proposto.
L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto – anche con altra Impresa – ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.
In ogni caso, il contraente può assicurare un valore diverso rispetto a quello stabilito mediante la rivista "Quattroruote Professional". L'esercizio di tale scelta comporta la sostituzione del contratto in essere e la perdita del meccanismo di adeguamento automatico.
In tal caso, ad ogni scadenza, l'aggiornamento del valore assicurato, avviene a richiesta del contraente come previsto dal successivo ***articolo 5 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"***.
Nel caso di marca/modello/versione dell'autoveicolo non valutata dalla rivista "Quattroruote Professional", l'adeguamento automatico non può essere offerto o cessa di essere effettuato. In quest'ultima ipotesi, l'Impresa si impegna a comunicare al contraente la cessazione dell'adeguamento automatico almeno un mese prima del termine di validità del contratto. L'aggiornamento del valore assicurato dovrà essere pertanto richiesto dal contraente in occasione della scadenza annua, come previsto dal successivo ***articolo 5 "Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente"***.
Nel caso in cui il contraente non comunichi l'aggiornamento del valore assicurato, l'Impresa provvede a calcolare il premio relativo alle garanzie Atti vandalici/Eventi naturali e sociopolitici sulla base dell'ultimo valore assicurato. Rimane salvo quanto previsto ***dall'articolo 7 "Determinazione dell'ammontare del danno"***.
Il meccanismo di adeguamento automatico sarà operante solo se richiamato in polizza.

Articolo 5 – ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO A RICHIESTA DEL CONTRANTE

Alla scadenza annuale della polizza, su richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato indicato dal contraente, modificando il premio dovuto.
Alla determinazione del premio di rinnovo per autovetture (uso privato e pubblico) e veicoli adibiti ad uso promiscuo concorrono anche parametri dinamici, quali ad esempio l'età del proprietario e l'anzianità del veicolo assicurato. Il contraente che, conosciuto il nuovo premio, non intende rinnovare le coperture, può recedere dal contratto non pagando il premio proposto.
L'Impresa mantiene operanti le garanzie sino alla data di effetto di un eventuale nuovo contratto – anche con altra Impresa – ma comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Articolo 6 – DENUNCIA DI SINISTRO

L'assicurato deve:
- **denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni (articolo 1913 del Codice Civile);**
- **fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso;**
- **astenersi, salvo che per i casi di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, vendere o rottamare il mezzo prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata dell'Impresa.**

In particolare, per i sinistri da danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico) la corresponsione dell'indennizzo è subordinata:
- alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio. Se il fatto è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria italiana consegnandone copia all'Impresa;
- alla consegna delle chiavi e/o dei dispositivi di avviamento originali del veicolo se il danneggiamento volontario è causa di perdita totale del veicolo.

La Società è autorizzata ad inviare le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice. La Società è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.
L'autorizzazione data alla Società viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Articolo 7 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

a. **Perdita totale:** si considera perdita totale, un danno superiore al 85% del valore del veicolo. L'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional/accessori e apparecchi audiofonovisivi assicurati avevano al momento del sinistro.
   Per autovetture, veicoli ad uso promiscuo e fuoristrada, il valore commerciale del veicolo è ricavato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional, accessori e apparecchi audiofonovisivi, se assicurati.
   Se "Quattroruote Professional" non riporta la quotazione del veicolo, la stima del suo valore commerciale e quella che avevano gli eventuali optional, accessori ed apparecchi audiofonovisivi al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax.
b. **Danno parziale:** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolarne il costo si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al loro degrado d'uso. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture ed i veicoli ad uso promiscuo.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.
Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.
Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.
Se il veicolo è locato in leasing ed è assicurato IVA compresa, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del furto.
Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice Civile. Inoltre, con specifico riguardo alle autovetture ad uso privato ed i veicoli ad uso promiscuo:
- perdita totale: se il sinistro avviene entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), non verrà tenuto conto – ai fini della liquidazione del danno - del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti, con il limite del capitale assicurato e sempre salvo il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile;
- danno parziale: non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), per tutte le parti dello stesso. Sono esclusi i pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico per i quali l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

Articolo 8 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

GARANZIA IMPREVISTI DA CIRCOLAZIONE (autovetture)

Urto o collisione con animali

Articolo 1 – COSA ASSICURA

L'Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con animali d'affezione, da reddito o protetti.
Non rientrano in garanzia i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del verificarsi dell'evento sopra descritto.
La garanzia opera anche in caso di responsabilità, totale o parziale, dell'assicurato.

Articolo 2 – SOMME ASSICURATE E SCOPERTI

Il limite massimo di indennizzo e l'importo di scoperto sono entrambi indicati sullo stampato di polizza; il limite massimo di indennizzo si intende riferito all'anno assicurativo.

L'indennizzo è limitato al massimale indicato in polizza e non può mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.
In caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato gli eventuali scoperti previsti dal contratto; tuttavia, se il sinistro causa un danno di importo superiore al limite massimo di indennizzo - ma inferiore al valore commerciale del veicolo assicurato – lo scoperto sarà detratto dall'importo del danno e progressivamente assorbito fino all'esaurimento del limite massimo di indennizzo.

In altri termini:
- se il danno, detratto lo scoperto, risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno lo scoperto;
- se il danno, detratto lo scoperto, risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest'ultimo.

Sistema di detrazione dello scoperto
Tabella esemplificativa redatta ipotizzando che il valore commerciale del veicolo sia superiore all'ammontare del danno ed al massimale di polizza (**le cifre sono indicate a mero titolo di esempio**).

A	B	C	D
DANNO	**MASSIMALE**	**SCOPERTO**	**INDENNIZZO**
200	3.000	350	0
1.000	3.000	350	650
3.100	3.000	350	2.750
4.000	3.000	350	3.000

Articolo 3 - ESCLUSIONI

La garanzia non è operante nel caso di:
- **dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;**
- **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;**
- **sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato;**
- **sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;**
- **sinistri causati da animali trasportati dal/sul veicolo assicurato o suo rimorchio e, in genere, da animali di proprietà dell'assicurato o del conducente o ad essi affidati;**
- **sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;**
- **circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.**

La garanzia non è altresì operante in caso venga comminata al conducente la sanzione prevista dal Codice della Strada per violazione dell'art. 189, comma 9 bis consistente nel fatto di chi abbia omesso di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Articolo 4 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

L'assicurato è tenuto a denunciare il fatto all'Impresa ed a richiedere e consegnare all'Impresa stessa il verbale o il rapporto redatto dall'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro (Polizia Stradale o equivalente).
In caso il verbale o il rapporto non le venga consegnato, l'Impresa non potrà procedere alla liquidazione del sinistro.
Non verranno considerati equivalenti al rapporto di Polizia Stradale:
- **le testimonianze e/o le denunce non acquisite dall'Autorità nell'immediatezza del fatto;**
- **le testimonianze e/o le denunce non acquisite a seguito di attività investigativa svolta dall'Autorità.**

Acquisita la documentazione di cui sopra ed accertata l'indennizzabilità del sinistro, l'Impresa disporrà gli accertamenti tecnici volti a quantificare il danno.
In caso l'assicurato ricorra ad un riparatore convenzionato Allianz (elenco su www.allianz.it) - sempre che il sinistro sia indennizzabile - il solo importo di scoperto verrà ridotto del 50%.

Articolo 5 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

Urto o collisione con veicoli non identificati: art. 283 lettera "a" Codice delle Assicurazioni Private

Articolo 1 – COSA ASSICURA

Per i danni a cose, l'Impresa riconoscerà un indennizzo che:
- copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto o collisione con altro/i veicolo/i non identificato/i;

- opera se l'evento (ossia il sinistro in garanzia) è stato ritenuto totalmente risarcibile ed effettivamente risarcito dalla gestione (CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - oppure Impresa designata) del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

Non rientrano in garanzia i danni da interruzione di attività, i costi di traino, deposito, reimmatricolazione e/o revisione e, in generale, i danni non direttamente subiti dal veicolo in conseguenza del verificarsi dell'evento sopra descritto.

Articolo 2 – SOMME ASSICURATE

L'indennizzo viene corrisposto come segue:

1. liquidazione di un importo fino a € 500,00 per i danni a cose se dal sinistro sono derivati sia danni a cose sia **danni gravi** alla persona; il limite massimo di indennizzo è quindi rappresentato dalla somma fissata dalla legge in vigore al momento della stipula del contratto, entro la quale il Fondo di Garanzia Vittime della Strada non risarcisce alcun danno a cose (articolo 283 Codice delle Assicurazioni Private);
2. liquidazione entro il massimale indicato in polizza se dal sinistro sono derivati sia danni a cose sia **danni non gravi** alla persona (l'articolo 283 Codice delle Assicurazioni Private prevede, in questo caso, il risarcimento dei danni a persona ma non di quelli a cose); in questo caso, fermo il limite massimo indicato in polizza, l'indennizzo non può mai essere superiore all'ammontare del danno o al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

Articolo 3 - ESCLUSIONI

La garanzia non è operante nel caso di:

- **sinistri causati da dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali l'assicurato debba rispondere;**
- **sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato;**
- **sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;**
- **sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;**
- **circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.**

Articolo 4 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

L'assicurato è tenuto a denunciare il fatto all'Impresa e a richiedere e consegnare all'Impresa stessa il verbale o il rapporto redatto dall'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro (Polizia Stradale o equivalente).

L'assicurato, inoltre, è tenuto a produrre copia autentica della quietanza di liquidazione emessa dall'Impresa Designata in nome e per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada o dichiarazione di quest'ultima di non potersi procedere alla liquidazione dei danni a cose, pur in presenza di sinistro risarcibile.

Acquisita la documentazione di cui sopra ed accertata l'indennizzabilità del sinistro, l'Impresa disporrà gli accertamenti tecnici volti a quantificare il danno.

E' tuttavia facoltà dell'assicurato, fermo il resto, richiedere che l'Impresa, a puro titolo conservativo e cautelativo e senza che ciò costituisca - neppure implicitamente - riconoscimento dell'indennizzabilità del sinistro, disponga una perizia tecnica sul veicolo danneggiato in attesa che la procedura di risarcimento, gestita dall'Impresa Designata per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, sia conclusa.

Articolo 5 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

ASSISTENZA AUTO

Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

AVVERTENZA: nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia alla sezione "*Istruzioni per la richiesta di assistenza*").

Articolo 1 – VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate. **Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della richiesta di attivazione di assistenza risultano sottoposti a embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE.**

L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze.

Articolo 2 – AMBITO DI OPERATIVITA' DELLA GARANZIA ASSISTENZA AUTO

Le prestazioni assicurative sono erogate a favore del veicolo indicato in polizza ed estese anche ad eventuali rimorchi che il veicolo sia autorizzato a trainare, purché assicurati con la Società per il rischio statico. Limitatamente alle prestazioni sanitarie, esse sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati sul veicolo assicurato.

Articolo 3 – ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:

a) danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
d) danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;

e) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
h) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
i) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
j) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
k) un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
l) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
m) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
n) suicidio o tentativo di suicidio;
o) immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori. come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:
a) conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e/o documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;
b) veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
c) veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
d) trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
e) fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

Articolo 4 – DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

a) Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni **non superiori a 60 giorni consecutivi**.
b) La Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa.
c) La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
d) La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera dichiarate.
e) Nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
f) In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.
g) La Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
h) La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato.
i) Il Contraente libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:
a) ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
b) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

La messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
- aereo di linea (classe economica);
- treno (prima classe).

SEZIONE A - ASSISTENZA ALLA MOBILITÀ

SOCCORSO STRADALE

La seguente garanzia opera quando il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente a seguito di:
- incidente stradale;
- guasto meccanico od elettrico;
- incendio, esplosione o scoppio;
- tentato furto, furto di parti del veicolo o ritrovamento dopo furto;
- batteria scarica; esaurimento del carburante; rottura o foratura pneumatici;
- rottura del cristallo del parabrezza.

La Centrale Operativa provvede all'invio di un mezzo di soccorso per il traino sino alla propria officina convenzionata più vicina o sino all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo assicurato, più vicina, tenendo a carico della Società i relativi costi. Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.
In caso di sinistro avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà dichiarare di essere coperto da servizio di assistenza con l'Impresa al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti. Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

INVIO OFFICINA MOBILE

Qualora, a seguito di guasto, batteria scarica, esaurimento di carburante, rottura o foratura pneumatici, il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto ed accertata la disponibilità in zona, provvederà ad inviare sul luogo del sinistro un'officina mobile. Se il guasto non fosse comunque riparabile sul posto, la Centrale Operativa organizzerà il traino del veicolo come previsto dalla precedente garanzia "Soccorso Stradale."
La Società terrà a proprio carico il costo dell'intervento dell'officina mobile **fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro**; sono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, all'acquisto di pneumatici, ai materiali d'impiego utilizzati per effettuare le riparazioni od il montaggio e la relativa manodopera.
Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

MONTAGGIO E SMONTAGGIO CATENE DA NEVE

Quando le condizioni climatiche e stradali lo rendano necessario e l'Assicurato necessiti di assistenza, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio di un proprio incaricato per procedere al montaggio o smontaggio delle catene da neve in dotazione al veicolo assicurato. **Sono a carico dell'Assicurato il costo di uscita del soccorritore e della manodopera.**
Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

RIMBORSO TAXI

La garanzia opera a seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, nei seguenti casi:

- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per seguire il traino del proprio veicolo sino all'officina;
- qualora il traino venga effettuato nei giorni festivi oppure nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e, conseguentemente, l'officina non sia aperta al momento del ricovero del veicolo e non sia quindi possibile l'immediato ripristino dello stesso;
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione;
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo riparato presso l'officina;
- a seguito di ritiro della patente e/o sequestro del veicolo da parte delle Autorità preposte.

L'Assicurato ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di € 80,00 per evento.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

A seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, quest'ultima in caso di necessità organizza, su richiesta dell'Assicurato, il pernottamento del conducente e degli eventuali trasportati a bordo del veicolo assicurato. **Sono a carico dell'Assicurato le spese alberghiere.**

RIENTRO AL DOMICILIO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO – SPESE DI SOGGIORNO

La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, **il veicolo richieda riparazioni che comportino un immobilizzo di durata pari a 24 ore in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino oppure 36 ore all'estero**, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.
Beneficiari della prestazione sono il conducente e gli eventuali trasportati del veicolo assicurato.
La Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza oppure consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione, tenendo a carico della Società i relativi costi **sino alla concorrenza del massimale di € 550,00 per evento.**
Il rientro o il proseguimento del viaggio sarà effettuato con aereo (classe economica), in treno (prima classe) o con auto a noleggio, così come previsto dal successivo punto *"a9.Veicolo sostitutivo per danni al veicolo"*, **per un periodo massimo di due giorni.**
In alternativa a quanto precede, la Centrale Operativa organizza il soggiorno dell'Assicurato e dei passeggeri in un albergo in loco, tenendo a carico della Società le spese di pernottamento **fino a 4 giorni, con il limite massimo di € 80,00 al giorno per persona e per evento.**

RECUPERO DEL VEICOLO – RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA, DEMOLIZIONE, ABBANDONO LEGALE

La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, il veicolo richieda riparazioni di **durata pari o superiore a 32 ore di manodopera**, certificata in base ai tempari ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e di quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.
La Centrale Operativa, con costi a carico della Società, mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di andata ferroviario di prima classe o aereo di classe turistica, per consentirgli di recuperare il mezzo dopo la riparazione.
In alternativa a quanto precede la Centrale Operativa può organizzare, tramite autotrasportatori di fiducia, il trasporto dal luogo dell'immobilizzo sino alla propria officina convenzionata o all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo più vicine al luogo di residenza dell'Assicurato. In tal caso la Società terrà a proprio carico i relativi costi, compresi quelli di custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di recupero e il suo ritiro da parte dell'autotrasportatore**. Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo di trasporto.** Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.
Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto da effettuarsi secondo le modalità prescritte dal precedente capoverso, la Centrale Operativa organizzerà, in accordo con l'Assicurato, l'abbandono legale sul posto del veicolo, tenendo a carico della Società i costi amministrativi, organizzativi e di demolizione. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa organizzerà il suddetto trasporto con spese a carico della Società per un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. **L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.**

INVIO DI UN AUTISTA PROFESSIONISTA

La garanzia opera a seguito di **infortunio conseguente ad incidente stradale avvenuto fuori dal Comune di residenza.** Se il conducente è ricoverato o impossibilitato alla guida e nessuno degli occupanti del veicolo è in condizione di guidare, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un autista professionista per riportare il veicolo alla residenza dell'Assicurato o alla destinazione finale del viaggio, rimanendo inteso **che le spese vive, quali carburante o pedaggi autostradali, dovranno essere rimborsate dall'Assicurato al momento della riconsegna del veicolo.**
Per l'operatività di questa garanzia, l'Assicurato deve lasciare sul veicolo i seguenti documenti:

- libretto di circolazione;
- documenti di assicurazione;
- chiavi;
- delega al rimpatrio del veicolo debitamente compilata;
- eventuali istruzioni circa la presenza di antifurti o altre dotazioni particolari del veicolo.

La Società non assume alcuna responsabilità in merito alla custodia degli oggetti presenti sul veicolo.

VEICOLO SOSTITUTIVO

La garanzia opera in caso di **guasto, incendio, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, quando il veicolo resti immobilizzato in officina e ciò comporti una riparazione di durata pari o superiore alle 8 ore di manodopera certificata**, in base ai tempari ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.
Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo **ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione**.
La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura o la perizia che comprovi l'avvenuto fermo tecnico per le ore di manodopera dichiarate.
La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata:

- **per autovetture e camper**: un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque non superiore a 2000 cc.;
- **per autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore a 35 q.li**: un veicolo con la medesima capacità di carico, in base alla disponibilità del noleggio convenzionato e comunque **entro e non oltre 48 ore dalla richiesta**.

Viene assegnato un giorno di veicolo sostitutivo ogni 8 ore di manodopera, **fino ad un massimo di sette giorni**.
L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesto il veicolo nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di noleggio presenti sul luogo.
Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.
La prestazione non è operante per:
• immobilizzo del veicolo dovuto all'esecuzione di tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
• operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

AUTONOLEGGIO – SCONTI E AGEVOLAZIONI

L'Assicurato, contattando la Centrale Operativa, può accedere ad informazioni su Centrale Operativa di Autonoleggio convenzionate in grado di offrirgli tariffe speciali e condizioni agevolate.
Ove necessario gli operatori possono prenotare direttamente a nome dell'Assicurato l'autovettura indicando allo stesso il luogo ove recarsi per ritirarla. **I costi del noleggio sono interamente a carico dell'Assicurato stesso.**

SEZIONE B - ASSISTENZA ALL'ESTERO

INVIO PEZZI DI RICAMBIO

Quando l'Assicurato in viaggio all'estero necessiti, per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio indispensabili al suo funzionamento ed irreperibili sul luogo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio dei pezzi necessari con il mezzo più rapido, in conformità alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare. In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale. Sono a carico della Società le spese di ricerca e di invio a destinazione mentre **restano a carico dell'Assicurato, che dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso degli stessi, i costi dei pezzi di ricambio.**
Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

ANTICIPO DI CAUZIONE PENALE

A seguito di incidente stradale avvenuto all'estero, quando le Autorità locali dispongano il fermo del conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare in nome e per conto dell'Assicurato la **cauzione fino all'importo massimo di € 6.000,00**, al fine di ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato stesso.
La stessa somma potrà essere anticipata anche quando le Autorità locali dispongano una cauzione civile o amministrativa che comporti il blocco del veicolo o l'impossibilità di ripartire per l'Assicurato, pur senza procedere al fermo. **Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.**
Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'

Qualora a seguito di sinistro avvenuto all'estero che abbia comportato l'invio da parte della Centrale Operativa di un mezzo di soccorso per il traino, l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvede ad effettuare il pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture **fino ad un importo massimo di € 500,00** per sinistro. **Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.**
Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

SEZIONE C - ASSISTENZA PER FURTO DEL VEICOLO

VEICOLO SOSTITUTIVO E TAXI PER FURTO TOTALE DEL VEICOLO

La garanzia opera a seguito di furto totale del veicolo assicurato.
La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un veicolo sostitutivo, **per un periodo massimo di 30 giorni di noleggio consecutivi**, a condizione che venga inoltrata via fax copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti.
Il veicolo sostitutivo messo a disposizione sarà il seguente:
- **per autovetture e camper**: un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque **non superiore a 2000 c.c.**;
- **per autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore a 35 q.li**: un veicolo con la medesima capacità di carico, in base alla disponibilità del noleggio convenzionato e comunque **entro e non oltre 48 ore dalla richiesta**.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo. Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato. In caso di ritrovamento del veicolo rubato, l'Assicurato è tenuto a restituire entro 24 ore il veicolo a noleggio; se il veicolo ritrovato non fosse in condizione di spostarsi autonomamente l'Assicurato potrà attivare le relative specifiche prestazioni riportate nella sezione "*Assistenza alla mobilità*". L'Assicurato nel caso necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo sostitutivo a sua disposizione ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso **fino al massimale complessivo di € 80,00 per evento**. La prestazione è estesa anche nel caso in cui l'Assicurato in viaggio desideri raggiungere una destinazione di sua scelta.

DISBRIGO PRATICHE FURTO

Al fine di consentire all'Assicurato l'interruzione del pagamento dei tributi inerenti il veicolo e la richiesta di indennizzo per il furto del veicolo (ove assicurato con specifica copertura), la Centrale Operativa, in nome e per conto dell'Assicurato, tenendo a carico della Società le spese, provvede al reperimento dei documenti di Estratto Cronologico del P.R.A., Certificato di perdita di possesso ed eventuale Certificato di chiusa inchiesta penale. I certificati saranno trasmessi all'indirizzo indicato dall'Assicurato entro i successivi 60 giorni.

Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la seguente documentazione:
- denuncia di furto in originale e copia conforme (che indichi anche l'eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto avvenuto all'estero, ripresentazione della denuncia di furto alle Autorità Giudiziarie Italiane;
- documenti del proprio veicolo (libretto d'immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà) se non rubati;
- delega dell'Assicurato che autorizzi la Centrale Operativa a richiedere i documenti e/o se rilasciato – codice di accesso personalizzato che consenta la visione del Certificato di Proprietà digitale (sito www.aci.it);
- copia di un documento d'identità fronte-retro del proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla Pubblica Autorità.

RIMBORSO SPESE DI PRIMA NECESSITA' A SEGUITO DI FURTO DEL BAGAGLIO IN VIAGGIO

La garanzia opera a seguito di furto del bagaglio riposto nel veicolo assicurato in caso di viaggio **al di fuori della regione di residenza dell'Assicurato**. La Società rimborsa gli eventuali acquisti di prima necessità preventivamente autorizzati dalla Centrale Operativa, **fino alla concorrenza del massimale di € 150,00 per evento e per anno assicurativo.** Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale

Operativa copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento e contenente dettagliata descrizione dei beni sottratti.
La garanzia non opera nei seguenti casi:
- danni agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone in viaggio con lui;
- qualora il veicolo al momento del sinistro non fosse regolarmente chiuso a chiave oppure non fosse parcheggiato, dalle ore 20.00 alle 7.00, in una autorimessa custodita.

SEZIONE D - ASSISTENZA SANITARIA PER INFORTUNIO CONSEGUENTE A INCIDENTE STRADALE

PERSONE ASSICURATE: le prestazioni riportate nella presente sezione sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati del veicolo assicurato che, a seguito di incidente stradale, abbiano subito un infortunio.

RIMBORSO SPESE DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di ricovero ospedaliero e/o cure mediche di prima necessità, la Società garantisce il rimborso delle spese di ambulanza e pronto soccorso per la cura delle lesioni subite fino a € 200,00 per evento. Per la richiesta di rimborso l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la documentazione comprovante il sinistro e le spese sostenute

RIMPATRIO/RIENTRO SANITARIO

Qualora, le condizioni dell'Assicurato, accertate dalla Guardia Medica della Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio in Italia o al domicilio stesso, la Centrale Operativa organizza, tenendo a carico della Società i relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo dalla propria Guardia Medica:
- **aereo sanitario con équipe medica;**
- **aereo di linea in classe turistica con eventuale barella;**
- **ambulanza;**
- **treno (se necessario in vagone letto);**
- **ogni altro mezzo ritenuto opportuno ed adeguato.**

Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati a livello continentale o per i rimpatri dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

TRASFERIMENTO AD UN CENTRO OSPEDALIERO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Qualora l'Assicurato non fosse curabile nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e l'infortunio risultasse di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con la Guardia Medica della Centrale Operativa, il trasferimento dell'Assicurato in un centro ospedaliero di alta specializzazione, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico.
I costi del trasferimento saranno concordati preventivamente con l'Assicurato o, se questi non fosse in condizione di farlo, con chi ha potere decisionale in Sua vece.
I suddetti costi restano interamente a carico dell'Assicurato.

ASSISTENZA IN CASO DI RICOVERO O DECESSO ALL'ESTERO

Quando, in caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato **superiore a 48 ore** o di suo decesso, eventuali minori di anni 15 rimanessero senza accompagnatore, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico della Società, al loro rimpatrio mettendo loro a disposizione un accompagnatore.
Inoltre, in caso di ricovero **superiore a 7 giorni** o di decesso, la Centrale Operativa mette a disposizione di un parente un biglietto aereo di classe turistica A/R o ferroviario di prima classe per recarsi sul posto. Provvede, inoltre, a reperire per il parente un albergo in loco, con spese di soggiorno a carico della Società **fino a 10 giorni, col limite massimo di € 80,00 al giorno.**
In caso di decesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico della Società, all'adempimento di tutte le formalità sul posto, al trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali) fino al luogo di sepoltura in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione. In alternativa, qualora l'Assicurato avesse espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa vi provvede a spese della Società.
Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per ogni richiesta di assistenza, l'assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:
- **Linea Verde** **800 68 68 68**
- **Telefono (anche per chiamate dall'estero)** **+39 02 26 609 133**
- **Fax** **+39 02 70 630 091**

indicando con precisione:
- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- codice fiscale.

La richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata a:

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
Casella Postale 302
Via Cordusio 4 - 20123 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.
Inoltre l'Assicurato dovrà:
- **farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;**
- **comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.**

ASSISTENZA AUTO A SEGUITO DI INCIDENTE

Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.
AVVERTENZA: nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia alla sezione "*Istruzioni per la richiesta di assistenza*").

Articolo 1 – VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate. **Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della richiesta di attivazione di assistenza risultano sottoposti a embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE.**
L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze.

Articolo 2 – AMBITO DI OPERATIVITA' DELLA GARANZIA ASSISTENZA AUTO A SEGUITO DI INCIDENTE – VEICOLI ASSICURABILI

Le prestazioni assicurative sono erogate:
- in seguito ad incidente del veicolo;
- a favore del veicolo indicato in polizza ed estese anche ad eventuali rimorchi che il veicolo sia autorizzato a trainare, purché assicurati con la Società per il rischio statico.

Articolo 3 – GARANZIE ASSISTENZA AUTO A SEGUITO DI INCIDENTE

TRAINO
Qualora, in conseguenza di incidente, il veicolo non possa proseguire la marcia o, comunque, siano venute meno le condizioni di sicurezza necessarie per la prosecuzione del viaggio, la Società invierà all'Assicurato un carro attrezzi che provvederà al traino del veicolo dal luogo sino alla propria officina convenzionata più vicina o sino all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo assicurato, più vicina, tenendo a carico della Società i relativi costi.
La garanzia è operante anche nelle aree private sempreché sia autorizzato l'accesso.
Limitatamente al territorio italiano, in caso di sinistro avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà dichiarare di essere coperto da servizio di assistenza con l'Impresa al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.

Sono a carico dell'assicurato le spese per il traino quando il veicolo subisca il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).
Sono escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

INVIO TAXI
La garanzia opera a seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, nei seguenti casi:
- qualora l'assicurato necessiti di un mezzo per seguire il traino del proprio veicolo sino all'officina;
- qualora il traino venga effettuato nei giorni festivi oppure nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e, conseguentemente, l'officina non sia aperta al momento del ricovero del veicolo e non sia quindi possibile l'immediato ripristino dello stesso;
- qualora l'assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo riparato presso l'officina.

L'Assicurato ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso **fino al massimale complessivo di € 80,00 per evento.**

VEICOLO SOSTITUTIVO
La garanzia opera in caso di incidente quando il veicolo resti immobilizzato in officina e ciò comporti una **riparazione di durata pari o superiore alle 8 ore di manodopera certificata**, in base ai tempari ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.
Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.
La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura o la perizia che comprovi l'avvenuto fermo tecnico per le ore di manodopera dichiarate.
La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque **non superiore a 2000 cc**..
Viene assegnato un giorno di veicolo sostitutivo ogni 8 ore di manodopera, **fino ad un massimo di 3 (tre) giorni**.
L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesto il veicolo nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di noleggio presenti sul luogo.
Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.
La prestazione non è operante per:
- immobilizzo del veicolo dovuto all'esecuzione di tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

ESPERTO INCIDENTI
A seguito di incidente stradale la centrale Operativa è a disposizione dell'assicurato per supportarlo nelle necessità conseguenti all'evento, quali ad esempio la compilazione del CAI (Constatazione amichevole di incidente), la denuncia del sinistro alla Compagnia Assicuratrice, l'organizzazione di eventuali prestazioni di assistenza resesi necessarie a seguito del sinistro.

Articolo 4 – ESCLUSIONI COMUNI

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:
a) danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;

d) danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
e) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
h) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
i) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
j) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
k) un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
l) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
m) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
n) suicidio o tentativo di suicidio;
o) immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:
a) conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e/o documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;
b) veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
c) veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
d) trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
e) fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

Articolo 5 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

a) Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.
b) La Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa.
c) La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
d) La Centrale Operativa potrà richiedere all'assicurato di inviare la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera dichiarate.
e) Nei casi in cui l'assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
f) In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.
g) La Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
h) La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. **Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'assicurato**.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:
a) ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
b) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per ogni **richiesta di assistenza**, l'assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:

- **Linea Verde** **800 68 68 68**
- **Telefono (anche per chiamate dall'estero)** **+39 02 26 609 133**
- **Fax** **+39 02 70 630 091**

indicando con precisione:
- il tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- codice fiscale.

La richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa dovrà essere inoltrata a:

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
Casella Postale 302
Via Cordusio 4 - 20123 MILANO (MI)

Inoltre l'Assicurato dovrà:
- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale futuro rimborso;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice IBAN e Codice Fiscale.

AVVERTENZA
Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

ASSISTENZA FURTO

Le garanzie ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.
AVVERTENZA: nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia alla sezione "*Istruzioni per la richiesta di assistenza*").

Articolo 1 – VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate. **Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della richiesta di attivazione di assistenza risultano sottoposti a embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE.**
L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze.

Articolo 2 – ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:
a) danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
d) danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
e) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
h) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
i) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
j) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
k) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
l) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
m) suicidio o tentativo di suicidio;

Articolo 3 – DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

a) La Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa.
b) La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
c) Nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
d) In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.
e) La Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
f) La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato.
g) Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a **60 giorni consecutivi**.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:
a) ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
b) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

ASSISTENZA PER FURTO DEL VEICOLO

VEICOLO SOSTITUTIVO E TAXI PER FURTO TOTALE DEL VEICOLO

La garanzia opera a seguito di furto totale del veicolo assicurato.
La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, per un **periodo massimo di 3 giorni** di noleggio consecutivi:
- per **autovetture**: un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque **non superiore a 2.000 c.c.**;
- per **camper e motocicli**: un'autovettura sostitutiva di cilindrata **non superiore a 2.000 c.c.**;
- per **autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore a 35 q.li**: un veicolo con la medesima capacità di carico, in base alla disponibilità del noleggio convenzionato e comunque **entro e non oltre 48 ore dalla richiesta**.

La garanzia opera a condizione che:
- l'Assicurato inoltri via fax copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti;
- il conducente sia abilitato alla guida.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo. **Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.**
In caso di ritrovamento del veicolo rubato, **l'Assicurato è tenuto a restituire entro 24 ore l'auto a noleggio**.
L'Assicurato nel caso necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione ha diritto all'invio di un taxi o al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso **fino al massimale complessivo di € 52,00 per evento.**

DISBRIGO PRATICHE FURTO

Al fine di consentire all'Assicurato l'interruzione del pagamento dei tributi relativi al veicolo e la richiesta di indennizzo per il furto del veicolo (ove assicurato con specifica copertura), la Centrale Operativa, in nome e per conto dell'Assicurato, tenendo a carico della Società le spese, provvede al reperimento dei documenti di Estratto Cronologico del P.R.A., Certificato di perdita di possesso ed eventuale Certificato di chiusa inchiesta penale. I certificati saranno trasmessi all'indirizzo indicato dall'Assicurato entro i successivi 60 giorni.

Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la seguente documentazione:

- denuncia di furto in originale e copia conforme (che indichi anche l'eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto avvenuto all'estero, ripresentazione della denuncia di furto alle Autorità Giudiziarie Italiane;
- documenti del proprio veicolo (libretto d'immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà) se non rubati;
- delega dell'Assicurato che autorizzi la Centrale Operativa a richiedere i documenti e/o se rilasciato – codice di accesso personalizzato che consenta la visione del Certificato di Proprietà digitale (sito www.aci.it);
- *copia di un documento d'identità fronte-retro del proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla Pubblica Autorità.*

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per ogni **richiesta di assistenza**, l'assicurato, o chi per esso, deve contattare la Centrale Operativa tramite:

- **Linea Verde** **800 68 68 68**
- **Telefono (anche per chiamate dall'estero)** **+39 02 26 609 133**
- **Fax** **+39 02 70 630 091**

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- codice fiscale.

La richiesta di rimborso, accompagnata dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata a:

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
Casella Postale 302
Via Cordusio 4 - 20123 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.
Inoltre l'Assicurato dovrà:

- **farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;**
- **comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.**

INFORTUNI

Articolo 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che determinino la morte o un'invalidità permanente del conducente, verificatisi in occasione della guida del veicolo, dal momento in cui il conducente sale a bordo al momento in cui ne è disceso. **Limitatamente ai ciclomotori la garanzia è prestata per il solo caso di invalidità permanente del conducente**.
La garanzia vale anche per gli infortuni subiti in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
Sono compresi:

- gli infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, sempreché non determinati da abuso di alcolici, di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;
- gli infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, nonché quelli sofferti dall'Assicurato in conseguenza di tumulti popolari, aggressioni o atti violenti, anche se imputabili a movente politico, sociale o sindacale, sempreché egli vi resti coinvolto involontariamente;
- le lesioni riportate in conseguenza della inspirazione di gas o vapori;
- l'annegamento a seguito di incidente;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche od atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
- gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe e/o slavine.

Articolo 2 - VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è valida a condizione che:

- il conducente sia abilitato secondo le disposizioni in vigore;
- vengano osservate le disposizioni di legge concernenti l'obbligo della cintura di sicurezza e del casco protettivo.

Articolo 3 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- **derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;**
- **che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- **subiti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 del codice della strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;**
- **subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura;**
- **sofferti dall'assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti;**
- **sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie.**

Sono inoltre esclusi:

- **gli infarti da qualsiasi causa determinati;**
- **le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate;**

- **le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere;**
- **le rotture sottocutanee dei tendini;**
- **le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi.**

Articolo 4 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

L'Impresa rinuncia, a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione che le compete in base all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Articolo 5 – INDIPENDENZA DA OBBLIGHI ASSICURATIVI DI LEGGE

La presente assicurazione è sottoscritta tra le parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.

Articolo 6 – INDENNITA' GIORNALIERA DA RICOVERO

In caso di ricovero in Istituto di Cura (pubblico o privato) conseguente ad infortunio indennizzabile secondo le condizioni di polizza, l'Impresa corrisponde all'assicurato l'importo contrattualmente pattuito ed indicato in polizza, a partire dal quarto giorno di degenza che comporti pernottamento.
L'Impresa effettua il pagamento a cura ultimata e su presentazione in originale di regolare attestato di degenza.
La prestazione viene riconosciuta, indipendentemente dal numero di ricoveri, fino ad un massimo di trecento giorni per anno assicurativo.
In caso di ricovero in Day Hospital, la garanzia è prestata solo in caso di intervento chirurgico, con il massimo di 15 ricoveri in regime di Day Hospital per ciclo di cura, compreso il giorno dell'intervento stesso.

Articolo 7 – DENUNCIA DI SINISTRO

La denuncia dell'infortunio deve essere accompagnata da certificato medico.
L'assicurato è tenuto a ricorrere alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni ed inviare i relativi certificati medici. In caso di ricovero ospedaliero, a richiesta dell'Impresa, dovranno essere messe a disposizione della stessa le cartelle cliniche e/o ogni altra documentazione inerente al ricovero.
Quando l'infortunio abbia provocato la morte dell'assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, **l'Impresa deve esserne immediatamente informata**.
L'assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, sono tenuti a consentire la visita dei medici dell'Impresa, nonché le eventuali indagini od accertamenti che dovessero risultare necessari. A tale scopo l'assicurato scioglie dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato.

Articolo 8 – PRESTAZIONE PER IL CASO MORTE

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'Impresa liquida la somma assicurata per il caso di morte agli eredi in parti uguali.

Articolo 9 – PRESTAZIONE PER IL CASO DI INVALIDITA' PERMANENTE

1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INVALIDITA'

La società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Se l'invalidità permanente si verifichi, anche successivamente alla scadenza della polizza, ma entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto l'infortunio, la Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità effettivamente riportata, secondo le percentuali indicate nella sotto riportata tabella.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suddetta tabella, quest'ultima viene comunque utilizzata come riferimento e l'indennizzo è calcolato tenendo conto della misura in cui è diminuita per sempre la capacità generica dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Per l'Assicurato mancino, le percentuali relative all'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
Nel caso in cui l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione sommando le singole percentuali fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.
La perdita totale o parziale, anatomico-funzionale di più organi o arti, comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

2. CRITERI DI LIQUIDAZIONE

In caso di sinistro, l'indennità per invalidità permanente verrà corrisposta in base alle seguenti disposizioni:

- Per la guida di **autovetture** ad uso privato, l'indennizzo verrà calcolato sul capitale assicurato in base alle percentuali che seguono:

% da invalidità permanente	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
% da liquidare	0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26 28 30 32
% da invalidità permanente	27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 e oltre
% da liquidare	34 36 38 40 42 44 46 48 50 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 100

- Per la guida di **ciclomotori**, la franchigia sarà modulata assorbibile secondo la seguente tabella:

% da invalidità permanente	36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
% da liquidare	12 14 16 18 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65
% da invalidità permanente	56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 >=66
% da liquidare	68 71 74 77 80 85 88 91 94 97 100

- Per la guida di **tutti gli altri autoveicoli**:
  - sul capitale assicurato fino a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 3% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 3% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;

- sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite.

- Per la guida di **motoveicoli**, con detrazione delle seguenti percentuali di franchigia assoluta:
  - sul capitale assicurato fino a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;
  - sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 10% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 10% della totale l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite.

3. PRECISAZIONI SULL'INDENNIZZO

Se l'assicurato già indennizzato per invalidità permanente muore entro due anni dal giorno in cui si è verificato l'infortunio ed in conseguenza di questo, la Società versa agli eredi la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte.
Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.

Articolo 10 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

Tabella per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente

L'indennità per invalidità permanente parziale - fermi i criteri di franchigia operanti - verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori sotto elencati.

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:	**Destro %**	**%**	**Sinistro %**
un arto superiore	70		60
una mano o un avambraccio	60		50
un pollice	18		16
un indice	14		12
un medio	8		6
un anulare	8		6
un mignolo	12		10
una falange ungueale del pollice	9		8
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito		
anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25		20
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20		15
anchilosi del polso in estensione rettilinea (con prono-supinazione libera)	10		8
paralisi completa del nervo radiale	35		30
paralisi completa del nervo ulnare	20		17
amputazione di un arto inferiore:			
- al di sopra della metà della coscia		70	
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio		60	
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba		50	
amputazione di un piede		40	
amputazione di ambedue i piedi		100	
amputazione di un alluce		5	
amputazione di un altro dito del piede		1	
amputazione della falange ungueale dell'alluce		2,5	
anchilosi dell'anca in posizione favorevole		35	
anchilosi del ginocchio in estensione		25	
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astragalica		15	
paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno		15	
perdita totale della facoltà visiva di un occhio		25	
perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi		100	
sordità completa di un orecchio		10	
sordità completa di ambedue gli orecchi		40	
stenosi nasale assoluta monolaterale		4	
stenosi nasale assoluta bilaterale		10	
esiti di frattura scomposta di una costa		1	
esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di:			
- una vertebra cervicale		12	
- una vertebra dorsale		5	
- 12° dorsale		10	
- una vertebra lombare		10	
esiti di frattura di un metamero sacrale		3	
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme		5	
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo		2	
perdita anatomica di un rene		15	
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica		8	

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

TUTELA GIUDIZIARIA

Articolo 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all'assicurato. L'Impresa altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto di **€ 15.000,00** per **singolo** evento e sempre in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'assicurato.

In caso l'assicurato scelga di avvalersi del patrocinio di un legale scelto fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A. il massimale convenuto, fermo il resto, verrà elevato ad € 30.000,00.

Gli oneri di cui sopra sono:
- le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
- le spese di un perito nominato dall'assicurato previo consenso dell'Impresa entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- le spese di giustizia nel processo penale ed il contributo unificato nel processo civile;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dall'Impresa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 250,00;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.

Resta convenuto che gli oneri di cui sopra saranno corrisposti all'assicurato al netto di quanto eventualmente recuperato da terzi.
Non sono considerati oneri indennizzabili le somme, eccedenti la propria quota, corrisposte in forza del vincolo di solidarietà fra coobbligati.
Resta sempre e comunque escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi, nonché il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Articolo 2 – PERSONE E RISCHI ASSICURATI

L'assicurazione vale per gli eventi che riguardino l'uso del veicolo a motore o natante indicato in polizza, comprese le roulottes o i carrelli trainati dallo stesso e comprende le controversie sorte a seguito di evento compreso in garanzia riguardante fatti coperti dalla assicurazione "rischio statico" di roulottes e carrelli.
L'assicurazione vale per il proprietario, per il conducente autorizzato, nonché per i trasportati.
L'assicurazione vale inoltre per il proprietario del mezzo assicurato alla guida di veicoli a noleggio o autovetture di cortesia di proprietà di concessionari.
In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si intende prestata a favore del proprietario del mezzo assicurato.
L'Impresa assicura le spese di cui all'***articolo "Oggetto dell'assicurazione Tutela Giudiziaria" della presente sezione "Sistema di coperture per la persona – Tutela Giudiziaria"***, comprendendo in garanzia:
- **l'azione, in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito di terzi;**
- l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali il proprietario del mezzo assicurato sia rimasto coinvolto come pedone;
- le controversie derivanti da contratti riguardanti il veicolo indicato in polizza **per le quali il valore di lite sia almeno di € 260,00;**
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali;
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
- **il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale.**

In caso di sinistro CARD, fermo restando l'obbligo di denuncia del sinistro, l'incarico al legale potrà essere conferito solo esaurita la procedura con l'offerta di risarcimento – ritenuta insoddisfacente dal danneggiato - o con il rifiuto da parte della Compagnia gestionaria di ammettere il danno a risarcimento.
L'infruttuoso decorso dei termini stabiliti dalla procedura CARD è equiparato al rifiuto di ammettere il danno a risarcimento.

Articolo 3 – DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione e precisamente:
- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale e/o per i procedimenti penali;
- per gli altri casi, trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione.

Articolo 4 – VALIDITA' TERRITORIALE

La garanzia vale per i fatti verificatisi nei Paesi aderenti alla Unione Europea e nei Paesi per i quali è prestata l'estensione della garanzia RCA mediante Carta Verde, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto eventi bellici o rivoluzioni.
Limitatamente alla copertura prevista per l'uso di veicoli a noleggio, la validità territoriale viene estesa al mondo intero, **ferma restando l'esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto eventi bellici o rivoluzioni.**

Articolo 5 - ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'*articolo 2 "Persone e rischi assicurati"* della presente sezione *"Sistema di coperture per la persona – Tutela Giudiziaria"* l'assicurazione non é prestata per:
- **le controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato;**
- **le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;**
- **il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa;**
- **le controversie di valore inferiore a € 150,00;**
- **le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché a detenzione od impiego di sostanze radioattive.**

L'assicurazione non vale, inoltre, in caso di:
- **veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;**
- **conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;**
- **veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;**
- **veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione (art. 193 del Nuovo Codice della Strada);**

- **inosservanza degli obblighi di comportamento in caso di incidente (art. 189 del Nuovo Codice della Strada-omissione di fermata e soccorso);**
- **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;**
- **controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'*articolo 2 "Persone e rischi assicurati" della presente sezione "Sistema di coperture per la persona – Tutela Giudiziaria"*.**

Articolo 6 – VERIFICARSI DEL SINISTRO

Il sinistro si ha al verificarsi dell'evento assicurato ovvero nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.
Qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui sarebbe stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:
- le vertenze promosse da o contro più persone che abbiano per oggetto domande identiche o connesse;
- le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto;
- i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.

Articolo 7 – MODALITA' PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro **l'assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia** alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.
In ogni caso i sinistri avvenuti dopo la data di decorrenza della garanzia (articolo 3 "Decorrenza della garanzia") e nel periodo di validità dell'assicurazione devono essere denunciati entro sei mesi dalla cessazione del contratto.
La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.
Denunciato il sinistro, l'assicurato - alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte dell'Impresa - deve fare seguito con:
- **tutte le notizie ed i documenti relativi;**
- **ogni atto che gli sia stato notificato.**

L'assicurato è comunque tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti, documenti ed indicazioni occorrenti per la gestione della pratica.

Articolo 8 – GESTIONE DEL SINISTRO

A. TENTATIVO DI COMPONIMENTO AMICHEVOLE
L'Impresa, ricevuta la denuncia di sinistro, valuta la natura e fondatezza della controversia ed effettua ogni utile tentativo di bonario componimento. **L'assicurato non può dare corso ad iniziative ed azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dell'impresa.**

B. SCELTA DEL LEGALE, DELL'ARBITRO E DEL PERITO
Qualora non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, ovvero quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dall'Impresa, l'assicurato:

1. potrà scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa;

2. potrà scegliere un legale di sua fiducia fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A., purché esercitino nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, **beneficiando di un massimale pari ad € 30.000,00. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale gli fornirà altresì la documentazione necessaria**. L'impresa confermerà l'incarico professionale così conferito;

3. avrà comunque il diritto di rivolgersi all'Impresa per ottenere l'indicazione del nominativo di un legale, fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A., purché esercitino nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, al quale affidare la tutela dei propri interessi **beneficiando di un massimale pari ad € 30.000,00. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale gli fornirà altresì la documentazione necessaria.** L'impresa confermerà l'incarico professionale così conferito.

Resta comunque inteso che in ogni caso in cui vi sia conflitto di interessi fra Impresa ed assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa.
La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. L'impresa avvertirà l'assicurato del suo diritto di scelta del legale e del perito.
A parziale deroga di quanto disposto dall'*articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione Tutela Giudiziaria"* e dall'*articolo 8 "Gestione del sinistro" - lettera B) punti 1, 2 e 3* - nel caso in cui si rendesse necessaria un'attività giudiziale al di fuori dei confini della giurisdizione, saranno rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata da un solo avvocato domiciliatario o corrispondente, con il limite di € 1.000,00.
L'assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso dell'Impresa.
L'Impresa non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti.

DISACCORDO TRA ASSICURATO E IMPRESA
In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'Impresa, in merito all'interpretazione del contratto e/o gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. L'impresa avvertirà l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Le spese arbitrali saranno così ripartite:
- in caso di esito favorevole per l'assicurato rimarranno integralmente a carico dell'Impresa;
- in caso di esito favorevole per l'Impresa saranno ripartite al 50% per ciascuna delle parti.

Articolo 9 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO ALL'ASSICURATO

L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.